

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche

Corso di insegnamento su Politiche della Sicurezza e dell'Intelligence

ATTIVITA' e COMPETENZE DELLE AGENZIE DI INFORMAZIONE.

IL SEGRETO DI STATO ALLA LUCE DELLA SENTENZA CEDU SU CASO ABU OMAR¹

di Armando Spataro

INDICE

Par.1 - *Introduzione*, pag.2; Par. 1.a – *segue Introduzione: Il Sistema di Informazioni per la Sicurezza della Repubblica*: pag.3; Par 2 - *Disposizioni di legge che regolano il segreto di Stato in Italia*, pag.7; Par.2.a - *Definizione del Segreto di Stato*, pag.8; Par 2.b - *La dilatazione del Segreto di Stato attraverso atti amministrativi*, pag.8; Par. 2.c - *La competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ad apporre il segreto di Stato*, pag.9 Par. 2.d - *Controllo politico*, pag.10; Par.2.e - *Durata del Segreto di Stato*, pag.11; Par.3- *Segreto di Stato e procedure previste per le indagini giudiziarie. In particolare, dopo l'apposizione del segreto, la procedura di opposizione/interpello/conferma. Il controllo giurisdizionale della Consulta*, pag.12; Par. 3.a - *Segreto di Stato e dichiarazioni di testimoni e persone informate sui fatti. Segreto di Stato ed esercizio del diritto di difesa degli imputati*, pag.13; Par. 3.b - *Segreto di stato e documenti o atti*, pag. 16; Par. 3.c - *Segreto di Stato e Intercettazioni telefoniche*, pag.17; Par.4 - *Limiti all'apposizione del segreto di Stato* pag.18; Par. 4 a - *Divieti*, pag. 18; Par.4.b- *Altri principi da osservare nell'apposizione del segreto di Stato : la proporzionalità; la correttezza e lealtà; l'antioriorità dell'atto di apposizione del segreto di Stato (o la irretroattività del medesimo)*, pag.19; Par.4 c - *Ancora sui principi da osservare nell'apposizione del segreto di Stato: il rispetto delle Convenzioni e principi internazionali, primo tra tutti il rispetto dei diritti umani*, pag.19; Par.5- *Il caso Abu Omar e il segreto di Stato (con cronologia dei passaggi più rilevanti)*, pag.20 e, *per sentenza della Consulta n. 24/2014*, pag. 29; Par.6- *Risoluzioni, Relazioni, Rapporti in tema di extraordinary renditions, prigionie segrete ed abuso del segreto di Stato approvati da Parlamento europeo, Consiglio d'Europa, Nazioni Unite, Senato americano e altre Istituzioni internazionali* pag.32; Par.7- *I ricorsi alla Cedu di Abu Omar e di sua moglie Ghali Nabila e cenni sulla linea adottata dal Governo Italiano*, pag. 41; Par.8 - *Procedimento penale a carico di Abu Omar per associazione terroristica ed estradizione in Italia di Sabrina De Sousa, appartenente alla CIA*; pag. 51; Par.9 - *Il rischio di estensione dell'uso ingiustificato del segreto di Stato*, pag. 52; Par.10 - *Gli ostacoli per le attività di controllo parlamentare sul segreto di Stato*, pag. 58; Par.11- *Le ricadute dell'ampliamento delle competenze delle agenzie di informazione e dell'uso del segreto di stato sul contrasto del terrorismo internazionale ad opera degli Stati europei*, pag. 61.

¹ Il presente intervento ripercorre, con successivi aggiornamenti, le tracce di altre relazioni sugli stessi temi svolte dall'autore, quale magistrato che ha sempre esercitato le funzioni di pubblico ministero, da ultimo quale Procuratore della Repubblica di Torino: in particolare quelle svolte dinanzi al Parlamento Europeo in Bruxelles il 23.2.2006, il 21.1.2015 ed il 13.10.2015; dinanzi alla Commissione Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio d'Europa, in Tbilisi (Georgia), il 16 settembre 2010 - sul tema "Abuso del segreto di Stato e della sicurezza nazionale: ostacoli al controllo parlamentare e giudiziario sulle violazioni dei diritti umani"; quelle presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari Aldo Moro, del 10 maggio 2012 e del 24 giugno 2016; quella presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci (Firenze) del 17.9.2015. **Riproduce in buona parte, come da intestazione, anche materiale di studio proposto, negli anni accademici 2018-2019 e 2019-2020, agli studenti del corso in "Politiche della sicurezza e dell'Intelligence", dall'autore quale docente presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università Statale di Milano.** Contiene altresì spunti tratti da altri suoi interventi sul tema del segreto di Stato. Quanto al caso Abu Omar, infine, il presente testo contiene aggiornamenti fino alla conclusione dei procedimenti celebratisi in Italia (da ultime: sentenza n. 24/2014 del 10.2.2014, depositata il 13.2.2014, della Corte Costituzionale e conseguente sentenza n. 249/2014 del 24 febbraio 2014 della Corte di cassazione – Sez. 1^a Penale) e fino alla sentenza della Corte Edu di Strasburgo, depositata il 23 febbraio 2016, a seguito dei ricorsi proposti da Abu Omar e da sua moglie Ghali Nabila.

Seguono, da pag. 65 a pag.126, due Allegati e 9 Appendici (indice a pag. 87) indicati nella pagina successiva

Alla presente relazione seguono:

- a) **All. 1** : L. 3 agosto 2007 n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto di Stato²): **pag. 65**
- b) **All. 2** : documento contenente prospetto di confronto tra normativa in tema di segreto di Stato nel testo attuale ed in quello previgente: **pag. 87**
- c) **n. 9 appendici** (indicizzate a pag. 87) relative alle fonti normative più rilevanti sullo stesso tema e sull'attività delle Agenzie di Informazione, a partire dalla citata Legge di riforma n. 124/2007: **da pag. 100 a pag.126**

1. INTRODUZIONE

Questa relazione non aspira a costituire un compiuto intervento giuridico sul tema del segreto di Stato, né ad analizzarne tutti gli aspetti che coinvolgono la comunità internazionale. Più modestamente riassume la disciplina giuridica italiana del segreto di Stato, i seri problemi che l'apposizione di tale segreto ha determinato in Italia nella conduzione di una importante indagine per un crimine che ha violato palesemente i diritti umani (sequestro e tortura di un terrorista egiziano, Nasr Osama, detto Abu Omar, “alias” che verrà d’ora in poi utilizzato, rapito a Milano il 17 febbraio 2003: vedi appresso²), nonché in altri delicati e più recenti procedimenti pure di seguito elencati; contiene anche una valutazione di una serie di problemi connessi all’abuso del segreto di Stato, quali quelli relativi all’efficacia del controllo parlamentare ed ai rapporti di collaborazione internazionale contro la criminalità. Il tutto nella prospettiva di un pubblico ministero, funzione rivestita da chi scrive per oltre 42 anni (fino al collocamento fuori ruolo per raggiunti limiti di età): un ruolo che in Italia – come è noto – è del tutto indipendente dal Governo e dal potere politico e che comporta l’obbligo di indagare per ogni reato di cui lo stesso p.m. abbia notizia, senza alcuna possibilità di scelte discrezionali (art. 112 Costituzione). Dall’obbligo di indagare, deriva ovviamente quello di procedere nei confronti di chiunque sia raggiunto da prove sufficienti a dimostrare la sua responsabilità per i reati commessi. Un principio questo – la obbligatorietà dell’azione penale – che è anche, secondo la Costituzione italiana, garanzia del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

L’utilizzo del segreto di Stato negli ultimi decenni – in Italia ed in altre parti del mondo – ha suscitato numerose e motivate critiche perché ha spesso impedito o grandemente ritardato l’accertamento della verità in ordine alla ricostruzione storica e giudiziaria di gravi episodi che avevano turbato le coscienze di milioni di persone: stragi, attentati, golpe e progetti di golpe militari etc.. Ma, come si dirà, l’apposizione del segreto di Stato ostacola oggi anche indagini su reati comuni quali associazione per delinquere, corruzione, diffamazione a mezzo stampa ed altri (si veda par. 9).

Ciò ha creato una generale avversione per l’uso del segreto di Stato ritenuto incompatibile con gli assetti delle democrazie avanzate. Si tratta di una opinione non condivisibile perché anche gli Stati ove vige un regime di democrazia piena hanno il dovere di tutelare, talvolta persino attraverso il segreto su documenti, attività e notizie, la propria sicurezza e quella dei propri cittadini: **il problema, dunque, non è quello della esistenza e dell’uso legittimo del segreto di Stato, ma quello del suo eventuale abuso con modalità e per finalità non previste dalla legge.**

² In questo caso si può parlare di Abu Omar come “terrorista” (e non “presunto” tale) poiché, con sentenza divenuta definitiva l’8 ottobre 2015, egli è stato condannato per il reato di associazione con finalità di terrorismo, ex art. 270 bis, co, 1, c.p. e per altri reati (si veda par. 8 della presente relazione).

La disciplina del segreto di Stato si fonda, infatti, sulla – difficile ma necessaria – ricerca di un punto di equilibrio tra due interessi parimenti essenziali e insopprimibili della collettività: da un lato, **la sicurezza dello Stato** e, dall'altro, **la tutela giurisdizionale dei diritti e la perseguibilità dei reati**.

Proprio per questa ragione, in deroga al principio generale di conoscibilità dei fatti e degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, l'apposizione del segreto di Stato – per le finalità e nelle forme previste dalla legge – costituisce un **rilevante limite alla “naturale” potestà del giudice di acquisire e utilizzare fonti di prova** su cui fondare il proprio libero convincimento.

E' quindi evidente che l'eccezione di segretezza su una notizia possa costituire occasione di **“fisiologica tensione”** tra i due Poteri dello Stato portatori di istanze che possono talvolta trovarsi in conflitto tra loro:

- da una parte, l'Esecutivo, chiamato ad assicurare la massima tutela dell'integrità e dell'indipendenza dello Stato, anche attraverso l'attuazione di doveri di segretezza;
- dall'altra, l'Autorità Giudiziaria, nel suo ruolo di garante delle esigenze di giustizia.

Peraltro, tale “confronto” tra poteri è venuto concretamente in rilievo, in Italia e negli ultimi trent'anni, solo in poche occasioni : si ricordano non più di dieci casi di interventi della Corte Costituzionale per giudicare della conformità ai principi della Costituzione di alcune norme di legge coinvolgenti il tema del segreto di Stato o per risolvere conflitti di attribuzione sollevati dal Governo italiano nei confronti della Magistratura, per presunte violazioni del segreto stesso o per contrastare la volontà della Magistratura di conoscere ed utilizzare notizie o documenti destinati a rimanere “coperti”. Tutti questi conflitti, peraltro, si sono manifestati nel corso di procedimenti penali ed in almeno sette casi riguardavano il *modus operandi* delle *agenzie di informazione*³ che, in alcuni casi, aveva portato ad indagare su ipotesi di reato addebitabili proprio ad appartenenti a tali agenzie. I conflitti relativi al caso – Abu Omar (ma non solo) hanno avuto ad oggetto la clamorosa violazione dei diritti umani già ricordata in premessa.

1.a - segue INTRODUZIONE : Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica⁴


Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è costituito dal complesso di organi e autorità che hanno il compito di assicurare le attività di informazione per la sicurezza, allo scopo di salvaguardare la Repubblica da ogni pericolo e minaccia proveniente sia dall'interno sia dall'esterno del Paese.

Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è così composto da:

- Presidente del Consiglio dei ministri
- Autorità delegata
- Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)
- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)
- Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)
- Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)

³ Si userà in questo testo la definizione di “Agenzie di informazione” (anziché di “Servizi segreti” o “Servizi per l'informazione” o agenzie o servizi di “intelligence”) poiché è quella adottata dalla Legge n. 124/2007, attualmente in vigore che ne disciplina attività, competenza, garanzie funzionali ed altro.

⁴ Le schematiche informazioni e il grafico presenti in questo paragrafo sono tratte dalla “fonte aperta” costituita dal sito istituzionale www.sicurezza nazionale.gov.it



Al Presidente del Consiglio dei ministri è affidata l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni democratiche.

In tale funzione, egli:

- provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza
- impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema
- provvede a tutelare l'attività degli operatori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI) autorizzando il ricorso alle garanzie funzionali
- delega i direttori di AISE e AISI a richiedere all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione a svolgere specifiche attività di raccolta delle informazioni
- sentito il CISR, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), all'AISE e all'AISI direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche, con particolare riguardo alla sicurezza cibernetica nazionale

Sono inoltre di sua competenza esclusiva:

- l'apposizione, la tutela e la conferma dell'opposizione del segreto di Stato
- la nomina e la revoca del Direttore generale del DIS, del Direttore dell'AISE e del Direttore dell'AISI
- la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie del DIS, dell'AISE e dell'AISI

Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare le funzioni che non gli sono attribuite in via esclusiva a un'**Autorità delegata**.

- L'incarico di Autorità delegata può essere ricoperto da un sottosegretario di Stato o da un ministro senza portafoglio che non può esercitare ulteriori funzioni di governo.
- La legge prevede che l'Autorità delegata informi costantemente il Presidente del Consiglio dei ministri sulle modalità d'esercizio delle funzioni delegate.

- L’Autorità delegata fa parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e presiede il Collegio di vertice, composto dal Direttore generale del DIS e dai Direttori dell’AISE e dell’AISI.

Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) è un organismo di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e le finalità generali della politica dell’informazione per la sicurezza.

In particolare il Comitato:

- delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie e sui bilanci preventivi e consuntivi di DIS, AISE e AISI
- indica il fabbisogno informativo necessario ai ministri per svolgere l’attività di governo

Sono membri del CISR:

- il Presidente del Consiglio dei ministri
- l’Autorità delegata
- il Ministro degli affari esteri
- il Ministro dell’interno
- il Ministro della difesa
- il Ministro della giustizia
- il Ministro dell’economia e delle finanze
- il Ministro dello sviluppo economico

Al Direttore generale del DIS (si veda subito appresso) sono assegnate le funzioni di segretario del Comitato.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) è l’organo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata per l’esercizio delle loro funzioni e per assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative di AISE e AISI.

Con l’approvazione da parte del Parlamento della legge 133/2012 di iniziativa del COPASIR, approvata all’unanimità dal Parlamento, questo ruolo di coordinamento è stato ulteriormente rafforzato, in particolare per quanto riguarda l’analisi strategica di intelligence e la gestione unitaria delle risorse umane e materiali a disposizione del Comparto, funzioni che sono state espressamente demandate alla responsabilità del Dipartimento.

La stessa legge assegna inoltre al DIS il coordinamento delle attività informative indirizzate alla protezione delle infrastrutture critiche e dello spazio cibernetico del Paese

L’Agenzia informazioni e sicurezza esterna⁵(AISE) ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall’estero.

In particolare sono di competenza dell’AISE:

- le attività di informazione per la sicurezza che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia
- l’individuazione e il contrasto al di fuori del territorio nazionale delle attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali
- le attività di controproliferazione di materiali strategici.

⁵ Trattasi dell’ex SISM, Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare, previsto dalla Legge 24 ottobre 1977, n. 801

L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e informa, tempestivamente e con continuità, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per le materie di rispettiva competenza.

L'Agenzia informazioni e sicurezza interna⁶ (AISI) ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili per difendere la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

In particolare sono di competenza dell'AISI:

- le attività di informazione per la sicurezza che si svolgono all'interno del territorio italiano, a protezione degli interessi politici, militari, economici scientifici e industriali dell'Italia
- l'individuazione e il contrasto all'interno del territorio italiano sia delle attività di spionaggio dirette contro l'Italia sia di quelle volte a danneggiare interessi nazionali

L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e informa, tempestivamente e con continuità, il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per le materie di rispettiva competenza.

I rapporti tra il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e l'Autorità giudiziaria sono disciplinati secondo criteri ispirati alla reciproca collaborazione e al bilanciamento tra l'interesse di giustizia e quello di tutela della sicurezza dello Stato.

In questo ambito si colloca la facoltà del Presidente del Consiglio di chiedere all'Autorità giudiziaria **copia di atti di procedimenti**, anche coperti dal segreto di indagine, o informazioni scritte sul loro contenuto, che siano indispensabili per le esigenze di intelligence (art. 14 L. 124/2007 che ha introdotto nel CPP l'art. 118 bis). Allo stesso scopo il DIS, nello svolgimento dei compiti di supporto al Presidente del Consiglio, può acquisire dalle Forze di polizia le **informazioni riguardanti indagini giudiziarie**, anche se coperte dal segreto di indagine, previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente (art. 4 co. 4 L. 124/2007).

Reciprocamente, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 23 L. 124/2007), è previsto che *“I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono”* (co.7) e che *“L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza”*. (co.8). **Da ciò si deduce agevolmente che le Agenzie di Informazione non possono svolgere attività di polizia giudiziaria in senso stretto.**

Per quanto riguarda le procedure a garanzia della riservatezza del personale di DIS, AISE e AISI chiamato a deporre in giudizio, l'Autorità giudiziaria deve adottare ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata, anche disponendo la sua partecipazione a distanza (art. 27 L. 124/2007).

La disciplina dei rapporti con l'Autorità giudiziaria riguarda anche la materia delle garanzie funzionali (artt. 17, 18, 19 e 20 L. 124/2007), in base alle quali *“Fermo quanto disposto dall'articolo*

⁶ Trattasi dell'ex SISDe, Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, previsto dalla Legge 24 ottobre 1977, n. 801

51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi” nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 17 e delle procedure fissate dall’articolo 18: Si omette l’analisi di tali previsioni nonché delle modalità di opposizione all’A.G. di questa causa di giustificazione e delle connesse sanzioni penali in caso di violazione della legge, in quanto non direttamente pertinenti la materia del segreto di Stato. Sul punto, comunque, si rimanda all’Appendice n. 2 del documento allegato alla presente relazione.

2. DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO IL SEGRETO DI STATO IN ITALIA

La normativa riguardante il segreto di Stato è contenuta nella **Legge 3 agosto 2007, n.124⁷ (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto)**, che sostituisce la

⁷ La Legge n. 124/2007 è stata poi parzialmente modificata con successiva Legge 7 agosto 2012, n. 133 ed, in misura ancora minore, con l’ art. 24, co. 73, del Decreto - Legge 1 luglio 2009, n. 78, conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102 .

Altre fonti normative rilevanti per la disciplina del Segreto di Stato e dell’attività delle Agenzie di informazione sono le seguenti (meglio illustrate nella parte iniziale – “*Prospetto di confronto tra le principali norme in tema di segreto di Stato nel testo attuale e nel testo previgente*” - del documento allegato alla presente relazione):

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, pubbl. su GU del 16.4.2008 n. 90, su “Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti , degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato ;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2008, n. 1, recante il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna»
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009 n. 7 livelli di segretezza, potere di classifica, materie oggetto di classifica, accesso nei luoghi militari o di interesse per la sicurezza della Repubblica
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 8 Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS, dell’AISE e dell’AISI ed individuazione dei lavori delle forniture e dei servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2011 recante il Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, n.4 Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 2011, n. 203 e composto da 78 articoli;
- Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16-12-2011 n. 292)
- Direttiva 14 febbraio 2012 per l’attuazione delle disposizioni concernenti la tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e degli atti relativi al segreto di Stato, contenute nel sopra citato DPCM 22 luglio 2011, n. 4;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013, direttiva sulla protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale
- Due Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 2014 che rispettivamente adottano il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2014 per la declassifica e per il versamento straordinario di documenti all’Archivio centrale dello Stato (parte del testo è stata riprodotta nelle pagine che precedono)

precedente normativa risalente a trent'anni prima (l. n. 801/1977) e che ha modificato anche alcune norme del Codice di Procedura Penale.

2.a - Definizione del Segreto di Stato

*E' utile verificare subito la definizione ed i limiti che la predetta Legge 124/2007 prevede per il Segreto di Stato, precisando subito, però, che il segreto di Stato è un vincolo posto dal Presidente del Consiglio dei ministri – mediante apposizione, opposizione, o conferma dell'opposizione – su **atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato.***

Si tratta di un **atto politico** che può essere disposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri in quanto vertice del potere esecutivo.

L'art.39 della citata Legge n.124/2007 definisce l'oggetto del segreto di Stato, prescrivendo che *“Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno:*

- *all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali,*
- *alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento,*
- *all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi,*
- *alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”.*

A tal proposito, la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che la disciplina sul segreto di Stato *involge «il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e – al limite – alla stessa sua sopravvivenza» (sentenza n. 82 del 1976; nello stesso senso sentenze n. 86 del 1977 e n. 110 del 1998 ed altre successive).*

La riportata definizione dei limiti del segreto di Stato appare dunque accettabile ed anche in linea, visti i suoi contenuti, con i principi su cui si fonda ogni democrazia cui non è certo estranea, come si è già detto, la necessità di tutela della sicurezza dello Stato. E' anche compatibile con l'obbligo di tutela delle vittime dei reati, in particolare delle vittime di violazioni dei diritti umani.

La storia, però, insegna che molto spesso il segreto in questione è diventato più un segreto di natura politica in senso stretto piuttosto che un vero segreto coinvolgente l'intero apparato statale e la sicurezza della nazione.

Dunque, il problema non è quello della definizione legislativa del segreto di Stato, ma della sua applicazione progressivamente sempre più estesa indipendentemente dal fatto che oggetto della indagine - nell'ambito della quale il segreto venga opposto - siano comportamenti che esulano dai compiti istituzionali delle Agenzie di Informazione.

2.b - La dilatazione del Segreto di Stato attraverso atti amministrativi

Spesso, però, la nozione di segreto si è dilatata anche attraverso atti non aventi forza di legge e, dunque, provenienti dal potere Esecutivo senza essere passati attraverso l'approvazione parlamentare. Il che non pare certo fatto positivo.

-
- Decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2015, n. 3, concernente il «Regolamento che modifica i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1/2011, n. 4/2012, n. 1/2012 e 6/2009»

Ad esempio, in sede di discussione del disegno di legge sul segreto di Stato (poi diventato, con l'approvazione, la Legge n. 124/2007), dopo molte polemiche, si era deciso di escludere che il segreto potesse ricomprendere l'area degli *interessi economici* del Paese (come originariamente previsto nel testo), a causa dell'eccessiva ampiezza del segreto che da tale previsione sarebbe derivata. Nella specie, tale riferimento era stato soppresso a seguito del parere della commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 1° febbraio 2007: per questo non figura nella legge poi approvata.

Senonchè, è avvenuto che il presidente del Consiglio *pro tempore* Romano Prodi ha emanato il **Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 aprile 2008**, che – come la legge 124/2007 prevede - indica i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. L'**art. 5** di tale regolamento di attuazione rinvia anzi ad un allegato per l'elencazione delle materie in relazione alle quali può essere apposto il segreto di Stato. Orbene, proprio l'allegato in questione ha previsto la estensione del segreto di Stato anche alla "*tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali*", così reintroducendo un'area di possibile segretezza che era stata espressamente esclusa dal testo di legge: questa parte del citato regolamento, quindi, appare in contrasto con le disposizioni della legge n. 124/2007, eludendo, in sede regolamentare, la specificità dei suoi scopi (indicati all'art.39). Come a dire che ciò che era stato espulso attraverso la porta è rientrato attraverso la finestra.

Ed altro tentativo di dilatazione attraverso atti amministrativi dell'ambito della legge – in questo caso, della previsione di cui all'art. 41 L. 124/2007 riguardante anche il diritto di difesa dell'imputato appartenente alle Agenzie di Informazione – è stato realizzato attraverso l'art. 44 co. 2 del DPR 1 agosto 2008 (poi sostituito dal conforme art. 45 del DPCM 23 marzo 2011 n. 1, a sua volta sostituito e leggermente modificato dall'art. 45 del DPCM 19 maggio 2015 n.3): di questo, però, si tratterà appresso, nel par. 3 "a" della presente relazione.

2.c La competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ad apporre il segreto di Stato

La legge n. 124/2007, all'**art.1**, attribuisce al Presidente del Consiglio il ruolo di assoluto protagonista della procedura inerente l'opposizione del segreto di Stato.

Infatti, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

- **l'apposizione del segreto di Stato**, che:
 - a) **deve riguardare atti e fatti specifici;**
 - b) **deve essere necessariamente motivata** (lo ha ribadito anche la Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 86 del 1977: è necessario «*che l'Esecutivo indichi le ragioni essenziali che stanno a fondamento del segreto*»);
 - c) potrà ovviamente provenire da una disposizione verbale, ma, per essere efficace, **dovrà essere poi documentata in un provvedimento amministrativo formale, cioè con atto recante la firma autografa di chi ha apposto il segreto e con data certa** (secondo la prevalente dottrina in materia⁸).
Appare, inoltre, evidente che **l'atto amministrativo contenente l'apposizione del segreto di Stato**, essendo assoggettato – come si dirà – al controllo parlamentare ed al possibile sindacato della Corte Costituzionale, **non potrà a sua volta essere segreto**.

⁸ Ciò è del resto chiaramente desumibile dall'**art. 39, comma 4 della citata legge**: «*Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero*».

- la conferma dell'opposizione del segreto di Stato, a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria, alla quale il segreto stesso sia stato opposto da un pubblico ufficiale nell'ambito di un processo penale. Anche la conferma manifestata all'autorità giudiziaria deve essere motivata (art. 202, comma 5 codice di procedura penale così come modificato dall'art. 40 della legge n. 124 del 2007).

2.d Controllo politico

Da questa disciplina si deduce che in materia di segreto di Stato il Presidente del Consiglio dei ministri è investito di un **ampio potere**, pur se egli è politicamente responsabile del modo in cui lo esercita.

E' il Parlamento l'organo cui costituzionalmente compete l'ultima parola in tema di responsabilità sul segreto; responsabilità – si ripete - strettamente politica, giacché il giudizio parlamentare (espresso attraverso un voto negativo) non ha per effetto la cessazione del segreto ma l'eventuale attivazione dei meccanismi ulteriori di responsabilità, fino alla crisi di fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio.

Pertanto, il potere del Premier è limitato solo dalla **necessità che siano esplicitate, al Parlamento, le ragioni essenziali poste a fondamento delle determinazioni assunte** e dal **divieto di opporre il segreto in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale e su altre materie** (come si vedrà appresso).

In particolare, il controllo parlamentare, ai sensi dell'**art. 31** della legge 124/2007, è effettuato dal **COPASIR**, il "Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica" organo politico bicamerale, composto da 5 senatori e 5 deputati scelti in maniera da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. La presidenza è affidata per legge ad un membro dell'opposizione politica.

E' infatti previsto che tutti i provvedimenti di conferma della opposizione del segreto di Stato all'Autorità Giudiziaria siano trasmessi, indicandone le ragioni essenziali, dal Presidente del Consiglio al Comitato parlamentare (art. 40, c. 5 L. 124/2007).

Su richiesta del Presidente del Copasir, il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto ad esporre, in una seduta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Il COPASIR adotterà un provvedimento di valutazione delle ragioni dell'opposizione o conferma dell'opposizione e investirà entrambe le Camere del Parlamento ove la ritenga infondata. Il Parlamento potrà a sua volta valutare la responsabilità politica del Presidente del Consiglio, ma in nessun caso, tuttavia, la decisione originaria del Presidente potrà essere revocata o modificata dal Comitato e neppure dallo stesso Parlamento.

La funzione ed il risultato del controllo parlamentare sono dunque esclusivamente di natura politica e toccherà semmai al Presidente del Consiglio di rivedere le proprie decisioni⁹.

⁹ A proposito del ruolo e delle competenze del COPASIR, si legge quanto segue sul sito istituzionale www.sicurezzanazionale.gov.it:

"Il COPASIR verifica in modo sistematico e continuativo che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Per l'esercizio di questo compito, la legge ha attribuito al Comitato incisivi **poteri di controllo e funzioni consultive**.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il DIS sono tenuti a rendere al COPASIR una dettagliata serie di **comunicazioni**. Il Comitato svolge periodicamente **audizioni** del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'Autorità

2.e Durata del Segreto di Stato

Il **comma 7 dell'art. 39 della L. 124/2007** prevede che il segreto di Stato abbia durata massima di 15 anni, prorogabile con provvedimento motivato, fino ad un massimo di 30 anni, da parte del Presidente del Consiglio ove ritenga ancora sussistenti le ragioni del segreto.

Al contrario, la precedente normativa (in vigore dal 1977) non prevedeva alcun limite di durata per il segreto di Stato, che si protraeva pertanto finchè l'autorità competente non avesse revocato il vincolo.

Quindi, con la legge di riforma del segreto di Stato del 2007, il legislatore italiano ha ritenuto di prevedere un limite, oltre il quale l'interesse alla segretezza si presume venuto meno e il diritto/interesse alla conoscenza dell'informazione prevale su quello alla segretezza.

Fanno eccezione i casi di segretezza derivanti da accordi internazionali (cd. "*segreto sovranazionale*") nei quali il provvedimento per la cessazione della segretezza è assunto "*previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti*" (art. 39, c. 11 L. 124/2007).

delegata, dei ministri facenti parte del CISR, e dei responsabili di DIS, AISE e AISI, di persone non appartenenti al Sistema in grado di fornire informazioni utili alle funzioni di controllo.

In casi eccezionali e con delibera motivata, il COPASIR può svolgere anche audizioni di dipendenti del Sistema, previa comunicazione al Presidente del Consiglio che può opporsi per giustificati motivi. Il Comitato può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri l'avvio di inchieste interne per accertare la correttezza delle condotte di appartenenti ed ex appartenenti agli Organismi di informazione e sicurezza. Al Comitato vanno trasmesse integralmente le relazioni conclusive di tali inchieste.

Il Comitato può **acquisire documenti e informazioni** sia dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, sia dagli organi della pubblica amministrazione, sia dall'Autorità giudiziaria, sia da altri organi inquirenti, ai quali può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, anche in deroga al segreto di indagine.

Il COPASIR può anche **accedere**:

- agli uffici del Sistema, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri che può differire l'accesso qualora vi sia pericolo di interferenza con operazioni in corso
- all'archivio centrale del DIS per verificare la documentazione di spesa relativa alle operazioni delle Agenzie già concluse

Il COPASIR esprime un parere preventivo non vincolante sugli schemi dei regolamenti di attuazione della legge di riforma, su quelli di modifica e su ogni altro schema di decreto concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di DIS, AISE e AISI. Il Comitato è preventivamente informato delle nomine del Direttore generale e dei vice Direttori generali del DIS e dei Direttori e vice Direttori di AISE e AISI.

Tra gli **obblighi di comunicazione** ai quali il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto nei confronti del Comitato, vi è la trasmissione di una **relazione semestrale** sull'attività di AISE e AISI, contenente un'analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza. Annualmente il Governo trasmette al Parlamento una relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti nell'anno precedente. A questa è allegato il documento di sicurezza nazionale riguardante le attività di protezione delle infrastrutture critiche e la sicurezza cibernetica.

Ulteriori obblighi di comunicazione sono previsti in materia di:

- gestione finanziaria e del personale di DIS e Agenzie
- segreto di Stato
- istituzione di nuovi archivi di DIS, AISE e AISI
- operazioni concluse dalle Agenzie per le quali si è fatto ricorso alle garanzie funzionali o ad attività di intercettazioni autorizzate
- adozione di regolamenti e direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato

Il Comitato presenta una **relazione annuale** al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Nel corso dell'anno può anche trasmettere informative e relazioni urgenti alle Camere.

Se il COPASIR riscontra condotte che violano le norme sulle attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti delle Camere e informa il Presidente del Consiglio".

Può essere interessante ricordare che il presidente del Senato ha recentemente emesso il decreto n. 12785 del 22 luglio 2020 che prevede la rimozione del segreto funzionale degli atti delle Commissioni d'inchiesta cessate, presiedute da un senatore, che abbiano svolto i loro lavori prima del 30 maggio 2001. Lo stesso decreto prevede la pubblicazione in Internet degli atti che resocontano il contenuto di qualunque organo collegiale, plenario o ristretto afferente alle Commissioni cessate, con alcune eccezioni. L'Archivio storico ha dunque iniziato il lavoro di progressiva pubblicazione dei resoconti delle sedute sul proprio sito (<https://patrimonio.archivio.senato.it/>), a partire dalle Commissioni bicamerali di inchiesta su Terrorismo e Stragi (X-XIII leg.) e Moro (VIII leg.), i cui inventari sono stati appositamente pubblicati online.

In ogni caso, va detto che il termine introdotto dal legislatore italiano è piuttosto stringente, se paragonato alla media di quelli previsti in altri Stati europei.

3. SEGRETO DI STATO E PROCEDURE PREVISTE PER LE INDAGINI GIUDIZIARIE. IN PARTICOLARE, DOPO L'APPOSIZIONE DEL SEGRETO, LA PROCEDURA DI "OPPOSIZIONE/INTERPELLO/CONFERMA. IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE DELLA CONSULTA

Si devono ora esaminare le procedure previste dalla legge italiana per garantire la protezione delle notizie coperte da segreto di Stato nell'ambito di attività d'indagine giudiziaria. Come si vedrà, sono norme più che sufficienti a garantire la dichiarata segretezza di certe notizie, così come – reciprocamente – a garantire la possibilità che l'Autorità Giudiziaria si rivolga sia al Presidente del Consiglio che alla Corte Costituzionale per l'accertamento della effettiva esistenza del segreto di Stato e della sua legittimità.

I problemi, come sempre in questo campo, nascono dalla applicazione in concreto delle leggi.

*“Infatti, se la corretta costruzione dell'istituto del segreto di Stato – concepito quale elemento di tenuta dell'intero sistema democratico – è volta da un lato, attraverso la previsione di **limiti e garanzie**, a circoscrivere e regolare l'utilizzo del segreto di Stato, dall'altro ad assicurarne l'effettività, limitando l'accesso alle notizie tutelate da questo vincolo a un numero estremamente ristretto di soggetti”,* accade spesso che seri problemi si oppongano alla applicazione pratica di questi condivisibili principi.. E' vero che *“il legislatore ha disciplinato anche il rapporto tra segreto di Stato e processo penale, stabilendo che l'esistenza del segreto di Stato impedisce all'Autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzo, anche indiretto, delle notizie sottoposte al vincolo, fermo restando la possibilità per il giudice di ricorrere ad altri strumenti di prova, purché gli stessi non incidano sul medesimo oggetto.”* Ed è vero anche che *“la legge 124/2007 dispone che, nel caso in cui l'opposizione del segreto di Stato determini un contrasto con l'Autorità giudiziaria, a decidere debba essere la **Corte Costituzionale**, organo nei cui confronti il segreto di Stato non può essere mai opposto”*¹⁰ essendo alla Corte affidato il controllo giurisdizionale del Segreto in caso di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Ciononostante le situazioni di contrasto non sono infrequenti. E' perciò preliminare elencare quali sono le acquisizioni probatorie rispetto alle quali si è manifestato il problema del segreto di Stato, per poi verificare quali sono le conseguenze pratiche derivanti dalla apposizione (anche tardiva), o dalla opposizione e conferma del segreto di Stato, in alcune importanti indagini penali.

¹⁰ Le parti in corsivo sono leggibili nel citato sito istituzionale www.sicurezzanazionale.gov.it

Secondo l'esperienza giudiziaria italiana, l'apposizione e/o opposizione del segreto di Stato hanno prevalentemente riguardato e tendenzialmente riguardano:

- 1) **dichiarazioni rese da testimoni e persone informate sui fatti nel corso del loro esame;**
- 2) **dichiarazioni rese da indagati o imputati nel corso del loro interrogatorio;**
- 3) **documenti o atti da acquisire al procedimento;**
- 4) **conversazioni registrate nel corso di intercettazioni telefoniche o comunicazioni tra presenti.**

3.a- Segreto di Stato e dichiarazioni di testimoni e persone informate sui fatti. Segreto di Stato ed esercizio del diritto di difesa degli imputati

La procedura di opposizione del segreto di Stato è disciplinata dall'**art. 202 codice di procedura penale** (d'ora in avanti indicato come "cpp"). Il testo originario di questo articolo è stato modificato dall'art. 40 L. 3 agosto 2007, n.124.

Il **I comma dell'art. 202 cpp** configura un obbligo di astensione dal deporre su fatti coperti da segreto di Stato in capo ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di un pubblico servizio. La circostanza che la norma parli di "deporre" implica che essa sia univocamente diretta ai testimoni o persone informate sui fatti, non invece agli imputati (del resto, l'originario testo di quest'articolo conteneva espressa menzione del suo riferimento anche agli imputati, riferimento che è stato invece cancellato in sede di approvazione del testo finale).

I **commi successivi (II al VI)** descrivono la procedura che si instaura dal momento in cui il testimone **oppone** un segreto di Stato.

Quando ciò accade, il giudice deve informarne il Presidente del Consiglio, al fine di chiedere la **conferma** della sussistenza di quel segreto.

Detto ciò, bisogna analizzare **le conseguenze processuali, a seconda delle possibili risposte fornite dal Presidente del Consiglio:**

- 1) se egli **CONFERMA** – entro il termine di 30 giorni (tale termine è stato ridotto, prima era di 60 gg.) con atto necessariamente motivato – l'esistenza del segreto su quella specifica notizia, all'autorità giudiziaria sarà vietata l'acquisizione e l'utilizzazione anche indiretta delle notizie coperte da segreto. Con la conseguenza che:
 - **il processo si blocca** e il giudice dichiara "*non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato*", **qualora il giudice reputi essenziale, ai fini della definizione del processo, la conoscenza delle notizie così inibite alla sua sfera cognitiva;**
 - **il processo prosegue** in tutti gli altri casi, **non essendo precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, dai documenti e dalle cose coperte da segreto;**
 - **vi è, poi, naturalmente, una terza alternativa, cioè che il giudice ricorra alla Corte Costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato** (ai sensi del comma 7 dell'art. 202 cpp), qualora ritenga che il segreto di Stato sia stato apposto fuori dai casi previsti dalla legge, o al di fuori delle procedure previste o che non sussista sulle notizie e sugli atti che si intendono utilizzare
- 2) se il Presidente del Consiglio **NEGA** la sussistenza del segreto (o non si pronuncia entro il relativo termine di 30 giorni), l'autorità giudiziaria potrà acquisire la notizia e il processo proseguirà senza ulteriori problemi.

E' importante ricordare che la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare più volte che *«l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» non può avere «l'effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la notizia criminis in suo possesso, ed eserciti se del caso l'azione penale», ma solo quello «di inibire all'Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto» (sentenza n. 110 del 1998 ed altre conformi).*

Il segreto di Stato, cioè, impedisce all'Autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione delle notizie sulle quali è apposto (differenziandosi dalle classifiche di segretezza, la cui attribuzione ha natura di atto amministrativo, che non sono opponibili all'Autorità giudiziaria¹¹), ma non costituisce – o non dovrebbe costituire – una ragione di impunità per alcuno, neppure per gli appartenenti ai Servizi di Informazione.

Il comma VII dell'art. 202 del Codice di procedura penale si preoccupa di descrivere, a grandi linee, quali siano le possibili alternative nell'ipotesi in cui, a seguito della conferma della sussistenza del segreto di Stato da parte del presidente del Consiglio, venga sollevato ad opera dell'autorità giudiziaria **conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato**, di fronte alla Corte Costituzionale. Al riguardo, va precisato:

- qualora il conflitto venga risolto nel senso dell'insussistenza del segreto, si stabilisce che il presidente del Consiglio non possa più opporlo con riferimento al medesimo oggetto, sicchè il procedimento potrà proseguire senza ulteriori ostacoli sotto questo profilo;

¹¹ **Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali** (art. 42 co. 3 L. 124/2007).

In proposito, nel sito istituzionale www.sicurezza.gov.it, si legge:

“..sono attribuite dall'originatore dell'informazione, a seconda della gravità del danno che la rivelazione non autorizzata della stessa causerebbe alla sicurezza dello Stato.

Quanto agli effetti, le classifiche:

- **limitano l'accesso** a una determinata informazione ai soli soggetti che abbiano necessità di conoscerla nell'esercizio delle proprie funzioni, conoscano le regole per la sua corretta gestione e conservazione, siano muniti di appropriata abilitazione, tranne nel caso della classifica “riservato”
- **fanno scattare un sistema di misure** – predisposte dall'**Ufficio centrale per la segretezza (UCSe)** del DIS – **per assicurare che la limitazione dell'accesso sia effettivamente realizzata**. A ciascun livello di classifica corrisponde, infatti, una serie di prescrizioni intese ad assicurarne la protezione (sistemi di conservazione, di riproduzione, ecc.). Queste prescrizioni sono proporzionate alla rilevanza dell'interesse tutelato, e quindi tanto più incisive quanto più si sale di livello da riservato a segretissimo
- **non precludono la conoscenza della notizia all'Autorità giudiziaria**. Tuttavia se nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali l'Autorità giudiziaria acquisisce documenti classificati, è tenuta a curarne la conservazione in modo da salvaguardarne la riservatezza, assicurando il diritto delle parti coinvolte nel procedimento a prenderne visione

In casi specifici i documenti possono essere sottoposti a **declassifica**, vale a dire riduzione a un livello inferiore o eliminazione della classifica di segretezza.

La legge 124/2007, infatti, ha introdotto un meccanismo in base al quale la classifica di segretezza viene automaticamente ridotta al livello inferiore – es. da “riservatissimo” a “riservato” – trascorsi cinque anni dalla data della sua apposizione. Dopo ulteriori cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. Questi automatismi non si applicano quando i termini di efficacia del vincolo sono prorogati con provvedimento motivato dall'ente che ha apposto la classifica o dal Presidente del Consiglio dei ministri nel caso di proroga superiore ai quindici anni.

- qualora, invece, il conflitto venga risolto nel senso della sussistenza del segreto, si stabilisce che l'autorità giudiziaria non possa né acquisire, né utilizzare (direttamente o indirettamente) gli atti o i documenti rispetto ai quali il medesimo segreto sia stato opposto.

Infine il **comma VIII dello stesso art. 202 del Cpp** prescrive che il segreto di Stato non può mai essere opposto alla Corte Costituzionale, onde consentire a questa di assumere decisioni pienamente consapevoli.

La conseguenza è che nessun documento potrebbe essere sottratto alla conoscenza della Corte costituzionale, per il conseguente giudizio di legittimità dell'opposizione (e dell'apposizione) del segreto.

L'inopponibilità del segreto implica, inoltre, che la valutazione della Corte non potrà essere limitata al controllo tecnico sulla sussistenza dei presupposti del segreto e della sua opposizione, ma dovrà estendersi a valutare le ragioni dell'opposizione e l'effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali del segreto, cioè la sua indispensabilità per la tutela delle finalità di cui all'art. 39 della legge in esame.

In complesso, il conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale si configura come lo strumento più incisivo di controllo istituzionale sul segreto di Stato. Mentre infatti il potere di controllo attribuito al Parlamento attraverso il COPASIR ha come effetto esclusivamente la messa in moto del meccanismo della responsabilità politica, restando impregiudicato il segreto, quello operato dalla Corte incide molto più in profondità, potendo giungere fino alla soppressione del segreto.

Il problema dell'obbligo dei testimoni di opporre il segreto di Stato si è però arricchito di un altro capitolo. Infatti, in sede di approvazione della L.124/07 il Parlamento ha introdotto nella legge stessa una norma che non era contemplata nel testo originario del Disegno di Legge, cioè **l'art.41**, che così recita al I comma:

*1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto **divieto di riferire** riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato...*

(poi segue la previsione di una procedura sostanzialmente simile a quella già descritta a proposito dell'art.202, che riguarda i testimoni).

Si è discusso se questo divieto riguardasse anche gli imputati e la Corte Costituzionale, con la sentenza che ha risolto nell'aprile del 2009 i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato a proposito del caso Abu Omar (se ne parlerà appresso), **ha dato al quesito una risposta affermativa.**

Tuttavia la legge italiana prevede (art. 51 del Codice Penale) che *“l'esercizio di un diritto..esclude la punibilità”* e poiché il diritto di difesa è riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione, ne deriva che **l'imputato che decide di difendersi in un processo penale violando il segreto di Stato – come affermato in passato dalla Corte Suprema di Cassazione – non sarà per questo punibile.**

Appare pertanto vano, a parere dello scrivente, il tentativo di inibire all'imputato il pieno esercizio del diritto di difesa che il Presidente del Consiglio ha attuato **attraverso l'art. 44 co. 2 del DPCM 1 agosto 2008 recante il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna»** (G.U. del 2 dicembre 2008). La citata norma, come si è detto, è stata abrogata dal conforme art. 45 del DPCM 23 marzo 2011 n. 1, ma questo è stato a sua volta abrogato e leggermente modificato dall'art. 45 (*“Doveri particolari”*) del DPCM 19 maggio 2015 n.3 ove si legge:

“I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio di cui devono essere assunte le dichiarazioni nel corso di un procedimento giudiziario sono tenuti a dare

immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri se ritengono che il loro esame o il loro interrogatorio o ogni altro atto giudiziario cui sono chiamati abbia ad oggetto fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato a norma del regolamento emanato ai sensi dell'art. 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ai sensi della normativa vigente”.

Pare evidente, cioè, ad avviso di chi scrive, che neppure attraverso questa strada, il Presidente del Consiglio potrebbe inibire ad un imputato appartenente all'AiSe o AISi, in contrasto con gli artt. 24 Cost. e 51 C.P., il pieno esercizio del diritto di difesa, sicchè, ove tale imputato violasse il segreto di Stato per difendersi, non sarebbe certo punibile.

E' auspicabile che, su queste considerazioni, possa registrarsi una significativa convergenza con il mondo accademico e con l'Avvocatura penale. Per quanto riguarda gli avvocati, in particolare, è importante tale auspicio poiché, al di là di occasionali strategie e convenienze difensive che possono spingere l'imputato a dichiarare di non poter rispondere a causa del segreto di Stato (mentre – più semplicemente – egli non intende farlo), **appare evidente che non possano essere accettate limitazioni all'esercizio del diritto di difesa.**

3.b- Segreto di stato e documenti o atti

Gli artt. 15 e 16 l. n. 124/2007 hanno rispettivamente introdotto nel cpp **l'art. 256 bis e l'art. 256 ter del Codice di Procedura Penale** che prevedono, per il caso di opposizione del segreto di Stato su documenti, atti o altre cose che l'Autorità Giudiziaria intende acquisire, una disciplina sostanzialmente analoga a quella prima descritta a proposito dell'art.202 cpp. (si veda in particolare l'art. 256 ter cpp).

Infatti, questo è il testo delle due norme:

Art. 256-bis. - (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di Informazione per la sicurezza).

1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza nazionale, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato.

5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».

La norma procedurale in questione, dunque, si riferisce alla ipotesi in cui, nel quadro di un corretto rapporto di leale collaborazione istituzionale, non si verificano ostacoli all'acquisizione dei documenti di interesse giudiziario.

Diversa è invece l'ipotesi presa in considerazione dalla norma seguente che rimanda, come si è detto, alla procedura prevista per l'acquisizione delle prove dichiarative:

«Art. 256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccetto il segreto di Stato). –

1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa oppure conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».

3.c- Segreto di Stato e Intercettazioni telefoniche

Si tratta di un caso tipico di segreto di Stato opponibile dopo la legittima acquisizione di prove.

L'art 28 l. n. 124/2007 ha introdotto infatti l'**art.270-bis del Codice di Procedura Penale** per disciplinare il caso in cui, attraverso intercettazioni telefoniche, siano state acquisite **comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di sicurezza**.

In proposito, la legge non prevede alcun divieto di intercettare le conversazioni di appartenenti ai Servizi, ma stabilisce che, in tal caso, l'Autorità Giudiziaria:

- dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni;
- terminate le intercettazioni, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.

Anche in questo caso, segue una procedura analoga a quella descritta dall'art. 202 cpp.

Nessuna disciplina è, naturalmente, prevista per l'intercettazione di conversazioni private (non attinenti all'ambito lavorativo) degli appartenenti ai Servizi Segreti, che seguono le normali regole in materia di intercettazioni ed è fortunatamente finito su un binario morto il Disegno di Legge di riforma della intercettazioni telefoniche, approvato il 10 giugno del 2009 dalla Camera dei Deputati che avrebbe vanificato la segretezza necessaria per quelle operazioni (si vedano, in proposito, quanto specificato nel par. 9 e, per eventuali approfondimenti, l'Appendice n. 10 al prospetto normativo comparato, allegato al presente documento).

4. LIMITI ALL'APPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO

Il potere di secretazione, come si può ben vedere alla luce della disciplina di legge sin qui illustrata, è suscettibile d'incidere, in via eccezionale, sul pieno esplicarsi di una funzione essenziale dello Stato di diritto quale è la funzione giurisdizionale, con conseguenze anche clamorose in tema di accertamento delle responsabilità per molti reati e rispetto alla tutela dei diritti delle vittime.

L'esercizio del potere attribuito dalla legge al Presidente del Consiglio, per questa ragione, non è affatto “sciolto da qualsiasi vincolo”, ma deve correlarsi alla tutela di un bene costituzionalmente protetto ed essere in qualche modo “controllabile” (come si è visto) e rispettare alcuni divieti e fondamentali principi

4 a - Divieti

L'art. 39 co.11, della legge n.124/2207 (come già l'art. 12 della Legge n. 801/1977 precedentemente in vigore), afferma che in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di devastazione e saccheggio (art. 285 codice penale), di associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), di scambio elettorale politico-mafioso (art.416 ter) e di strage (art. 422 c.p.).

Ai fini che qui interessano – e con particolare riferimento a ciò che si dirà appresso in ordine al caso Abu Omar – è opportuno soffermarsi sulla locuzione “**fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale**” : se è chiaro il significato del riferimento al “terrorismo”, è bene ricordare che l' “ordine costituzionale” è concetto che va ben oltre quella di ordinamento democratico, con cui si individua il mero assetto democratico-parlamentare dell'ordinamento italiano (cioè la forma repubblicana, l'assetto parlamentare etc.).

Come ripetutamente sottolineato dalla Corte Costituzionale, il segreto di Stato mira per vero a tutelare lo Stato comunità e non il Governo e i partiti che lo sorreggono (Corte cost., sentenze nn. 82 del 1976, 86 del 1977 e 110 del 1998), e quindi le strutture istituzionali. Pertanto esso non può essere opposto contro la comunità stessa e in pregiudizio dei «principi supremi» del nostro ordinamento, tra i quali le norme costituzionali che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo (v. la sent. n. 1146 del 1988, ma già prima anche le sentenze nn. 183 del 1973 e 180 del 1974).

In altre parole l'art. 39, comma 11, della legge n. 124 del 2007 mira ad evitare che il segreto di Stato sia apposto in spregio di quell'insieme di principi e di regole che identificano lo Stato costituzionale, i quali così come rifiutano, senza eccezioni, «ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»¹², così altrettanto non possono tollerare che siano effettuati sequestri di persone da tradurre *manu militari* in altri Paesi, per essere ivi interrogate con l'uso, appunto, di violenza fisica o morale.

¹² L'ordinamento costituzionale italiano non solo vieta tali violenze, ma impone anche la punizione di chi si sia macchiato di siffatti reati (art. 13, comma 4, Costituzione)

4 b - Altri principi da osservare nell'apposizione del segreto di Stato : la proporzionalità; la correttezza e lealtà; l'anteriorità dell'atto di apposizione del segreto di Stato (o la irretroattività del medesimo)

Secondo la dottrina, il rispetto del **principio di proporzionalità** impone una distinzione tra informazioni inerenti **modalità organizzative ed operative dei Servizi**, ovvero rapporti di carattere generale e istituzionale con i Servizi stranieri, comprese ovviamente eventuali intese che definiscano linee di condotta condivise, da un lato, e, dall'altro, **condotte concretamente poste in essere dai singoli agenti/imputati** che abbiano avuto incidenza causale sui fatti criminosi, oggetto della pretesa conoscitiva dell'Autorità Giudiziaria.

Le prime devono rimanere riservate. **Le seconde**, invece, devono essere conoscibili dall'autorità giudiziaria, non essendovi alcuna incompatibilità tra garanzia della riservatezza delle istituzioni e conoscibilità delle condotte delittuose poste in essere da singoli soggetti che ad esse appartengono: tali condotte, infatti, proprio per il loro carattere eventualmente illegale, si pongono al di fuori di quella cornice istituzionale che può essere – e deve essere – destinataria di tutela.

Il potere di secretazione, inoltre, importando, nell'interesse alla sicurezza dello Stato una preclusione al pieno esercizio della funzione giurisdizionale – e, quindi, una limitazione all'altrettanto fondamentale interesse alla giustizia – deve essere esercitato in modo **chiaro, esplicito ed univoco**, nell'ottica di una **leale collaborazione tra poteri dello Stato**

Non pare accettabile, dunque, che nell'ambito del provvedimento motivato di apposizione o di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, non sia possibile per l'Autorità Giudiziaria distinguere il discrimine tra fatti conoscibili e fatti secretati. In nome di quel dialogo leale e corretto che dovrebbe improntare i rapporti tra poteri dello Stato, ciò deve essere evitato quale **imprescindibile garanzia** per ciascuno di essi.

Corollario di tale affermazione, ma egualmente importante è **il principio dell'anteriorità della segretezza** (o dell'irretroattività dell'atto di apposizione del segreto di Stato) **rispetto al momento in cui si manifesti l'esigenza conoscitiva dell'Autorità Giudiziaria**

In sostanza il segreto di Stato deve **necessariamente essere apposto prima** dell'acquisizione della notizia/cosa/fonte di prova da parte dell'Autorità giudiziaria e non ex post, con efficacia retroattiva, determinando in tal modo l'inutilizzabilità del materiale probatorio correttamente raccolto.

Unica eccezione a questo criterio, che è anche di ragionevolezza, può essere quella della **dimostrata** impossibilità per l'Autorità competente di apporre il segreto di Stato in momento anteriore alla esigenza conoscitiva dell'Autorità Giudiziaria

4.c- Ancora sui principi da osservare nell'apposizione del segreto di Stato : il rispetto delle Convenzioni e principi internazionali, primo tra tutti il rispetto dei diritti umani

Ove già non lo si ritenesse implicitamente compreso tra i divieti sin qui sommariamente elencati, appare del tutto evidente che mai il segreto di Stato potrebbe essere apposto – ed opposto – su fatti, documenti e notizie in violazione dei doveri derivanti da convenzioni internazionali, primo tra tutti il rispetto dei diritti umani, peraltro imposto all'Italia dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e da altre note convenzioni e dichiarazioni.

Su quest'argomento, vedasi appresso quanto precisato nel commento relativo alla vicenda Abu Omar, sin d'ora dovendosi comunque precisare che il divieto di sottoporre una persona a tortura fa parte dello **jus cogens a livello internazionale**, costituendo l'oggetto della *Convenzione internazionale contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (New York, 10 dicembre 1984)*, il

cui art. 3 dispone che “Nessuno Stato espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura”. A maggior ragione nessuno Stato può rapire – o agevolare il rapimento da altri consumato – di una persona allo specifico scopo di trasferirla in un altro Stato per farla torturare.

5. IL CASO ABU OMAR E IL SEGRETO DI STATO (con cronologia dei passaggi più rilevanti)

E’ opportuno far riferimento, a questo punto, alla nota vicenda giudiziaria relativa al sequestro dell’ex imam della moschea milanese di V.le Jenner, Abu Omar: rappresenta il caso più noto a livello internazionale, almeno negli ultimi 20 anni, in cui l’apposizione del segreto di Stato ad opera di un Governo ha impedito il pieno dispiegarsi della giurisdizione pur di fronte ad una palese violazione dei diritti umani.

Nel caso-Abu Omar, la Procura di Milano ha indagato sul sequestro (avvenuto a Milano il 17 febbraio 2003) dell’ex imam di una moschea di Milano, l’egiziano Hassan Mustafa Osama Nasr, detto appunto “Abu Omar”, pervenendo - attraverso intercettazioni telefoniche, analisi dei tabulati di telefoni mobili, perquisizioni ed altre attività – all’individuazione dei presunti autori materiali ed organizzatori del grave delitto, cioè 26 cittadini statunitensi, nella gran parte agenti della CIA e un maresciallo italiano dei carabinieri (reo confesso).

Ma, nel corso delle indagini emergevano ad un certo punto elementi di responsabilità anche a carico di alcuni alti funzionari del SISMI (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare), tra cui il suo direttore, per avere cooperato con gli americani – secondo il Pubblico Ministero ed i Giudici che hanno emesso provvedimenti restrittivi e disposto il loro rinvio a giudizio, nonché secondo una Corte d’Appello che li ha condannati - nell’organizzazione del sequestro.

Il 16 febbraio del 2007, il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, ritenendo sufficienti gli elementi di prova raccolti a loro carico, disponeva il rinvio a giudizio di tutti gli imputati (compresi gli italiani) fissando per l’8 giugno 2007 l’inizio del pubblico dibattimento dinanzi al Tribunale di Milano.

I gravissimi reati oggetto dell’accusa principale consistevano nella privazione della libertà personale di un cittadino egiziano, presunto terrorista, mediante il suo sequestro e il suo trasferimento illegale in Egitto. Il sequestro avvenne a Milano, il 17.2.2003, nei pressi di una moschea dove l’egiziano – **che godeva in Italia dello status di rifugiato politico** - si recava tutti i giorni. Questi fatti, già di per sé gravissimi e contrari all’ordine costituzionale, vanno però ulteriormente valutati alla luce delle successive vicende concernenti il sequestrato, il quale, ristretto senza accusa alcuna in un carcere egiziano, vi fu “interrogato” per oltre un anno, subendo tortura e violenze fisiche, venendo definitivamente liberato solo quattro anni dopo il sequestro.

Sono fatti che si iscrivono nel più ampio contesto delle c.d. *extraordinary renditions* («consegne speciali»), stigmatizzate a livello ufficiale **sia dal Parlamento Europeo** (risoluzione 2006/2200 del 14 febbraio 2007 «*sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri*» nonché Risoluzione del 10 ottobre 2013 e del 27 febbraio 2014, pure aventi ad oggetto le cd. *extraordinary renditions* ed altre che verranno appresso elencate), **sia dal Consiglio d’Europa** (Rapporti, Risoluzioni e Raccomandazioni, tra cui quelli approvati nel giugno 2006, nel giugno del 2007 ed il 7 settembre 2011), **sia dall’Alto Commissario dell’ONU sulla protezione dei diritti e delle libertà civili nella lotta al terrorismo** con rapporto dell’1 marzo 2013. Si tornerà appresso su atti e risoluzioni internazionali (si veda quanto precisato in par. 6).

Le c.d. «*consegne speciali*» identificano infatti uno dei più discutibili strumenti escogitati dalla Amministrazione statunitense ed attuati dalla CIA, dopo l'11 settembre 2001, per combattere il cosiddetto terrorismo di radice islamica: uno strumento che consiste nella privazione della libertà personale di individui sospettati di terrorismo (non di rado, erroneamente), senza alcuna garanzia giurisdizionale, al fine di trasportarle in paesi terzi - poco sensibili per le garanzie delle persona – e per ivi farli interrogare sotto tortura.

Uno strumento che ha prodotto danni incalcolabili alla lotta al terrorismo, ha favorito il proselitismo di terroristi e che, fortunatamente, è stato ripudiato dall'Amministrazione Obama, come affermato anche dal **Senato degli Stati Uniti, il 9 dicembre 2014, allorchè veniva reso pubblico il rapporto Feinstein di cui pure appresso si dirà.**

Si deve ritenere, comunque, che rapimenti e torture, in quanto contrari ai principi fondanti di ogni democrazia, configurano sempre, come anche il mondo accademico sostiene, «fatti eversivi» dell' «ordine costituzionale» italiano (anche se finalizzati al contrasto del terrorismo) per impedire il cui accertamento non sarebbe «in nessun caso» opponibile il segreto di Stato (così può dedursi dalla sentenza della Corte Cost., n. 86 del 1977, oltre che dai già ricordati art. 12, comma 2 legge 24 ottobre 1977, n. 801 - ora abrogata - e c. 11 dell'art. 39 della legge n. 124/2007 ora vigente).

All'indomani del rinvio a giudizio degli imputati disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, però, il Presidente del Consiglio dei ministri, on.le Romano Prodi, sollevava nel febbraio del 2007 conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato rispetto sia alla Procura della Repubblica di Milano (il 14 febbraio del 2007) che al Giudice per le Indagini Preliminari (il 14 marzo del 2007), lamentando le seguenti menomazioni delle sue attribuzioni costituzionali :

a) la Procura di Milano avrebbe utilizzato a fini di indagine documenti sui quali sarebbe stato opposto il segreto di Stato ai sensi dell'art. 256 c.p.p. o che, comunque, la Procura avrebbe dovuto ritenere coperti da segreto di Stato a prescindere da ogni formale opposizione del medesimo;

b) i pubblici ministeri titolari del procedimento avrebbero esercitato indebite pressioni morali su persone sottoposte ad indagini - così prevaricandole - al fine di ricevere le loro dichiarazioni, affermando, contrariamente al vero, che sui fatti non era stato opposto alcun segreto di Stato o invitandole a violarlo;

c) l'attività di indagine esperita dalla Procura della Repubblica tramite intercettazioni telefoniche di numerose utenze in uso a funzionari ed agenti del SISMI, avrebbe comportato il “disvelamento” dei nominativi di 85 di loro, nonché delle strutture organizzative del servizio. Tali intercettazioni sarebbero state illegali perché autorizzate in violazione della normativa sul segreto di Stato.

Va ricordato che, durante la fase delle indagini, il Presidente Prodi aveva comunicato alla Procura che «sul fatto del sequestro di Abu Omar non esisteva alcun segreto di Stato», presente invece su «qualsiasi rapporto tra servizi italiani e servizi stranieri nel quadro della tutela delle relazioni internazionali» in tema di lotta al terrorismo. Una frase che la Procura non aveva ritenuto di ostacolo all'acquisizione di tutte le prove contro i responsabili del sequestro di Abu Omar. La Procura, infatti, non era interessata alla conoscenza di accordi politici tra Stati o rispettivi Servizi di informazione nella lotta al terrorismo, ma ad un grave reato su cui il Governo aveva negato l'esistenza di segreti di Stato.

Il 12 giugno 2007, comunque, cioè quattro giorni dopo l'inizio del dibattimento di I° grado, la Procura della Repubblica di Milano sollevava a sua volta conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri PRODI in quanto l'apposizione di segreto di Stato sul sequestro Abu Omar appariva contraria ai principi supremi dell'ordinamento e, tra questi, alle norme che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo.

Successivamente, anche un altro Presidente del Consiglio, l'on.le **Silvio Berlusconi**, mentre il dibattimento era in corso, **sollevava il 30 maggio del 2008 conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano** (dinanzi al quale il dibattimento si stava svolgendo), lamentando – quali lesioni delle sue prerogative - sia **la revoca della sospensione del procedimento prima disposta** (in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale sui conflitti sollevati dal Governo Prodi), sia **l'ammissione di prove raccolte e richieste dal PM in violazione del segreto di Stato**. In attesa della decisione della Corte Costituzionale, il Presidente Berlusconi, in data 6 ottobre 2008, alla vigilia delle testimonianze in Tribunale di importanti appartenenti o ex appartenenti al Sismi, faceva notificare loro, nonché a tutti gli imputati facenti parte del SISMI, una nota a sua firma in cui estendeva ulteriormente i confini del segreto di Stato fino a quel momento segnati dalle parole di Prodi: infatti, nel confermare la precedente posizione del governo Prodi (*«sul fatto del sequestro di Abu Omar non esiste alcun segreto di Stato»*), presente invece su *«qualsiasi rapporto tra servizi italiani e servizi stranieri nel quadro della tutela delle relazioni internazionali»*) Berlusconi aggiungeva che *«tale ultima precisazione va confermata e ribadita con conseguente dovere per i pubblici dipendenti in oggetto di opporre il segreto di Stato in relazione a qualsiasi rapporto tra i servizi italiani e stranieri ancorché in qualche modo collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto come 'sequestro Abu Omar'»*. Un lessico non facilmente comprensibile poiché relativo ad affermazioni che apparivano logicamente contraddittorie: da un lato, *“non esiste segreto di Stato sul sequestro di Abu Omar”* e, dall'altro, *“il segreto di Stato esiste sui rapporti tra servizi italiani e stranieri nella lotta al terrorismo anche se riguardanti il sequestro Abu Omar”*.

Tale apparente contraddittorietà induceva il Tribunale di Milano ad interpellare il Presidente del Consiglio, invitandolo a chiarire i dubbi derivanti dalla sua missiva del 6 ottobre 2008: *«perché non può dirsi che su un fatto/reato non esiste segreto e poi non consentire l'accertamento del fatto medesimo in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive»*. Il Presidente del Consiglio confermava la sua precedente posizione ed **il Tribunale di Milano, allora, in data 3 dicembre 2008, sollevava a sua volta conflitto di attribuzione nei suoi confronti** poiché, pur essendosi sforzato di rispettare i limiti derivanti dal segreto di Stato così come apposto dal precedente premier Prodi:

“..è di palmare evidenza che tali limiti, in concreto, appaiono ulteriormente ristretti dalla ultima interpretazione che la presidenza del Consiglio ha inteso dare della formula «rapporti tra servizi segreti italiani e servizi segreti stranieri a fini di contrasto del terrorismo internazionale»... In particolare, deve ritenersi che vi sia stata, da parte della PdC [presidenza del Consiglio], sicuramente una dilatazione della sfera di non conoscibilità dei fatti relativi al reato per cui si procede [...]. L'evidente illogicità di tale dilatazione comporta di conseguenza una estrema difficoltà, sia per il giudice procedente che per le altre parti processuali, di tracciare un limite certo nella ammissibilità delle domande e nella possibilità ».

Il 10 marzo del 2009 la Corte Costituzionale emetteva la sentenza n. 106/2009 con la quale risolveva i cinque conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato connessi alla vicenda Abu Omar: i due sollevati dal Presidente Prodi contro Procuratore e Giudice delle indagini preliminari; quello del

Procuratore della Repubblica contro il Presidente Prodi; quello del Presidente Berlusconi contro il Tribunale di Milano e quello del Tribunale contro il Presidente Berlusconi.

La Corte, con una sentenza che sarebbe stata successivamente criticata nella comunità accademica, riconosceva sia la correttezza dell'operato della Procura che la sussistenza del segreto di Stato nella forma dilatata adottata da Silvio Berlusconi: veniva ribadito, cioè, che la Procura della Repubblica di Milano aveva disposto correttamente intercettazioni telefoniche su utenze di appartenenti ai servizi e altrettanto correttamente aveva esaminato testimoni, interrogato indagati¹³ ed eseguito perquisizione e sequestro di documenti in una sede del Sismi di via Nazionale a Roma. Ma veniva riconosciuta corretta anche la successiva apposizione ed estensione del segreto di Stato da parte dei Presidenti del Consiglio Prodi e Berlusconi con la conseguente inibizione a usare determinate prove o parte di esse, pur se regolarmente acquisite dal PM ed in buona parte circolanti nel web da molto tempo¹⁴. L'individuazione delle prove inutilizzabili era però rimessa al Tribunale sulla base dei principi affermati dalla Corte stessa, che peraltro ribadiva **gli orientamenti giurisprudenziali in tema di segreto di Stato, già espressi in precedenti sentenze** tra i quali il seguente:

«l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» non può avere «l'effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la notizia criminis in suo possesso, ed eserciti se del caso l'azione penale», ma solo quello «di inibire all'Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto» (sentenza n. 110 del 1998).

Ciononostante, ad avviso del Pubblico Ministero, è mancata nella sentenza della Corte, la necessaria ed attesa chiarezza su un punto centrale della controversia, quello relativo all'identificazione di quali rapporti tra Cia e parallelo servizio italiano (il Sismi) fossero coperti da segreto, così che tali rapporti sembravano tutti esserlo. Persino quelli consistenti nel preparare e studiare le modalità di possibile esecuzione del sequestro, che non possono in alcun modo considerarsi scambio di informazioni tra Servizi di paesi alleati.

La Corte trascurava poi che la volontà del presidente del Consiglio Berlusconi, espressa nel novembre del 2005, cui attribuiva valore di prima e originaria apposizione del segreto di Stato, non si era affatto tradotta in atti emessi nei modi e nelle forme normativamente previsti, ma in un documento anch'esso non di facile interpretazione.

Sul piano costituzionale, inoltre, la Corte escludeva il proprio sindacato di costituzionalità sulla motivazione dell'atto di segretazione, confinandola nel terreno dei rapporti politici e rimettendo al

¹³ La Corte Costituzionale ha peraltro affermato che era da considerarsi parzialmente inutilizzabile il solo verbale di incidente probatorio del 30 settembre 2006 (dichiarazioni PIRONI), nonché la relativa richiesta del PM e la relativa ordinanza di ammissione, ma solo nella parte in cui l'incidente "era diretto ad accertare anche circostanze attinenti alle relazioni intercorse tra il Servizio di intelligence italiano e quelli di Stati stranieri", pur se il PM si era riferito alle sole relazioni concernenti il sequestro di persona.

¹⁴ Dalla sentenza della Corte Costituzionale: "Il segreto di Stato, dunque, non ha mai avuto ad oggetto il reato di sequestro in sé, accertabile dall'Autorità giudiziaria competente nei modi ordinari, bensì, da un lato, i rapporti tra i Servizi segreti italiani e quelli stranieri e, dall'altro, gli assetti organizzativi ed operativi del Sismi, con particolare riferimento alle direttive e agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stesso; con la conseguenza, quanto alla fonte di prova in questione, dello "sbarramento" al potere giurisdizionale derivante dalla opposizione e dalla conferma, ritualmente intervenuti, del segreto di Stato."

Comitato di controllo parlamentare (COPASIR) ogni valutazione in merito, pur se la motivazione appare una condizione di legittimità della segretezza e un'indispensabile garanzia del principio di legalità. A sua volta, il **COPASIR** (e prima il CO.PA.CO. – Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti, come era chiamato lo stesso organismo parlamentare fino all'approvazione della Legge n. 124/2007), adottando la sua decisione a vari anni di distanza dall'opposizione, non ha ritenuto di muovere alcun rilievo in ordine al segreto di Stato opposto dal Presidente Prodi.

Veniva anche rigettata la tesi della Procura della Repubblica di considerare il sequestro di Abu Omar come rientrante tra i fatti-reato «eversivi dell'ordine costituzionale», con la conseguenza della inopponibilità del segreto di Stato¹⁵: non venivano valorizzati, ad avviso del Pubblico Ministero, gli elementi pure noti alla Corte – e, comunque, presenti anche nelle Risoluzioni del Parlamento europeo che la Corte aveva citato e dichiarato di condividere – secondo cui il sequestro di Abu Omar non era certo un fatto isolato, ma un episodio inserito in una precisa e dimostrata strategia generale di contrasto del terrorismo, incompatibile con i principi fondamentali di uno Stato democratico e costituzionale oltre che con il diritto internazionale.

Infine, riconoscendosi la **legittimità di un'apposizione tardiva del segreto di Stato su notizie e prove correttamente acquisite**, già utilizzate nelle fasi precedenti del processo e per questo note formalmente alle parti, si determinava il paradosso logico – effettivamente realizzatosi nel caso Abu Omar come lo stesso Tribunale di Milano ha sottolineato nella motivazione della sentenza - di impedire l'utilizzazione processuale di atti ed elementi di prova ampiamente noti perché già depositati e regolarmente acquisiti dalle parti private, posti a fondamento di provvedimenti cautelari, trasmessi alle più diverse autorità ed istituzioni nazionali ed internazionali, resi pubblici dalla stampa nazionale ed internazionale e da molto tempo circolanti nel web.

Notizie e documenti, tra l'altro, che erano stati forniti dal SISMI o da testimoni e indagati appartenenti al SISMI, senza che alcuno avesse mai opposto il segreto di Stato

Chi scrive ha trovato comunque singolare quanto si legge nel paragrafo intitolato “*Extraordinary renditions e segreto di Stato*”, di un libro¹⁶ scritto da un componente della Consulta, il prof. Sabino Cassese (che ha partecipato alla decisione), in cui, a proposito della sentenza in questione, si legge:

“Decisione difficile e tuttavia larghissimamente condivisa. Capacità di distinguere, in modo che l'attività dei giudici non sia impedita, ma nello stesso tempo venga rispettato il segreto di Stato. L'impressione è che i giudici milanesi potevano continuare senza bisogno di impiantare la questione di costituzionalità. Dunque una questione a scopo di contestazione. E che i servizi segreti siano disorganizzati, mal coordinati, in briciole. Tuttavia, è vero che, se segreto di Stato deve esserci, esso va rispettato”.

In realtà:

- a) la decisione della Consulta non riguardava affatto questione di legittimità costituzionale di una norma, ma un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato;

¹⁵ Nonostante la condivisione delle affermazioni del Parlamento Europeo, **la Corte ha infatti osservato** – ai fini che qui interessano e tralasciando altri argomenti attinenti la specifica vicenda - **che un singolo atto, per quanto grave, non può essere ritenuto eversivo dell'ordine costituzionale se non è idoneo a disarticolare le Istituzioni democratiche** (non ha pertanto rilevato la esistenza di una violazione dei “principi supremi”- tra cui i diritti inviolabili dell'uomo - ai fini dell'integrazione di un fatto eversivo dell'ordine costituzionale in quanto il sequestro Abu Omar è stato giudicato un episodio isolato)

¹⁶ “*Dentro la Corte – Diario di un giudice costituzionale*” (Il Mulino, 2015), pag. 114

- b) il conflitto non era stato certo “*impiantato*” dalla Procura di Milano ma dai Presidenti del Consiglio dei Ministri Monti e Letta (come in precedenza avevano fatto Prodi e Berlusconi) ;
- c) nessuno “scopo di contestazione” aveva mosso la Procura, ma solo il rispetto dei propri doveri derivanti da separazione dei poteri, dell’indipendenza del PM, dell’obbligatorietà dell’azione penale e della necessaria tutela dei diritti fondamentali delle persone (anche se criminali).

Nello stesso libro, invece, il prof. Cassese non commenta la sentenza n. 24/2014, di cui si dirà appresso, emesso dalla Consulta quando ancora ne era componente.

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, dunque, il Tribunale Monocratico di Milano ha dovuto di conseguenza decidere, per ogni atto del procedimento, se esso fosse in tutto o in parte travolto dal segreto e dalla inutilizzabilità secondo i generici parametri della Corte Costituzionale. E’ così pervenuto a conclusioni sul punto non condivise dal PM: ha ritenuto inutilizzabili alcune delle prove acquisite al dibattimento, dichiarando in sentenza di essere stato “*costretto*” ad osservare “*i dettami della Corte*”, anche se “*ne avrebbe fatto volentieri a meno se solo avesse potuto seguire i dettami della propria coscienza professionale e della propria volontà conoscitiva*”. Per questa ragione, cioè a causa di quest’anomala estensione del segreto di Stato, **il 4 novembre del 2009, il Tribunale di Milano ha, da un lato, condannato a pene tra i cinque e gli 8 anni ventitre imputati americani e, dall’altro, ha dichiarato “non doversi procedere” nei confronti di cinque funzionari del SISMI, imputati di concorso nel sequestro di persona di Abu Omar perché “l’azione penale, per quanto legittimamente iniziata, non può essere proseguita per l’esistenza del segreto di Stato** apposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e confermato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2009”. Un inciso – quello dell’ “**azione penale legittimamente iniziata**” – che significa logicamente e giuridicamente che vi erano prove sufficienti per chiedere il rinvio a giudizio di quegli imputati. Altri due appartenenti al SISMI venivano condannati a tre anni di reclusione per favoreggiamento, mentre un maresciallo dei carabinieri reo confesso della partecipazione materiale al sequestro aveva già chiesto ed ottenuto, in base ad una procedura speciale, l’applicazione di una pena concordata con l’Accusa di poco inferiore ai due anni di reclusione. Dichiarava, infine, non doversi procedere a carico di tre americani della Cia, investiti di funzioni diplomatiche, in ragione della immunità diplomatica di cui avrebbero goduto (questa decisione, come si dirà, sarebbe stata ribaltata in appello).

Il PM proponeva appello il 18 marzo 2010, non solo contro la concessione delle attenuanti generiche agli americani condannati e contro la decisione di riconoscere a tre di loro la immunità diplomatica, ma anche avverso la sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati italiani del SISMI a causa del segreto di Stato. Riteneva infatti che alcune prove, sufficienti a suo avviso per la condanna degli imputati in questione, non potessero considerarsi coperte dal segreto di Stato. **La tesi del pubblico ministero di primo grado veniva fatta propria dal Procuratore generale che chiedeva l’accoglimento del suddetto appello** e la condanna anche del Direttore del SISMI, gen. Pollari, e degli altri quattro funzionari italiani imputati.

Il 15 dicembre 2010, la Corte d’Appello di Milano- III Sezione d’appello emetteva la sentenza d’appello

- a) accoglieva l’appello del PM per i ventitre americani, revocando le attenuanti generiche ed aumentando la pena di due anni per tutti¹⁷;

¹⁷ La posizione dei tre americani cui era stata riconosciuta la immunità diplomatica veniva separata dal processo principale per errori nella notifica di atti, ma il processo a loro carico, ripreso dinanzi alla Corte d’Appello di Milano – Sez. III, si

- b) confermava la condanna dei due imputati del Sismi per favoreggiamento, sia pure riducendo la pena di mesi quattro;
- c) confermava la sentenza di n.d.p. per i cinque imputati del Sismi che rispondevano di concorso nel sequestro **in ragione del segreto di Stato sulle prove che li riguardavano.**

Il Procuratore generale, però, non si “rassegnava” e in data 29.4.2011, proponeva ricorso per Cassazione avverso la pronuncia di cui alla lett. “c” (sentenza di non doversi procedere a causa del segreto di Stato per i cinque imputati del Sismi).

In data 19.9.2012, la Corte di cassazione – V Sez. Penale, accoglieva il ricorso del P.G. disponendo nuovo giudizio d’appello nei confronti dei cinque imputati italiani del SISMI accusati di concorso nel sequestro, per il resto confermando e rendendo definitiva la sentenza di appello di condanna dei 23 imputati americani e dei due italiani del Sismi accusati di favoreggiamento.

Di seguito, in sintesi, le ragioni per cui la Corte di cassazione, interpretando i principi affermati dalla Consulta nella sentenza n. 106/2009, ha ritenuto errate giuridicamente le decisioni dei precedenti giudici di merito.

La Corte Suprema ha innanzitutto ricordato, in via generale (p. 114 s. sent. Cass.), che *“la disciplina del segreto di Stato mira a tutelare l’interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza ed alla sua stessa sopravvivenza”*, come precisato dalla normativa in materia di segreto e come ribadito da varie pronunce della Corte costituzionale, aggiungendo che *“non può essere precluso all’Autorità giudiziaria di procedere all’accertamento dei fatti costituenti reato, ma possono essere inibite alla stessa l’acquisizione e l’utilizzazione di notizie coperte da segreto”*.

Nel caso Abu Omar - ha detto la Corte di cassazione - si erano sviluppate dinamiche “anomale”, in quanto “gli ufficiali ed agenti del servizio di sicurezza non hanno opposto immediatamente il segreto di Stato all’Autorità giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, ma soltanto ... nella fase della istruttoria dibattimentale”: gli imputati, infatti, avevano già reso dichiarazioni nel momento in cui erano stati interrogati in sede di indagini preliminari; allo stesso modo non era stato opposto alcun segreto da parte del Direttore del SISMI quando era stata eseguita una perquisizione, con successivo sequestro di documenti, presso la sede del servizio di via Nazionale a Roma; solo successivamente gli stessi documenti erano stati trasmessi dal SISMI alla Procura di Milano con parti “omissate”, perché coperte da segreto.

La Corte ha poi sottolineato che “...la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso del processo ha elaborato varie note di apposizione o di conferma del segreto che in parte hanno mostrato di volere ampliare l’estensione dell’area coperta da segreto”, come se non fossero chiari fin dall’inizio la natura del processo e le fonti di prova da acquisire, *“ed in altra parte hanno continuato a ribadire gli originari limiti dello sbarramento opposto”*.

In questo contesto la Corte Suprema ha individuato innanzitutto i confini delineati dalla Corte costituzionale con la sentenza 106/’09, risolutiva dei proposti conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, ricordando che, secondo tale sentenza, nel caso di specie ***“il segreto di Stato non ha mai avuto ad oggetto il reato di sequestro in sé, pienamente accertabile dall’Autorità giudiziaria competente nei modi ordinari, bensì, da un lato, i rapporti tra il servizio segreto italiano e quelli stranieri e, dall’altro, gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI, con particolare riferimento alle direttive e***

concludeva, l’1 febbraio 2013, con sentenza che, in accoglimento dell’appello del PM, escludeva l’immunità diplomatica e, quindi, condannava i tre imputati. La sentenza è diventata definitiva l’11 marzo 2014, in quanto confermata dalla Corte di cassazione.

agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore”, pur se gli stessi “fossero in qualche modo collegati al fatto di reato”.

E' stata perciò ritenuta erronea l'affermazione del Tribunale (avallata dalla sentenza della Corte d'Appello poi annullata), secondo cui le modalità di opposizione del segreto avrebbero garantito agli agenti del SISMI *“di godere di una immunità di tipo assoluto a livello processuale e sostanziale”* e si è invece ribadito che *“la finalità della legge e della opposizione o conferma del segreto non è quella di garantire l'immunità penale per eventuali atti illegali compiuti dagli agenti dei Servizi”.*

La Corte di cassazione ha dunque ribadito che il segreto non può coprire, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'operato di singoli funzionari “che abbiano agito al di fuori delle proprie funzioni”, e dunque “la condotta illegale posta in essere da singoli agenti del servizio che abbiano partecipato a titolo individuale ad una operazione della CIA”, ma solo operazioni debitamente disposte o autorizzate dal Direttore del Servizio, e che rientrino nelle finalità istituzionali dello stesso.

Tale ultima ipotesi – ha affermato la Corte Suprema - non ricorre nel caso di specie, perché il *Presidente del Consiglio ha proclamato “l'assoluta estraneità sotto ogni profilo del Governo e del SISMI a qualsivoglia risvolto riconducibile al sequestro ... Abu Omar”*, estraneità ribadita poi anche dal Direttore Pollari dinanzi al Parlamento Europeo; senza contare che *“mai il SISMI avrebbe potuto partecipare ad una azione illegale che era del tutto estranea alle finalità istituzionali del SISMI non potendosi far rientrare nelle predette finalità condotte dirette a privare della libertà personale, senza alcun provvedimento dell'Autorità giudiziaria, persone allo scopo, per di più, di trasferirle in luoghi ove poterle interrogare sottoponendole a torture”* (cfr. pag. 122-123 sent. Cass.).

Pertanto – ha concluso la Corte - non è stato apposto (né poteva esserlo) alcun segreto sulle fonti di prova afferenti a singole condotte criminose, poste in essere da agenti del SISMI al di fuori dei loro doveri funzionali, poiché il segreto riguardava i rapporti tra Servizi italiani e stranieri e gli scambi di informazioni e gli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni, *“dovendosi intendere per <operazioni> le azioni legittimamente approvate dai vertici del SISMI”* (cfr. pag. 124 sent. Cass.).

In definitiva non è *“sufficiente la qualità di agente del SISMI per opporre il segreto, perché ... il segreto e la sua opposizione/apposizione non mirano a garantire l'immunità di chi il segreto opponga, ... ma a tutelare beni costituzionalmente rilevanti quali l'integrità dello Stato, le buone relazioni internazionali ecc.”* (v. pag. 200 sent. Cass.).

La Corte di cassazione ha poi affrontato anche il problema dell'**apposizione tardiva del segreto**, osservando che la legge non dice nulla di specifico *“in ordine alla possibilità di opporre ed apporre il segreto quando ... ciò che era destinato a rimanere segreto sia stato già ampiamente divulgato”.*

Secondo la Cassazione, questa è stata anche la conclusione della Corte costituzionale, che non ha stabilito che l'apposizione tardiva del segreto rende inutilizzabili gli atti già acquisiti, ma si è limitata ad affermare che l'opposizione e/o apposizione tardiva *“non può risultare indifferente rispetto alle ulteriori attività dell'autorità giudiziaria”*; perciò il giudice di merito dovrà verificare (come ha stabilito la Corte costituzionale riguardo ai documenti sequestrati all'esito della perquisizione presso la sede del SISMI) se anche per altri atti o documenti sia necessario adottare *“accorgimenti particolari”* per impedire l'ulteriore divulgazione del segreto, quando questa possa ancora essere dannosa per gli interessi protetti, *“fermo restando che gli atti già legittimamente assunti non possono essere ritenuti inutilizzabili ai fini del giudizio”* (cfr. p. 128-129 sent. Cass.).

Fin qui, ai fini del tema qui in trattazione, le ragioni dell'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e dell'annullamento della sentenza d'Appello del 15 dicembre 2010 (sul punto conforme a quella di primo grado del 4 novembre 2009).

In data 28.1.2013, pertanto, dinanzi alla Corte d'Appello – Sez. IV, iniziava il processo di rinvio a carico dei cinque funzionari del SISMI imputati di concorso nel sequestro di Abu Omar. I difensori producevano subito la dichiarazione riguardante la conferma del segreto di Stato anche da parte del “premier tecnico” MONTI con inibizione alla A.G. ad usare prove coperte dal segreto stesso. Venivano pure proposte nuove eccezioni, istanze di rinnovazione del dibattimento e istanza di sollevare eccezione di incostituzionalità dell'art. 202 cpp e 41 L. 124/2007. Ma i giudici della Quarta Sezione della Corte d'Appello di Milano respingevano tutte le istanze ed eccezioni e, infine, il 12 febbraio 2013, condannavano per il sequestro di Abu Omar, del 17 febbraio del 2003 (dunque a dieci anni di distanza dal fatto), l'ex “numero uno” del Sismi, Nicolò Pollari, a dieci anni di reclusione, Marco Mancini a nove anni e altri tre funzionari del SISMI a sei anni¹⁸: il segreto di Stato non poteva rendere inutilizzabili le prove raccolte a loro carico. Gli imputati condannati proponevano ricorso per Cassazione.

La Corte d'Appello, dunque, disattendeva, nel giudizio di rinvio, le ragioni che in precedenza erano state ritenute ostative alla condanna e ciò grazie ai principi affermati dalla Corte di cassazione. Del resto – osservava la Corte d'Appello - sarebbe una mera affermazione di principio, vuota di significato, sostenere (come fa la normativa vigente in materia di segreto e come ha più volte ribadito la Corte costituzionale) che l'A.G. possa accertare liberamente il fatto-reato in modo indipendente dalla fonte segretata, se poi bastasse invocare il segreto di Stato ed estenderlo al di là dei limiti consentiti, per garantirsi l'impunità.

L' 8 febbraio 2013, comunque, il Consiglio dei Ministri del Governo Monti aveva deliberato, sulla base del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, di sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Corte di cassazione per l'annullamento della sentenza n. 46340/12 nella parte in cui avrebbe contenuto – secondo l'assunto - statuizioni che incidono sulla sfera di competenza riservata al Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato, e nei confronti della Corte di appello di Milano, Giudice del rinvio, per l'annullamento degli atti già adottati in esecuzione della predetta sentenza e, in particolare, dell'ordinanza in data 28 gennaio 2013, con la quale era stata disposta l'acquisizione al procedimento di verbali che avrebbero contenuto riferimenti a fatti o circostanze da ritenersi coperti dal segreto di Stato prima apposto e poi opposto e confermato dai precedenti Presidenti del Consiglio pro-tempore¹⁹.

Il 24 maggio 2013, anche il Consiglio dei Ministri presieduto da Enrico Letta deliberava di sollevare il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la sentenza del 12.2.2013 della Corte d'Appello di Milano – Sez. IV Penale di condanna di Pollari Nicolò + 4. L'atto veniva depositato il 3 luglio 2013

¹⁸ Il sostituto pg di Milano, Piero De Petris, aveva chiesto dodici anni per Pollari, dieci anni per Mancini e otto anni per gli altri tre funzionari del SISMI.

¹⁹ E' stato qui riprodotto, quanto a questo conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il comunicato stampa ufficiale dell'8.2.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dunque: in successione e nell'ordine, i Governi Prodi, Berlusconi, Monti e Letta si sono trovati d'accordo sull'apposizione ed applicazione estensiva del segreto di Stato nel caso Abu Omar e sui suoi ampi confini, nonché nel sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del PM e di tutti i vari giudici che si sono occupati della vicenda (cioè Giudice per le Indagini Preliminari, Tribunale, Corte d'Appello di Milano e Corte di cassazione) !

I Presidenti Monti e Letta, in particolare, nonostante la Consulta avesse in precedenza rimesso ai giudici la individuazione delle prove utilizzabili perché non coperte da segreto di Stato e nonostante la Corte di cassazione avesse attentamente e motivatamente operato tale cernita (con adeguamento da parte della IV Sez. Corte d'Appello ai criteri e principi enunciati dalla Corte di cassazione), hanno ritenuto che fossero state utilizzate per la condanna degli appartenenti al SISMi prove coperte da segreto di Stato.

Il 14 gennaio 2014 interveniva la discussione pubblica dinanzi alla Corte Costituzionale sui due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dai Presidenti del Consiglio dei Ministri Monti e Letta ed il 10 febbraio 2014 la Corte Costituzionale decideva in conseguenza con deposito della sentenza in data 13 febbraio 2014. La sentenza della Corte Costituzionale accoglieva i due ricorsi dei citati Presidenti del Consiglio dei Ministri:

Sentenza **24/2014**

Giudizio

Presidente SILVESTRI - Redattore GROSSI

Udienza Pubblica del **14/01/2014** Decisione del **10/02/2014**

Deposito del **13/02/2014** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito della sentenza della Corte di cassazione - Sez. 5.a penale - del 29/11/2012, n. 46340; delle ordinanze della Corte d'Appello di Milano - Sez. 4.a penale - del 28/01/2013 e del 04/02/2013; della sentenza della Corte d'Appello di Milano - Sez. 4.a penale - del 12/2/2013 dep. il 03/04/2013, n. 985.

DISPOSITIVO:

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara

- 1) che non spettava alla Corte di cassazione annullare – con la sentenza n. 46340/12 del 19 settembre 2012 – il proscioglimento degli imputati Pollari Nicolò...*omissis* (*seguono nomi degli altri quattro funzionari poi condannati*)..., nonché le ordinanze emesse il 22 ed il 26 ottobre 2010, con le quali la Corte d'appello di Milano aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche al fatto storico del sequestro in questione;
- 2) che non spettava alla Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, ammettere – con l'ordinanza del 28 gennaio 2013 – la produzione, da parte della Procura generale della Repubblica presso la medesima Corte, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini da ...*omissis* (*seguono nomi dei quattro funzionari del SISMi poi condannati, diversi dal Pollari*)...– atti dei quali era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte

della stessa Corte d'appello con le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, poi annullate dalla Corte di cassazione con la sentenza innanzi indicata;

- 3) che non spettava alla Corte d'appello di Milano – in riferimento alla ordinanza pronunciata il 4 febbraio 2013 – omettere l'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari *...omissis (seguono nomi degli altri quattro funzionari poi condannati)*... nel corso della udienza dello stesso 4 febbraio 2013, invitando il Procuratore generale a concludere e a svolgere la sua requisitoria con l'utilizzo di fonti di prova coperte da segreto di Stato;
- 4) che non spettava alla Corte d'appello di Milano – in relazione alla sentenza n. 985 del 12 febbraio 2013 – affermare la penale responsabilità degli imputati Pollari Nicolò *...omissis (seguono nomi degli altri quattro funzionari poi condannati)*..., in ordine al fatto-reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla relativa vicenda, concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione;
- 5) che non spettava alla Corte d'appello di Milano emettere la sentenza innanzi indicata sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari – di cui era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d'appello con le ricordate ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 – senza che si fosse dato corso all'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli anzidetti imputati nel corso della udienza del 4 febbraio 2013, essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato;
- 6) che spettava alla Corte d'appello di Milano non sospendere il procedimento penale a carico degli imputati Pollari...*omissis (seguono nomi degli altri quattro funzionari poi condannati)*...in pendenza del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
annulla, nelle corrispondenti parti, la sentenza della Corte di cassazione e quella della Corte d'appello di Milano, innanzi indicate, nonché le ordinanze anzidette, anch'esse nelle rispettive parti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014.

F.to : Gaetano SILVESTRI, Presidente, Paolo GROSSI, Redattore, Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014.

Nella sentenza della Corte Cost.le n. 24/2014, si legge la seguente affermazione:

“...omissis...In tale prospettiva, quindi, pare arduo negare che la copertura del segreto – il cui effettivo ambito non può, evidentemente, che essere tracciato dalla stessa autorità che lo ha apposto e confermato e che è titolare del relativo munus – si proietti su tutti i fatti, notizie e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna corporis di carattere organizzativo e operativo, nonché i rapporti con i Servizi stranieri, anche se riguardanti le renditions ed il sequestro di Abu Omar. Ciò, ovviamente, a condizione che gli atti e i comportamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela della sicurezza dello Stato.”

Il 24 febbraio 2014 (dopo il rinvio dal 16.12.2013 richiesto dai difensori dei ricorrenti), conseguentemente, la Corte di cassazione – Sez. I^a penale, pronunciando (sent. n. 249/2014) sul ricorso proposto da Pollari Nicolò, Mancini Marco e altri tre funzionari del SISMI avverso la sentenza del 12.2.2013 di condanna della Corte d’Appello di Milano – Sez. IV Penale, annullava senza rinvio la predetta sentenza poiché “per l’esistenza del segreto di Stato, l’azione penale non poteva essere proseguita”, contro i predetti cinque imputati. La motivazione veniva depositata il successivo 16 maggio 2014: essa contiene pesanti critiche alla decisione della Corte Costituzionale quale quella secondo cui la “pronuncia” della Corte Costituzionale è “decisamente innovativa...sia nel panorama generale della giurisprudenza della Consulta, in relazione ai precedenti in materia, in quanto ... sembra abbattere alla radice la possibilità stessa di una verifica di legittimità, continenza e ragionevolezza dell’esercizio del potere di segretazione ...con compromissione del dovere di accertamento dei reati da parte dell’autorità giudiziaria, che inevitabilmente finisce per essere rimessa alla discrezionalità della autorità politica -il che non può non indurre ampie e profonde riflessioni che vanno al di là del caso singolo-, sia nella concreta incidenza nel presente procedimento, posto che esso si era mosso finora proprio e fedelmente sulla strada tracciata dalle precedenti pronunce, di diverso segno, emesse nello specifico dalla stessa Corte Costituzionale”.

Le riserve formulate dalla Corte di cassazione sono condivisibili, poiché la pronuncia della Corte Costituzionale sembra affermare che, purchè agiscano con finalità di tutela della sicurezza nazionale, gli appartenenti ad Agenzie di Informazione potrebbero violare altri principi costituzionali, partecipando ad, es., a “renditions” e ad operazioni come il sequestro di Abu Omar. Ed il segreto di Stato su tali condotte può essere legittimamente apposto.

Tornando all’esito del procedimento, mentre gli imputati italiani appartenenti o appartenuti al SISMI sono stati oggetto di tale definitiva sentenza di non doversi procedere, **tutti i 26 imputati statunitensi sono stati definitivamente condannati per concorso nel sequestro di persona di Abu Omar: 23 con sentenza della Corte di cassazione – V Sez. Penale del 19.9.2012** che confermava quella della Corte d’Appello di Milano – III Sezione del 15.12.2010 (con cui erano stati comminati 9 anni di reclusione a Robert Lady Seldon e 7 a tutti gli altri) e **gli ultimi 3 con sentenza dell’11 marzo 2014 della Corte di cassazione – Sez. V^a penale** che confermava quella della Corte d’Appello di Milano – IV Sezione dell’1.2.2013 (con cui erano stati comminati 7 anni di reclusione a Jeffrey Castelli e 6 agli altri 2). **In particolare, la Corte di cassazione, con tale ultima decisione, ribadiva l’insussistenza di qualsiasi immunità diplomatica .**

Con la citata sentenza dell’11 marzo 2014, poteva dirsi concluso l’iter processuale italiano della vicenda legata al sequestro di Abu Omar di oltre 11 anni addietro.

Ma non era concluso quello della procedura apertasi con il ricorso di Abu Omar e di sua moglie dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo che si sarebbe concluso il 23 febbraio 2016 con una dura condanna del Governo italiano per gravi violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e con pesanti critiche alla Corte Costituzionale e a due Capi dello Stato italiano.

Prima di descrivere tale ulteriore ed importante sviluppo della vicenda, appare opportuno, però, elencare la lunga serie di solenni **Risoluzioni e Delibere, nonché di dettagliati rapporti approvati da Consiglio d’Europa, dal Parlamento Europeo ed altre Istituzioni internazionali contenenti condanne della pratica delle extraordinary renditions, delle connesse torture e dell’uso del segreto**

di Stato. Ciò sarà utile per ulteriormente porre in evidenza l'anomalia del contrastante silenzio delle Istituzioni italiane.

6. RISOLUZIONI, RELAZIONI, RAPPORTI IN TEMA DI EXTRAORDINARY RENDITIONS, PRIGIONI SEGRETE E ABUSO DEL SEGRETO DI STATO APPROVATE DA PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO D'EUROPA, NAZIONI UNITE, SENATO AMERICANO ED ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

Questo l'elenco delle risoluzioni, relazioni e rapporti in questione:

- **12 giugno 2006**: il **Relatore speciale del Consiglio d'Europa Dick Marty** che, attraverso contatti con varie autorità giudiziarie europee, aveva provato a far luce sull'agghiacciante fenomeno delle renditions, nel rapporto del 12 giugno 2006 (Doc. n. 10957), criticava il Governo italiano allora in carica che *“non ha considerato necessario chiedere alle autorità statunitensi spiegazioni sulle operazioni eseguite da propri agenti”*, con riferimento al caso Abu Omar;
- **20 dicembre 2006**, l' **Assemblea Generale delle Nazioni Unite** adottava la **“Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata”**, ratificata e resa esecutiva in Italia solo con L. 29 luglio 2015, n. 131 ;
- **14 febbraio 2007**: il **Parlamento Europeo** approvava a larghissima maggioranza una **risoluzione con cui, condannando la prassi delle cd. extraordinary renditions, esprimeva il suo apprezzamento per le indagini della Procura di Milano, deplorava la passività del Governo Italiano** - che non aveva inteso rispondere all'invito ad inviare il Sottosegretario competente a rispondere alle domande della Commissione che indagava sui sequestri e sui voli e prigionieri illegali della CIA - e **lo invitava a collaborare con l'A.G.**;
- **27 giugno 2007**: il **Consiglio d'Europa** (che già aveva approvato una risoluzione ed una raccomandazione), **sulla base del rapporto del 7.6.07 del Presidente della Commissione Affari Legali e Diritti Umani, sen. Dick Marty, approvava una Risoluzione (n. 1562) ed una Raccomandazione (n. 1801) che inequivocabilmente condannavano la prassi delle cd. extraordinary renditions e l'uso del segreto di Stato per coprire così gravi violazioni dei diritti umani.** Nel rapporto – Marty, inoltre, il Governo italiano veniva aspramente criticato per gli ostacoli frapposti alla indagine della magistratura italiana. Nella Risoluzione si esprimeva anche preoccupazioni per le azioni avviate contro i pubblici ministeri di Milano (che all'epoca erano sottoposti a procedimento penale – poi archiviato dal competente giudice di Brescia – per violazione del segreto di Stato).
- **5 novembre 2008**: nel corso di una udienza del processo per il sequestro Abu Omar, all'epoca in corso dinanzi al Tribunale di Milano, **il sen. Marty del Consiglio d'Europa, esaminato come testimone, sottolineava l'assenza di qualsiasi collaborazione e risposta da parte del Governo PRODI.**
- **19 febbraio 2009**, il **Parlamento Europeo** approvava una nuova **Risoluzione** con cui, tra l'altro, **dopo avere stigmatizzato “l'imposizione del segreto di Stato da parte di alcuni governi sulle informazioni relative alle indagini concernenti le consegne, come avvenuto in**

Italia, dove i procedimenti sulla consegna di Abu Omar sono attualmente sospesi in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla legittimità dell'invocazione del segreto di Stato”, “invita gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a dare piena attuazione alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua relazione sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri (n.d.r.: quella del 14.2.2007) e a contribuire all'accertamento della verità avviando indagini o collaborando con gli organi competenti, divulgando e fornendo tutte le informazioni pertinenti e garantendo un efficace controllo parlamentare sull'operato dei servizi segreti” .

- **7 settembre 2011: Intervento del Consiglio d'Europa.** Il 7 settembre 2011, il Relatore speciale Dick Marty, nel Rapporto **sull'abuso del segreto di Stato** e della sicurezza nazionale, evidenziava l'utilizzo di questo strumento, nei casi di *extraordinary renditions*, che non permette di ottenere informazioni su pratiche contrarie ai diritti umani

- **3 maggio 2012: La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo,** nel rapporto del 3 maggio 2012 sul presunto trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della Cia (relatore Hélène Flautre), sottolineava che nei confronti di questa pratica, che costituisce una violazione anche della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **le autorità nazionali si erano trincerate dietro il segreto di Stato**, così non rispettando l'obbligo positivo imposto dal diritto internazionale di investigare sulle violazioni dei diritti umani.

- **13 dicembre 2012: la Corte europea dei diritti dell'uomo,** nel caso *El-Masri contro Repubblica federale di Macedonia* (ricorso n. 39630/09, *Affaire El-Masri c. L'EX République Yougoslave de Macédoine*), affermava, in sostanza, che gli Stati che hanno contribuito ai casi di *extraordinary renditions* sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Per la Grande Camera, lo Stato in causa, infatti, ha violato la Convenzione e, in particolare, gli articoli 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 13 (diritto alla tutela giurisdizionale effettiva).

- **1 marzo 2013 : l'Alto Commissario ONU** sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo Ben Emmerson, nel rapporto annuale presentato il 1° marzo 2013 (A/HRC/22/52), sottolineava la necessità che gli Stati assicurino il diritto alla verità e che questo non sia compromesso “perpetuando l'impunità di pubblici ufficiali implicati in crimini” tra i quali le *extraordinary renditions*. Il diritto alla verità – precisava Emmerson – è annientato dai comportamenti dei Governi che hanno ingiustificatamente invocato **il segreto per ragioni di sicurezza nazionale.**

- **10 ottobre 2013: il Parlamento europeo approvava un'altra risoluzione sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA e:**
 - *vista la sentenza del settembre 2012 con cui la Corte suprema di Cassazione italiana ha confermato la condanna di 23 cittadini statunitensi coinvolti nel rapimento di Abu Omar nel 2003, tra cui l'ex capo centro della CIA a Milano Robert Seldon Lady, condannato a nove anni*

di reclusione, – vista la decisione del febbraio 2013 con cui la Corte d'appello di Milano ha condannato altri tre agenti della CIA, che in precedenza si riteneva fossero protetti da immunità diplomatica, a pene detentive da sei a sette anni; vista la decisione con cui la medesima Corte ha condannato anche Nicolò Pollari, ex direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), a dieci anni di reclusione, l'ex vicedirettore del SISMI, Marco Mancini, a nove anni e tre agenti del SISMI a sei anni ciascuno;
– vista la decisione del 5 aprile 2013 con cui il Presidente della Repubblica italiana ha concesso la grazia al colonnello americano Joseph Romano, condannato in Italia per la sua partecipazione al rapimento ivi eseguito ai danni di Abu Omar²⁰;

²⁰ **Questo il testo del comunicato stampa del Quirinale del 5.4.2013, a proposito della grazia concessa dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Joseph Romano** (in corsivo e tra virgolette, i brani tratti dal Comunicato, cui seguono, alcuni brevi commenti)

A) *“Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ai sensi dell'articolo 87, comma 11, della Costituzione, ha oggi concesso la grazia al colonnello Joseph L. Romano III, in relazione alla condanna alla pena della reclusione e alle pene accessorie inflitta con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 15 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 19 settembre 2012.*

La decisione è stata assunta dopo aver acquisito la documentazione relativa alla domanda avanzata dal difensore avvocato Cesare Graziano Bulgheroni, le osservazioni contrarie del Procuratore generale di Milano e il parere non ostativo del Ministro della Giustizia”.

B) *“A fondamento della concessione della grazia, il Capo dello Stato ha, in primo luogo, tenuto conto del fatto che il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, subito dopo la sua elezione, ha posto fine a un approccio alle sfide della sicurezza nazionale, legato ad un preciso e tragico momento storico e concretatosi in pratiche ritenute dall'Italia e dalla Unione Europea non compatibili con i principi fondamentali di uno Stato di diritto”.*

C) *“D'altra parte, della peculiarità del momento storico dà conto la stessa sentenza della Cassazione che, pur escludendo che il Romano - come gli altri imputati americani - potesse beneficiare della causa di giustificazione dell'aver obbedito all'ordine delle Autorità statunitensi, ha però ricordato "il dramma dell'abbattimento delle torri gemelle a New York e il clima di paura e preoccupazione che rapidamente si diffuse in tutto il mondo"; e ha evidenziato "la consapevolezza che ben presto maturò di reagire energicamente a quanto accaduto e di individuare gli strumenti più idonei per debellare il terrorismo internazionale e quello di matrice islamica in particolare", consapevolezza alla quale conseguì l'adozione da parte degli Stati Uniti di "drastici" provvedimenti”.*

NOTA: In effetti, nella sentenza n. 2099/2012 del 19.9.2012 della Corte di cassazione V Sez. (pag. 172) si possono leggere le parole sopra riportate tra virgolette, ma si possono leggere – anche e soprattutto – parole inequivoche sulla dura condanna di quei “drastici provvedimenti” che – dice la Cassazione – anche negli Stati Uniti determinarono “polemiche.. di particolare virulenza..” perché “ritenuti contrari al diritto umanitario”. E’ dunque impossibile leggere nella sentenza della Corte Suprema qualsiasi cenno di giustificazione storica di una prassi giudicata contraria alle regole su cui si fondano le democrazie.

D) *“In secondo luogo, il Capo dello Stato ha tenuto conto della mutata situazione normativa introdotta dal D.P.R. 11 marzo 2013, n. 27 che ha adeguato al codice di procedura penale del 1988 le modalità e i termini per l'esercizio da parte del Ministro della Giustizia della rinuncia alla giurisdizione italiana sui reati commessi da militari NATO, consentendo tale manifestazione di volontà in ogni stato e grado del giudizio. In particolare, il sopravvenire di tale nuova disciplina costituisce sicuramente un fatto nuovo e rilevante il quale avrebbe fatto emergere un contesto giuridico diverso, più favorevole - nel presupposto della tempestività della rinuncia - all'imputato”.*

NOTA: Il DPR 11 marzo 2013 n. 27 (Regolamento recante applicazione dell'articolo VII della Convenzione fra i paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate), pubblicato sulla GU del 30.3.2013, non sarebbe stato – secondo molti giuristi – applicabile al caso in esame : tutte le ragioni tecniche di tale posizione non sono qui dettagliatamente schematizzabili, ma i giudici italiani, comunque, non avrebbero potuto rinunciare comunque alla giurisdizione nazionale. Infatti, con il sequestro Abu Omar, ci si trova di fronte ad un caso di condotta punita solo in Italia e non di giurisdizione concorrente, poiché le *extraordinary renditions* non costituivano certo reato in USA ma pratiche lecite, una prassi strategica approvata dall'Amministrazione e dal Congresso statunitensi (codice penale militare americano). Lo dice lo stesso comunicato del Quirinale quando afferma, nella parte finale, che *“In definitiva, con il provvedimento di grazia, il Presidente della Repubblica nel rispetto delle pronunce della Autorità giudiziaria ha inteso dare soluzione a una vicenda considerata dagli Stati Uniti senza precedenti per l'aspetto della condanna di un militare statunitense della NATO per fatti commessi sul*

..omissis..

8. *incoraggia le autorità italiane a proseguire nei loro sforzi tesi a ottenere giustizia per le violazioni dei diritti umani commesse dalla CIA sul territorio italiano, insistendo sull'extradizione di Robert Seldon Lady e richiedendo quella degli altri 22 cittadini statunitensi condannati in Italia*²¹.

- **3 dicembre 2013: dichiarazioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla lotta al terrorismo e i diritti umani Ben Emmerson:** solo le autorità giurisdizionali italiane, grazie al lavoro svolto dalla Procura di Milano, sono riuscite a far luce e ad accertare le responsabilità degli agenti della Cia in uno dei numerosi casi (Abu Omar) di *extraordinary renditions* che hanno coinvolto l'intera Europa. Lo ha detto il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla lotta al terrorismo e i diritti umani Ben Emmerson, che è intervenuto nel corso dell'udienza che si è tenuta il 3 dicembre 2013 dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Al-Nashiri e Hunayn contro Polonia*.

La vicenda riguardava un caso di consegne straordinarie che vedeva coinvolta la Polonia. I due ricorrenti erano stati arrestati in quanto accusati di atti terroristici in particolare nel caso della nave statunitense Cole nello Yemen. Di lì era iniziato il loro viaggio nell'orrore tra prigioni segrete in Afghanistan, Thailandia fino al cuore dell'Europa, in Polonia che, nella migliore delle ipotesi, aveva chiuso gli occhi nell'attuazione di atti di tortura, incluso il *waterboarding*, detenendo i due indagati in prigioni segrete. Fino a consegnarli alla Cia con destinazione Guantanamo. Impossibile ottenere giustizia sul piano nazionale. Di qui il ricorso alla Corte di

territorio italiano, ritenuti legittimi in base ai provvedimenti adottati dopo gli attentati alle Torri Gemelle di New York dall'allora Presidente e dal Congresso americani". Ed infatti, mai negli Stati Uniti si è svolto un processo per renditions, la cui liceità è stata ribadita ai più alti livelli politici.

Dunque, una richiesta del Ministro di rinuncia alla giurisdizione sarebbe stata inammissibile e, comunque, equivalente, se accolta, ad una assoluzione senza giudizio.

Trattasi anche di conclusione condivisa dalla Cassazione che ha ribadito la ricorrenza, nella specie, della non rinunciabile giurisdizione esclusiva italiana (pagg. 67 e segg).

Per completezza, va ricordato che, sia durante il processo di I° grado che durante quello di II grado, il Ministro Alfano (in carica in entrambi i momenti) espresse al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Milano il suo sostegno alla istanza dell'avv. di Romano e dell'A.G. statunitense auspicando che, in accoglimento di quelle richieste, i giudici italiani rinunciassero alla giurisdizione a favore di quella statunitense.

La singolare presa di posizione non produsse alcun effetto.

- E) *"L'esercizio del potere di clemenza ha così avviato a una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo delle relazioni bilaterali con un Paese amico, con il quale intercorrono rapporti di alleanza e dunque di stretta cooperazione in funzione dei comuni obiettivi di promozione della democrazia e di tutela della sicurezza"*
- F) *"Negli ambienti della Presidenza si osserva che la decisione è ispirata allo stesso principio che l'Italia, sul piano della giurisdizione, cerca di far valere per i due marò in India"*.

NOTA: Nell'ovvio rispetto per la posizione qui espressa dal Capo dello Stato, non è dato cogliere il nesso della vicenda Abu Omar rispetto a quella dei due marò che, comunque, non agivano certo in qualità di militari Nato (convenzione, peraltro, cui è estranea l'India)

²¹ Il 18 luglio 2013, a Panama veniva arrestato, in esecuzione della richiesta italiana di arresto a fini estradizionali diffusa via Interpol a livello internazionale, Robert Seldon LADY, principale organizzatore del sequestro. Il Ministro della Giustizia Cancellieri comunicava di avere immediatamente inviato a Panama la richiesta di estradizione con riserva di invio di ulteriore documentazione. Il 19 luglio 2013, il Governo di Panama, ignorando la richiesta italiana, scarcerava Robert Seldon LADY e lo consegnava agli americani. Il condannato faceva ritorno negli USA. Non si conoscono reazioni o proteste ufficiali del Governo italiano.

Strasburgo. Di grande interesse, nel corso dell'udienza, l'intervento del relatore speciale Onu il quale non solo sottolineava le gravi violazioni dei diritti umani della pratica diffusa delle *extraordinary renditions* ma anche la necessità di far valere il diritto alla verità, indispensabile per assicurare una tutela dei diritti umani effettiva. Non solo per le vittime dirette, ma per l'intera collettività. Necessario porre fine all'impunità che era stata assicurata da Governi pure vincolati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Solo la Procura di Milano – osservava Ben Emmerson – nel caso Abu Omar, è riuscita a far emergere la verità ed è arrivata a condurre nelle aule di giustizia gli autori delle consegne straordinarie e di tortura. La verità è stata così accertata in sede giudiziaria con la condanna di 22 agenti della Cia (processati in contumacia visto che alcune richieste di estradizione non sono neanche state presentate dai Governi italiani succedutesi nel tempo) e poi anche dei vertici dei servizi segreti italiani. (sintesi a cura della prof.ssa Castellaneta)

- **27 febbraio 2014** : *Il Parlamento europeo approvava la Risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012) (2013/2078(INI)), in cui tra l'altro si chiedeva che gli Stati facessero luce sulle extraordinary renditions e sui " voli e le prigionie segrete nel territorio dell'Unione". Nessuno spazio per l'impunità in questo settore tanto più che "il divieto della tortura è assoluto e che pertanto il segreto di Stato non può essere invocato per limitare l'obbligo degli Stati di indagare su violazioni gravi dei diritti dell'uomo". Inoltre, "qualsiasi impunità in ragione di una posizione di potere, di forza o di influenza sulle persone, le autorità giudiziarie o politiche non può essere tollerata nell'Unione europea".*

Così testualmente il Parlamento Europeo ai punti 19 e 20 della Risoluzione:

...omissis....

19. ribadisce la sua richiesta di fare piena luce sulla collaborazione degli Stati europei nel programma degli Stati Uniti e della CIA sulle "restituzioni straordinarie" (extraordinary rendition), i voli e le prigionie segrete nel territorio dell'Unione; insiste presso gli Stati membri affinché svolgano indagini efficaci, imparziali, approfondite, indipendenti e trasparenti e non vi sia spazio per l'impunità; ricorda agli Stati membri che il divieto della tortura è assoluto e che pertanto il segreto di Stato non può essere invocato per limitare l'obbligo degli Stati di indagare su violazioni gravi dei diritti dell'uomo; sottolinea che, in caso di inottemperanza a quanto sopra indicato, sarà in gioco la reputazione degli Stati membri e la fiducia nel loro impegno per la tutela dei diritti fondamentali;

20. sottolinea che il clima di impunità riguardo al programma della CIA ha permesso che i diritti fondamentali continuassero a essere violati nel quadro delle politiche di contrasto al terrorismo dell'UE e degli Stati Uniti, come enfatizzato peraltro dalle rivelazioni in merito alle attività di spionaggio di massa condotte nell'ambito del programma di sorveglianza dell'agenzia statunitense di sicurezza nazionale (NSA) e dagli organismi di intelligence in vari Stati membri, attualmente al vaglio del Parlamento; chiede la revisione delle legislazioni relative alle agenzie di sicurezza e intelligence dell'UE e degli Stati membri, con un'attenzione particolare al controllo giudiziario ex-ante, al controllo parlamentare, al diritto al ricorso e alla rettifica dei dati raccolti, conservati o trattati da tali agenzie;

- **24 luglio 2014:** *venivano depositate due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative alle pronunce Al Nashiri contro Polonia (Case of Al Nashiri v. Poland) e Husayn contro*

lo stesso Stato (Case of Husayn Abu Zubaydah v. Poland) che segnano una sconfitta per uno Stato membro non solo del Consiglio d'Europa, ma anche dell'Unione europea che, al pari di altri, ha del tutto ignorato l'obbligo di rispettare i diritti umani, aprendo la strada a forme di detenzione segrete, atti di tortura, consegna di individui presenti sul proprio territorio a Paesi in cui si pratica la pena di morte.

- **28 novembre 2014** : Il Comitato Onu contro la tortura, nel rapporto conclusivo sul monitoraggio dell'attuazione della Convenzione negli Stati Uniti, diffuso al termine della 53esima sessione terminata il 28 novembre 2014 (INT_CAT_COC_USA_18893_E), manifestava profonda preoccupazione per l'utilizzo delle *extraordinary renditions* che di per sé costituiscono una violazione della Convenzione contro la tortura nonché di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti adottata a New York il 10 dicembre 1984.
- **9 dicembre 2014**, il Senato degli Stati Uniti, evidentemente ritenendo che il segreto di Stato non possa coprire simili violazioni dei diritti umani, rendeva pubblico il rapporto Feinstein (rapporto così denominato dal nome della senatrice Dianne Feinstein che l'aveva redatto e già approvato ed aggiornato in precedenza) contenente il disvelamento ulteriore delle pratiche di rapimenti e torture poste in essere dalla CIA, nonché il giudizio anche di assoluta inutilità rispetto al fine dichiarato di acquisire informazioni utili per il contrasto del terrorismo internazionale. A tali conclusioni, condivise dal Presidente Obama, il Senato statunitense giungeva anche sulla base di dichiarazioni rese da appartenenti alla CIA.

Ad avviso di chi scrive, non appariva certo condivisibile il silenzio tenuto dal Ministro degli Esteri italiano *pro tempore*, Paolo Gentiloni, che, incontratosi a Washington con il Segretario di Stato americano John Kerry proprio nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del rapporto Feinstein, criticava i servizi segreti americani per i “*metodi inaccettabili*” da loro utilizzati, “*non compatibili con i valori di una democrazia*”, manifestava poi apprezzamento per l'atto di trasparenza intervenuto, “*un esempio...un atto nel quale in pratica l'America accusa se stessa*”, aggiungendo che, però, ciò “*non riduce la condanna, né la gravità di quanto è accaduto*”, perché “*non si può scendere a compromessi al ribasso sui diritti umani: non è lecito torturare per evitare il rischio attentati*”. Non una parola sul caso Abu Omar, vittima di rapimento e torture, né sulla scelta di ben quattro Governi italiani di opporre alla Autorità Giudiziaria di Milano il segreto di Stato su elementi di prova concernenti, secondo l'accusa, le responsabilità degli italiani ! Né un accenno alla possibilità di rivedere questa scelta, tanto più che essa era stata più volte giustificata proprio con l'esigenza di non compromettere i rapporti con gli alleati americani, i quali – però – hanno rinunciato ad ogni segreto sulla attività dei propri agenti segreti e sulle condotte di cui si sono resi responsabili, ammesso che tali segreti fossero mai esistiti in precedenza.

- **11 febbraio 2015**, il Parlamento Europeo approvava una risoluzione sul predetto rapporto del Senato Americano sull'uso della tortura da parte della CIA .

- **15 settembre 2015 : veniva pubblicato lo studio (108 pagine) per la Libe Commission del Parlamento Europeo**, dal titolo "A quest for accountability? EU and Member States inquiries into the CIA Rendition and Secret Detention Programme". Questa la presentazione:

Study on the CIA Rendition and Secret Detention Programme



“The study takes as a starting point two recent and far-reaching developments in delivering accountability and establishing the truth: the publication of the executive summary of the US Senate Intelligence Committee (Feinstein) Report and new European Court of Human Rights judgments regarding EU Member States' complicity with the CIA. The study identifies significant obstacles to further accountability in the five EU Member States under investigation: notably the lack of independent and effective official investigations and the use of the 'state secrets doctrine' to prevent disclosure of the facts, evade responsibility and hinder redress to the victims. The study puts forward a set of policy recommendations for the European Parliament to address these obstacles to effective accountability.

At the request of the LIBE Committee, this study assesses the extent to which EU Member States have delivered accountability for their complicity in the US CIA-led extraordinary rendition and secret detention programme and its serious human rights violations. It offers a scoreboard of political inquiries and judicial investigations in supranational and national arenas **in relation to Italy, Lithuania, Poland, Romania and the United Kingdom**. The study takes as a starting point two recent and far-reaching developments in delivering accountability and establishing the truth: the publication of the executive summary of the US Senate Intelligence Committee (Feinstein) Report and new European Court of Human Rights judgments regarding EU Member States' complicity with the CIA. The study identifies significant obstacles to further accountability in the five EU Member States under investigation: notably the lack of independent and effective official investigations and the use of the 'state secrets doctrine' to prevent disclosure of the facts, evade responsibility and hinder redress to the victims. The study puts forward a set of policy recommendations for the European Parliament to address these obstacles to effective accountability”.

Di seguito il commento della prof. Marina Castellaneta:

E' ancora una volta il Parlamento europeo a tornare sulla responsabilità degli Stati nei casi di extraordinary renditions. Vicende che molti Stati vorrebbero seppellire senza far luce su fatti che gettano pesanti ombre sul livello di democrazia reale di molti Paesi europei. Con l'obiettivo di non dimenticare, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni dell'europarlamento ha diffuso uno studio dal titolo "A quest for accountability? EU and Member States inquiries into the CIA Rendition and Secret Detention Programme" ([IPOL STU\(2015\)536449 EN](#)). Lo studio fortemente voluto, seppure tra non poche opposizioni, dai parlamentari europei, partendo dal rapporto Feinstein del Senato americano e dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, analizza il livello di coinvolgimento di alcuni Paesi europei, Italia, Lituania, Romania e Regno Unito, che non hanno esitato ad accantonare regole fondamentali in materia di diritti umani, alla base della democrazia per supportare e realizzare le renditions. Con un ulteriore dato negativo perché le autorità nazionali di questi Paesi hanno cercato di nascondere la realtà e ostacolare il lavoro delle autorità inquirenti nell'accertamento dei fatti attraverso un abuso del segreto di Stato (si veda il post <http://www.marinacastellaneta.it/blog/per-la-consulta-segreto-di-stato-senza-limiti-anche-se-sono-in-ballo-violazioni-dei-diritti-umani.html>). In questa direzione lo studio ricorda proprio l'Italia e il caso Abu Omar: grazie alla Procura di Milano e all'operato di alcuni giornalisti le indagini sono andate avanti malgrado gli ostacoli frapposti dalle autorità governative italiane e statunitensi.

Adesso sulla vicenda si attende la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo che dovrebbe essere depositata nei prossimi mesi"

- **9 ottobre 2015** : la Libe Commission del Parlamento Europeo provvedeva ad audizione pubblica, nel Parlamento stesso, a Bruxelles, di studiosi e magistrati esperti in:

"Alleged transportation and illegal detention of prisoners in the EU by CIA"



" The hearing takes place on the basis of Plenary in its resolution of 11 February 2015, which reiterated its calls on Member States to investigate fully the allegations that illegal rendition, detention and torture took place in their territory and to prosecute those responsible.

The aim of the public hearing is to take stock of past and ongoing parliamentary and judicial inquiries relating to Member States' involvement in the CIA programme.”

Il sottoscritto veniva invitato dalla Commissione Libe, nel corso dell'audizione del 9 ottobre 2015, a ricostruire la vicenda Abu Omar e le conseguenze del segreto di Stato opposto all'A.G. di Milano.

- **7 giugno 2016, il Parlamento Europeo approvava una ulteriore risoluzione sulle extraordinary renditions**

Il Parlamento europeo ha continuato a focalizzare la sua attenzione sui piani della Cia e il coinvolgimento degli Stati membri nelle extraordinary renditions. Il 7 giugno la plenaria adottava una risoluzione sul “*seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA*”, in risposta all'interrogazione di Claude Moraes, a nome della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Come risulta dalla nota del settore ricerca dell'europarlamento, diffusa il 3 giugno ([EPRS ATA\(2016\)583803 EN](#)), la Commissione e il Consiglio Ue poco hanno fatto rispetto alle richieste del Parlamento che vuole la verità a tutto campo sul coinvolgimento degli Stati membri, ben 11 (Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito. A questi va aggiunta l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia), alcuni dei quali, come l'Italia, condannati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (si veda la sentenza resa nel caso Abu Omar, depositata il 23 febbraio). A tal proposito va ricordato che la sentenza di condanna all'Italia (ndr: di cui si tratterà nel paragrafo successivo) dovuta anche all'impunità per alcuni imputati assicurata dall'abuso del ricorso al segreto di Stato opposto dal Governo e ai tre provvedimenti di grazia concessi a tre condannati, è divenuta definitiva poichè l'Italia non ha impugnato la pronuncia dinanzi alla Grande camera (<http://www.marinacastellaneta.it/blog/italia-condanna-da-strasburgo-per-lextraordinary-rendition-di-abu-omar.html>).

Il Governo italiano non ha in alcun modo commentato tali decisioni, né risulta avere in qualche modo replicato, pur se molti tra gli atti citati riguardavano il caso Abu Omar. Anzi, proprio nel giorno in cui il Parlamento Europeo discuteva ed approvava la citata sua prima Risoluzione - cioè il 14 febbraio 2007 – il Governo Prodi aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Procura della Repubblica di Milano.

Tale comportamento del Governo italiano, all'epoca presieduto da PRODI, nonostante la più volte declamata propria vocazione europeista, si poneva in contraddizione con quello di altri Stati Europei (da ultimi Spagna, Germania e Svizzera) ove si eliminava ogni segreto e si collaborava attivamente con l'A.G. o (vedi Svezia) si risarcivano i danni subiti dalle vittime delle *renditions* .

Le citate decisioni delle massime istituzioni europee (Parlamento Europeo e Consiglio d'Europa) rischiano comunque di rimanere mere declamazioni di principio senza conseguenze pratiche e/o sanzioni politiche, nonostante il loro alto valore morale e giuridico.

Spetterà a **Consiglio d'Europa, Parlamento Europeo, Commissione Europea**, evidentemente, **valutare se e quali iniziative adottare (solleciti, procedure d'infrazione o altro).**

Intanto, il Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate, in data 18 aprile 2019, rilevava la inadempienza dell'Italia relativa alla mancata introduzione nel nostro ordinamento dello specifico reato di “sparizione forzata” (enforced disappearance), come previsto dalla “Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata” adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre del 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 29 luglio 2015, n. 131

7. I RICORSI ALLA CEDU DI ABU OMAR E DI SUA MOGLIE GHALI NABILA. CENNI SULLA LINEA ADOTTATA DAL GOVERNO ITALIANO

Ricostruzione cronologica degli interventi di Governo, Procura della Repubblica di Milano e ricorrenti e Sentenza di condanna della Cedu del 23.2.2016

Gli avvocati difensori di Abu Omar si sono rivolti l’ 8 agosto 2009, cioè in data anteriore alla prima sentenza del Tribunale di Milano, alla Corte Europea per la Tutela dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo lamentando le seguenti violazioni di principi ed articoli della Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell’Uomo:

VIOLAZIONE DELL’ART. 6 CEDU.

L’art. 6 c. 1 della CEDU stabilisce: *“**ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.**”*

VIOLAZIONE DELL’ART. 13 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 e 5 CEDU.

L’art. 13 CEDU stabilisce *“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.”*

VIOLAZIONE DELL’ART. 3 CEDU IN RELAZIONE AL SEQUESTRO.

Ai sensi dell’art. 3 CEDU *“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”*

VIOLAZIONE DELL’ART. 5 CEDU

L’art. 5 c. 1 CEDU stabilisce: *“Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge.”*

VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU

L’art. 8 CEDU stabilisce: *“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità*

pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui."

Premessa

L'Italia, come è noto, aderisce alla “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” (di seguito “CEDU”), firmata a Roma il 4.11.1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4.8.55 (relativa anche al Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20.3.1952). Tra le norme contenute nella CEDU e nei Protocolli addizionali vi sono quelle che lo Stato deve rispettare nell'esercizio della potestà punitiva, che stabiliscono principalmente obblighi di carattere negativo e configurano dei limiti alla libertà di azione statale, al fine di proteggere le persone da possibili arbitri ed abusi: si possono in tale direzione ricordare il divieto di tortura e di pene o trattamenti disumani e degradanti (art. 3 CEDU), le garanzie da assicurare nelle ipotesi di privazione della libertà personale (art. 5 CEDU), il diritto ad un processo equo, la presunzione di innocenza ed i diritti della difesa (art. 6 CEDU), i diritti procedurali in caso di espulsione dello straniero (Protocollo n. 7) etc.. Ma la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si è progressivamente sviluppata negli ultimi anni – fino a stabilizzarsi con orientamenti interpretativi univoci e mai disattesi o contrastati – **sino ad imporre obblighi positivi, di tipo procedurale, agli Stati aderenti al fine di garantire l'effettiva realizzazione e l'integrità dei diritti umani contemplati dalla CEDU, con particolare riferimento all'art. 2 (diritto alla vita) ed all'art. 3 (divieto di tortura)**. Gli Stati aderenti, dunque, alla luce delle numerose pronunce incentrate sulla necessità di proteggere le persone sottoposte alla loro giurisdizione da lesioni dei diritti fondamentali non solo direttamente causate da atti di organi statali, ma anche cagionate da individui privati, sono obbligati ad indagare in merito alle violazioni di tali diritti, con inchieste efficaci, tempestive, pubbliche e con carattere di completezza. Alcune note sentenze hanno ricavato dall'art.3 (o dall'art.3 congiuntamente all'art.1) della Convenzione, che si limita a proibire la tortura e i trattamenti disumani e degradanti, anche un obbligo positivo di aprire un'investigazione ogni qual volta vi sia un'allegazione di tortura da parte di una presunta vittima : la Corte, ad es., ha "condannato" gli Stati convenuti in giudizio affermando che, pur in difetto di prova circa le torture subite dal ricorrente, lo Stato comunque aveva violato la Convenzione perché non aveva aperto un'inchiesta in proposito o, in altri casi, alcuni Stati sono stati condannati per avere violato tali obblighi procedurali, essendosi rilevate inerzia ed inefficacia nell'attività di investigazione su episodi di sottoposizione a tortura e conseguente frapposizione di ostacoli proprio da parte delle autorità responsabili dell'amministrazione della giustizia²².

Nasr Osama Mustafa Hassan alias Abu Omar, sequestrato in Milano, il 17.2.2003, aveva fatto pervenire al Pubblico Ministero, tramite la moglie, un “memoriale” di suo pugno in cui descriveva i trattamenti disumani e le torture cui era stato sottoposto a seguito del sequestro avvenuto in Italia. Tale documento ulteriormente confermava la gravità della vicenda e, ai fini che qui interessano, la necessità

²² Sentenza Aksoy c. Turchia; Aydin c. Turchia del 25.9.97; Assenov c. Bulgaria del 28.10.98; sentenza Selmouni c. Francia del 28.7.1999, relativa ad una ipotesi di eccessiva durata dei procedimenti penali instaurati benché i responsabili fossero stati identificati da tempo. Particolarmente interessante è la decisione sul caso *Vezenardoglu v. Turkey*, 11 aprile 2000, dove, al § 32, la Corte ha affermato che l'art.1 della Convenzione, secondo cui ogni Stato contraente deve "*secure to everyone under their jurisdiction the rights and freedoms defined in the Convention*", "*requires by implication that there should be an effective official investigation capable of leading to the identification and punishment of those responsible*". La sentenza cita al riguardo anche il caso Assenov v. Bulgaria, 28 sett. 1998, § 102, prima ricordato.

che il Governo italiano adottasse tutte le misure idonee a favorire il buon esito dell'inchiesta svolta dalla Procura della Repubblica di Milano: tra tali misure, l'inoltro senza ritardo delle richieste di assistenza giudiziaria e di arresto a fini estradizionali, che avrebbero potuto portare all'arresto degli imputati, alla individuazione di altri corresponsabili nell'organizzazione o esecuzione del sequestro e, dunque, ad una più efficace tutela della vittima del sequestro stesso e delle conseguenti torture. Si trattava di esigenze ancor più cogenti ove si consideri che, come più volte pubblicamente dichiarato dai vertici di quell'Amministrazione, le Autorità degli Stati Uniti considerano legale il sequestro avvenuto e, dunque, non vi è spazio perché esse procedano ad avviare un'inchiesta ed a punire i colpevoli di un tale reato.

Tra l'altro, non può dimenticarsi che il Governo PRODI (che per primo ha apposto il segreto di Stato sulla vicenda nei termini predetti ed ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della magistratura milanese) si era compiaciuto di avere proposto all'O.N.U. la moratoria sulla pena di morte (poi approvata), aveva condannato l'esecuzione capitale di Saddam ed i bombardamenti in Somalia, aveva presentato una proposta di legge per istituire la Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, nonché il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale... e aveva sostenuto, infine, la proposta di legge sulla tortura (approvata dalla sola Camera dei Deputati il 13.12.06 ma non dal Senato)²³.

Le ragioni addotte dai difensori di Abu Omar e Ghali Nabila dinanzi alla Cedu, a sostegno dei citati ricorsi, erano state tra l'altro condivise dai Pubblici Ministeri della Procura di Milano durante il dibattimento di primo grado, ove – anzi – avevano sostenuto che l'interpretazione e l'applicazione estensiva dell'istituto del segreto di Stato avrebbero potuto determinare – per effetto anche della ritenuta possibilità di tardiva apposizione del segreto stesso - la violazione di vari principi della Costituzione italiana:

- **violazione del diritto di difesa (art. 24, c. 2 Cost.) e del principio del contraddittorio, regola base del cd. giusto processo (art. 111, c. 3 e 4 Cost.),** qualora si ritenesse che il segreto di Stato possa anche impedire all'imputato di difendersi;
- **violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, ex art. 112 Cost.** per la sostanziale utilizzazione del segreto di Stato come causa di impunità di particolari tipologie di imputati (ad es., gli appartenenti ai Servizi di informazione) e la conseguente impossibilità per il Giudice di pervenire ad una decisione ed emettere la sentenza;
- **violazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ex art. 3 Cost.** poiché nel caso di più persone imputate dello stesso reato, a causa dell'apposizione del segreto di Stato, alcune di esse potrebbero, opponendolo, giovare grazie alla conferma del Presidente del Consiglio e non venire giudicati, mentre altre potrebbero essere condannate (è quanto era avvenuto nel processo Abu Omar, con la condanna degli imputati americani e la decisione di non doversi procedere nei confronti degli italiani accusati del concorso nel sequestro di persona);

²³ Più di dieci anni dopo, con la legge n. 110 del 14 luglio 2017, sono stati alla fine introdotti nel Codice Penale l'art. 613 bis e l'art. 613 ter, aventi rispettivamente ad oggetto la tortura e l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. La formulazione di tali nuove previsioni penali ha suscitato dibattito e critiche, ma l'argomento verrà in sintesi ripreso.

- **violazione del principio della separazione tra poteri dello stato, in particolare dell'autonomia ed indipendenza della magistratura ex art. 104 Cost.**, poiché, anche grazie alla possibilità di tardiva apposizione del segreto (cioè quando determinate prove siano state già regolarmente acquisite dall'Autorità Giudiziaria), il potere Esecutivo potrebbe intervenire su una indagine in corso, determinando l'impossibilità di giudicare determinati imputati incriminati sulla base di valutazioni autonome ed indipendenti del Pubblico Ministero (con conseguente impossibilità per il Giudice di pervenire ad una decisione).

Si tratta all'evidenza di rischi che, derivanti da anomale estensioni dell'uso del segreto di Stato, riguardano non solo il processo Abu Omar, ma – più in generale – il corretto avvio di una indagine, la sua completezza, il promovimento dell'azione penale e il conseguente dovere del Giudice di emettere una sentenza non condizionata da fattori esterni e rispettosa dei diritti di tutte le parti processuali.

Le risposte del Governo (Ministero degli Esteri) al ricorso di Abu Omar e Ghali Nabila

Saltando passaggi intermedi, il Ministero della Giustizia, con note della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, Ufficio II, del 26 gennaio 2012 e del 28 marzo 2012 (le date sono importanti anche per individuare il Governo *pro tempore*), chiedeva alla Procura di Milano informazioni e risposte ai precisi quesiti formulati dalla CEDU, come da prassi a seguito dei ricorsi.

Analoghi quesiti venivano posti al GIP di Milano ed al Tribunale monocratico di Milano (dr. Oscar Magi) in quanto organi a conoscenza, a vario titolo, di ogni dettaglio sui fatti, e per di più Giudici che avevano assunto decisioni sul caso.

Il Procuratore della Repubblica di Milano, in data 6 febbraio 2012 e 3 aprile 2012 forniva le notizie e le risposte richieste, ovviamente conformi al reale svolgimento dei fatti ed alla conclusioni adottate in sede di requisitoria di I grado e condivise dal P.G. in sede di requisitoria davanti alla Corte d'Appello (nonchè confermate, quanto ai fatti di interesse della CEDU, nelle rispettive sentenze dai Giudici di I e II grado), pur se non favorevoli alla difesa del Governo italiano a Strasburgo: in particolare, oltre alle evidenti lesioni inferte, con sequestro e torture, ai diritti di Abu Omar, venivano posti in evidenza anche gli ostacoli al processo all'epoca determinati dalla opposizione del segreto di Stato proveniente, fino a qual momento, da ben due governi (quelli presieduti da PRODI e BERLUSCONI) e dalla mancata diffusione in campo internazionale delle ricerche dei latitanti ai fini di arresto estradizionale ad opera di ben sei ministri succedutisi tra il 2005 ed il 2012 (nell'ordine: Castelli, Mastella, Scotti, Alfano, Palma e Severino, con l'eccezione – per quest'ultima – della diffusione delle ricerche per il solo Robert Lady Seldon).

[Per inciso, analoga posizione era stata tenuta dalla Procura di Milano, l'8 giugno 2009, rispondendo ad altra richiesta dell'Ufficio II della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia, in relazione al “Questionario sulle detenzioni segrete e lettera congiunta del Relatore Speciale delle N.U. sui diritti umani ed il contrasto al terrorismo, del Relatore Speciale sulla tortura e dei Presidenti dei Gruppi di Lavoro sulle detenzioni arbitrarie e sparizioni forzate”, nonché in relazione alla “Richiesta di informazioni su presunti casi di “consegne straordinarie” (renditions) e detenzioni segrete da parte del Gruppo di lavoro delle N.U. sulle sparizioni forzate (WGED)“].

In data 3 aprile 2013, l' Agente del Governo italiano davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo comunicava alla Corte stessa le novità processuali a quella data intervenute:

- sentenza n. 2099/2012 del 19.9.2012 della Corte di cassazione – V Sez. Penale, che confermava e rendeva definitiva la sentenza di condanna di 23 americani per concorso nel sequestro di Abu Omar e di due italiani del Sismi per favoreggiamento, e che contemporaneamente, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale di Milano, annullava la sentenza di non doversi procedere per segreto di Stato nei confronti dei 5 imputati del Sismi (Nicolò POLLARI ed altri quattro funzionari), disponendo nuovo giudizio d'appello;
- sentenza dell'1 febbraio 2013 della Corte d'Appello – III Sez che, accogliendo l'appello del PM e non ritenendo operante l'immunità diplomatica, condannava Jeff CASTELLI, Betnie MEDERO e Ralph RUSSOMANDO, tre americani della CIA (il primo a sette e gli altri due a sei anni di reclusione);
- sentenza del 12 febbraio 2013 della Quarta Sezione della Corte d'Appello di Milano che, nel giudizio di rinvio dopo la sentenza della Cassazione sopra citata del 19.9.2012, condannava per concorso nel sequestro di Abu Omar, del 17 febbraio del 2003 (dunque a dieci anni di distanza dal fatto), l'ex numero del Sismi, Nicolò POLLARI, a dieci anni di reclusione, un secondo funzionario a nove anni e altri tre funzionari del SISMi a sei anni.

Orbene, l' Agente del Governo italiano, a Strasburgo, davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, pur comunicando che le predette sentenze di condanna non erano definitive e che l'11 febbraio 2013 il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti aveva sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di cassazione – Sez. V Penale chiedendo l'annullamento della predetta sentenza del 19.9.2012 (nella parte in cui la Cassazione aveva a sua volta annullata la sentenza di non doversi procedere per il segreto di Stato nei confronti degli italiani de SISMi) e nei confronti della IV Corte di appello di Milano – Sez. IV Penale per le decisioni prese in tema di ammissione delle prove, chiedeva che la Corte EDU dismettesse il caso, respingendo il ricorso dei difensori di Abu Omar e di sua moglie Ghali Nabila, poiché quelle sentenze provavano l'effettività della tutela dei diritti umani assicurata dal sistema italiano !

Non sono note eventuali altre comunicazioni del predetto Agente per il Governo dopo che anche il Governo Letta sollevava analogo conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale chiedendo l'annullamento della sentenza di condanna della IV Sezione della Corte d'Appello di Milano del 12 febbraio del 2013 nei confronti di POLLARI Nicolò ed altri 4 imputati del SISMi.

Discussione del ricorso:

- **23 giugno 2015 : in questa data, dopo la conclusione definitiva dei procedimenti penali in Italia, il ricorso proposto dai difensori di Abu Omar e di sua moglie Ghali Nabila veniva discusso innanzi alla Corte EDU di Strasburgo, ove intervenivano due difensori ricorrenti e due rappresentanti del Governo italiano;**

Sentenza di condanna:

- **23 febbraio 2016: La Corte Europea Diritti dell’Uomo, sez. IV, con sentenza 23/02/2016 emessa alla unanimità²⁴**, nella causa originata dal ricorso n. 44883/09, NASR E GHALI c. ITALIA, **condannava il Governo Italiano per violazione degli artt. 3, 5, 8, 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo** : divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti; diritto alla libertà e alla sicurezza; diritto al rispetto della vita privata e familiare; diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

La sentenza contiene dure critiche al Governo, al Presidente della Repubblica (per le grazie concesse²⁵) ed alla Corte Costituzionale.

In sostanza, vi si legge, **le autorità italiane sapevano della *extraordinary rendition* di Abu Omar organizzata dalla Cia e ben quattro Governi hanno abusato del segreto di Stato impedendo di far luce sulle gravi violazioni dei diritti dell’uomo di cui Abu Omar è stato vittima**. La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, depositata il 23 febbraio, non solo accerta con chiarezza le violazioni della Convenzione perpetrate dall’Italia, condannata per violazione dell’articolo 3 (divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti), del 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dell’articolo 13 (diritto alla tutela giurisdizionale effettiva), ma colpisce a tutto campo le istituzioni. Dal Governo che ha abusato del segreto di Stato favorendo l’impunità dei responsabili, alla Corte costituzionale, passando per il Presidente della Repubblica che ha concesso la grazia ad agenti della Cia condannati dai giudici italiani. La sentenza contiene anche molti apprezzamenti per la magistratura italiana.

Prima di tutto, la Corte europea riconosce che a livello nazionale sono state condotte indagini idonee a ricostruire gli eventi ma **tutto è stato vanificato dal segreto di Stato concesso dalla stessa Corte costituzionale**. Strasburgo tiene infatti a precisare che, a differenza di altri casi arrivati nelle proprie aule di giustizia (El Masri, Husayn e Al Nashiri), le autorità inquirenti italiane hanno svolto un’indagine approfondita che, per la prima volta, ha permesso la ricostruzione dei fatti anche a livello nazionale. La Corte, quindi, “rende omaggio al lavoro dei magistrati nazionali che hanno fatto tutto il possibile per stabilire la verità”. Ma nulla hanno potuto di fronte **all’abuso del segreto di Stato opposto da ben 4 Governi, certo non funzionale a tenere coperti i fatti, ben noti anche grazie alla stampa, ma piuttosto a garantire l’impunità degli agenti del Sismi**. Non solo. Il Governo non ha mai chiesto l’extradizione degli agenti della Cia (salvo per uno degli imputati) e due Presidenti della Repubblica hanno concesso la grazia a tre agenti americani condannati, malgrado la gravità del fatto. Di conseguenza, la punizione dei colpevoli non è stata effettiva nonostante gli sforzi degli inquirenti e dei giudici italiani. **E’ evidente, quindi, che un principio legittimo come quello del segreto di Stato è stato utilizzato con il solo obiettivo di impedire che i responsabili**

²⁴ Membro della Sezione IV della Corte EDU era, nell’occasione, anche il giudice italiano Guido RAIMONDI, poi divenuto Presidente della CEDU stessa.

²⁵ Oltre la già citata grazia concessa dal Presidente Napolitano a Joseph Romano (si veda a pag. 34, nota n. 20), il **23 dicembre 2015** il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella concedeva la grazia anche a Betnie Medero e Robert Seldon Lady, gli ex agenti della Cia condannati per il sequestro di Abu Omar. I due - ricordava una nota del Quirinale – erano stati condannati, in concorso tra loro e con altre ventiquattro persone, per il reato di sequestro di persona, avvenuto a Milano nel febbraio del 2003. Nel caso di **Medero**, il provvedimento riguardava la pena ancora da espriare (tre anni di reclusione), estesa anche alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per **Seldon Lady**, condannato a nove anni di reclusione, la grazia riduceva la pena di due anni.

fossero chiamati a rispondere delle proprie azioni. Di qui la violazione dell'articolo 3 che vieta la tortura e i trattamenti disumani e degradanti, tenendo conto che gli Stati non solo devono impedire atti di questo genere, ma sono anche tenuti ad individuare e punire i colpevoli. Altri elementi poi portano la Corte a stigmatizzare il comportamento dell'Italia tenendo conto che il Governo si è rifiutato di chiedere l'estradizione, malgrado l'esistenza di uno specifico trattato con gli Usa. Senza dimenticare la grazia che ha, di fatto, sottratto tre condannati per l'*extraordinary rendition* alla giustizia. Pertanto, conclude Strasburgo, nel caso in esame la responsabilità dello Stato non è dovuta all'assenza di disposizioni sulla tortura nel codice penale, perché l'impunità è diretta conseguenza del comportamento del Governo e del Presidente della Repubblica.

La Corte europea, poi, in modo analogo ad altri casi, ha considerato i piani di consegna straordinaria organizzati dalla CIA come tortura e ha ritenuto che le autorità italiane erano a conoscenza della *extraordinary rendition* targata Cia e, quindi, del trasferimento all'estero e del rischio di tortura. E' così evidente che lo Stato non ha adottato le misure necessarie per impedire che gli individui sotto la propria giurisdizione fossero soggetti a tortura o trattamenti disumani e degradanti. La Corte, in linea con altre sentenze sulle *renditions*, ha anche constatato la violazione dell'articolo 5 in considerazione del fatto che Abu Omar è stato privato della libertà in modo arbitrario e dell'articolo 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata.

Da sottolineare, anche perché connesso alla materia del diritto sull'immigrazione, l'esame della Corte inerente alla violazione del **diritto all'unità familiare**:

“VI. Violazione dell'articolo 8 della convenzione allegato dalla ricorrente

304. Il richiedente ha inoltre denunciato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, che prevede:

"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che questo tipo di interferenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del paese, la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui "...

308. Il concetto di "privacy" è ampio e non si presta a una definizione esaustiva; esso può, a seconda delle circostanze, coprire l'integrità morale e fisica della persona. La Corte riconosce inoltre che tali aspetti del concetto si estendono a situazioni di privazione della libertà. L'articolo 8 protegge anche il diritto di sviluppo personale e il diritto di stabilire e mantenere relazioni con altri esseri umani e il mondo esterno. Nessuno può essere trattato in un modo che comporti la perdita della dignità, essendo la dignità e la libertà dell'uomo l'essenza della Convenzione". Inoltre, per i membri della stessa famiglia, lo stare insieme è un elemento fondamentale della vita familiare. La Corte ricorda che l'articolo 8 tende essenzialmente a proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche (El Masri, § 230 e Al Nashiri, citata, §§ 527-532, e riferimenti citati in queste)".

In ultimo, proprio tenendo conto degli effetti negativi provocati dal segreto di Stato ai fini dell'accertamento della verità, considerando che molte prove non sono state utilizzate e che il ricorrente non ha avuto rimedi giurisdizionali effettivi, **la Corte ha condannato l'Italia a**

versare ai due ricorrenti 85mila euro per i danni non patrimoniali e 30mila euro per le spese processuali sostenute.

- **26 maggio 2016:** la sentenza della Corte Europea Diritti dell’Uomo, sez. IV, del 23/02/2016 diventava definitiva per mancata impugnazione dal parte del Governo italiano.
- **4 giugno 2020:** importante appare anche la decisione del 4 luglio 2020 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che ha preso in esame la sentenza della Cedu sul caso Abu Omar, in quanto competente in ordine alla attuazione concreta delle decisione della Corte stessa.

Si riporta di seguito la sintesi ufficiale di quanto deciso, riproducendone il testo originale in inglese, mentre il testo integrale della decisione è consultabile in [CM/Notes/1377/H46-18 \(https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016809e7bda\)](https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016809e7bda)

Viene tra l’altro richiesto all’Italia (si vedano punti 8 e 9) di dare assicurazione al Consiglio d’Europa, entro il 15 dicembre 2020²⁶, sul fatto che in futuro il segreto di Stato – che aveva determinato l’impunità degli imputati italiani appartenenti al Sismi coinvolti nel sequestro di Abu Omar – non sarà più utilizzato in modo da compromettere l’effettività dei processi penali riguardanti crimini gravi in violazione dei diritti umani (*At its latest meeting on the implementation of judgments from the European Court of Human Rights, the Council of Europe’s Committee of Ministers has called on the Italian authorities to make sure that “state secrecy is not in the future used in such a way as to undermine the effectiveness of criminal proceedings into serious human rights violations”*).

A titolo di esempio, infine, il reato di tortura è stato citato come crimine da aggiungere alla lista di quelli per i quali non potrà essere invocato il segreto di Stato .

1377th meeting, 4 June 2020 (DH)

H46-18 Nasr and Ghali v. Italy (Application No. 44883/09)

Supervision of the execution of the European Court’s judgments

Reference document

CM/Notes/1377/H46-18

Decisions

The Deputies

1. *noting that in the present judgment the European Court found serious violations by Italy in the context of an “extraordinary rendition” operation in which the first applicant was abducted on Italian territory, handed over to CIA agents and brought illegally to Egypt where he was secretly detained and subjected to violent interrogations, while the second applicant was left for months without information about her husband’s fate;*
2. *noting also that while the investigation conducted by the Italian investigative and judicial authorities led to the conviction of 26 United States nationals and six Italian citizens, the lack of adequate measures by the government to enforce the prison sentences imposed on the former, and the quashing of the convictions of the latter on grounds of state secrecy, ultimately led to their impunity;*

As regards individual measures

²⁶ Si ignora se sino alla data di redazione del presente testo il Governo italiano abbia fornito al Consiglio d’Europa le assicurazioni richieste.

3. *noted that the just satisfaction awarded by the Court was paid to the applicants, that Mr Nasri had been released from detention by the time the Court gave its judgment and that his wife was free to join him in Egypt if she so wished;*
4. *profoundly regretted that the impunity resulting from the acts of the executive cannot be remedied, since the pardons and reduction in the sentences of the US perpetrators means that pursuing their extradition would be fruitless, and since it is impossible under Italian law to reopen proceedings once a person has been finally acquitted;*
5. *concluded, in the light of the foregoing, that no further individual measures are necessary or feasible;*

As regards general measures

6. *welcoming the introduction of the crime of torture into Italian law as an important preventive and deterrent measure with regards to serious human rights violations such as those found in the present case, called on the Italian authorities at a high level to deliver an unequivocal message to the intelligence services as to the absolute unacceptability of, and zero tolerance towards, arbitrary detention, torture and secret rendition operations;*
7. *welcomed the undertaking by the government to make every effort to ensure that the crime of torture is excluded from any future legislation granting collective reductions or remissions of sentence and insisted that the obligation to prevent impunity for serious human rights violations is given due consideration in any future decision on individual pardons;*
8. *noting that the government's improper invocation of state secrecy led to the ultimate acquittal of the accused Italian military intelligence agents, called on the **authorities to take measures to ensure that state secrecy is not in the future used in such a way as to undermine the effectiveness of criminal proceedings into serious human rights violations, for example by adding the crime of torture to those in relation to which state secrecy cannot be invoked;***
9. *requested the authorities to provide information on all the remaining questions identified above **no later than 15 December 2020.***"

A proposito del reato di tortura, menzionato nel par. 8 del comunicato sopra riprodotto, va ricordato che esso è stato introdotto nel Codice Penale italiano (art. 613 bis c.p.) solo con la legge n. 110 del 14 luglio 2017 (*Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*²⁷), nonostante

²⁷ Questo il testo dei nuovi reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, la cui formulazione ha peraltro determinato non poche critiche da parte di vari giuristi:

- **Tortura:** il nuovo **art. 613-bis c.p.** punisce con la **reclusione da 4 a 10 anni** chiunque *“con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa..., se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”*.

La fattispecie è aggravata - **da 5 a 12 anni di reclusione** - se i fatti di cui sopra *“sono commessi da un **pubblico ufficiale** o da un **incaricato di un pubblico servizio**, con **abuso dei poteri** o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”*.

Restano fuori dall'area della punibilità le “sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure private o limitative di diritti”.

Ulteriori **aggravanti** sono previste quando dai fatti sopra descritti derivino:

- una lesione personale: la pena è aumentata fino a 1/3;
- una lesione personale grave: aumento di 1/3;

l'Italia fosse parte della *Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* del 10 dicembre 1984 che all'art. 4 impone agli Stati parti di criminalizzare all'interno del proprio ordinamento tali condotte. Tale inadempienza aveva determinato severe critiche nei confronti dell'Italia in sede internazionale, in particolare da parte del Comitato ONU contro la tortura (formulate il 16 luglio 2007) ed aveva anche obbligato i pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Milano a contestare il solo reato di sequestro di persona (e non anche quello di "tortura") ai responsabili della extraordinary rendition di Abu Omar del febbraio del 2003.

Secondo autorevoli giuristi l'introduzione del reato di tortura nel Codice Penale italiano è stato uno degli effetti della sentenza del 23 febbraio 2016 emessa dalla Cedu nel caso Abu Omar qui in discussione, oltre che di quella emessa "dalla stessa Corte di Strasburgo nel 2015, nel noto caso Cestaro – concernente i gravi eventi verificatisi nella Scuola Diaz-Pertini nel corso del G8 di Genova del 2001 – in cui fu affermata la responsabilità dell'Italia per violazione dell'art. 3 della CEDU, anche in reazione della mancanza nell'ordinamento italiano di una normativa interna volta a vietare la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti"²⁸.

Ma, se il reato di tortura, sia pure con enorme ritardo, è stato alla fine introdotto nel nostro ordinamento, non lo è stato sin qui, in alcun modo, lo specifico reato di "sparizione forzata" (enforced disappearance), come previsto dalla citata "Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata" adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre del 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 29 luglio 2015, n. 131 . Come si è già detto, il Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate, in data 18 aprile 2019, ha rilevato tale inadempienza dell'Italia che ha anche omesso di predisporre misure intese a riconoscere a tale Comitato la competenza a ricevere comunicazioni individuali ed inter-statali in materia²⁹. Si tratta francamente di gravi inadempienze anche alla luce della condanna del Governo italiano da parte della CEDU con la citata sentenza del 23 febbraio 2016.

-
- una lesione personale gravissima: aumento della metà;
 - la morte quale conseguenza non voluta: 30 anni di reclusione;
 - la morte quale conseguenza voluta: ergastolo
 - **Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter)**: si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio "il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso".

²⁸ Così il prof. Michele NINO in "La problematica della compatibilità delle extraordinary rendition e del segreto di Stato italiano con la Convenzione Europea dei Diritti Umani (artt. 3, 5, 8 e 13 della CEDU)" in Cap. 5 di "CEDU E ORDINAMENTO ITALIANO. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E L'IMPATTO NELL'ORDINAMENTO INTERNO. 2016-2020, a cura di Angela DI STASI e con presentazione di Guido RAIMONDI (Wolters Kluwer – Cedam, 2020)

²⁹ Rilievi del prof. Michele NINO (op. cit., pag. 207) che ha a sua volta citato quelli della prof. Marina CASTELLANETA, attentissima a queste tematiche, di cui è tra i massimi esperti del mondo accademico italiano, del 10.9.2015 e del 10.5.2019, in www.marinacastellaneta.it/blog.

8) PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI ABU OMAR PER ASSOCIAZIONE TERRORISTICA ED ESTRADIZIONE IN ITALIA DI SABRINA DE SOUSA, APPARTENENTE ALLA CIA

Quanto all'inutilità ed ai danni che può produrre l'utilizzo di sistemi di contrasto del terrorismo incompatibili con i principi democratici e quindi con riferimento ad ulteriori ragioni che rendono ingiustificabile l'uso del segreto di Stato per coprire tali prassi, va ricordato che **NASR Osam, alias Abu Omar, è stato giudicato da latitante, con rito abbreviato e riconosciuto colpevole dei seguenti reati:**

- a) **associazione con finalità di terrorismo internazionale, con funzioni direttive e di organizzatore** (art. 270 bis, I comma, c.p.);
- b) **concorso in ricettazione e falsificazione di documenti di identità per finalità di terrorismo** (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 648 e 477/482 c.p.; art. 1 L. 6.2.80 n. 15)
- c) **concorso per finalità di terrorismo nel procurare l'ingresso illegale in Italia ed in altri Stati di persone straniere e non aventi titolo di residenza permanente** (artt. 110, 81 cpv. c.p. e 12 commi 1° e 3° D.L.vo 286/1998, come modificato dalla L. 189/2002; art. 1 L. 6.2.80 n. 15)

Reati accertati e commessi in Milano ed in altre località nel territorio italiano a partire almeno dal luglio 2001 e fino al 17 febbraio 2003.

Con sentenza del 6.12.2013, il Giudice per le Indagini Preliminari dr.ssa Stefania Donadeo ha condannato Abu Omar, per tali reati, previa riduzione di 1/3 per la scelta del rito abbreviato, alla pena di 6 anni di reclusione .

Tale pena è stata confermata il 3 marzo 2015 dalla II Corte d'Assise d'Appello di Milano.

La sentenza di condanna è diventata definitiva l' 8 ottobre 2015, a seguito di dichiarazione della Corte di cassazione – Sez. V di inammissibilità del ricorso avverso la condanna del 3 marzo precedente.

Insomma, se Abu Omar non fosse stato sequestrato, sarebbe stato arrestato ed avrebbe scontato la pena in Italia, come avvenuto per i suoi complici, condannati anch'essi.

Comunque, per quanto è dato di sapere, pende tuttora, a carico di Abu Omar (latitante), provvedimento restrittivo per l'esecuzione della pena detentiva inflittagli.

---oOo---

Tornando ai responsabili del sequestro di Abu Omar e per chiudere su tale vicenda, può essere utile, a questo punto, fare cenno anche a quanto accaduto alla condannata Sabrina De Sousa, unica statunitense della CIA estradata in Italia:

- **15 gennaio 2016:** La Corte di appello di Lisbona concedeva l'extradizione in Italia dell'ex agente della Cia Sabrina De Sousa, condannata in via definitiva a sette anni di reclusione per il sequestro di Abu Omar.

La donna era stata arrestata il 5 ottobre 2015 all'aeroporto di Lisbona sulla base del Mandato d'Arresto Europeo, emesso dai Giudici italiani.

La Corte Suprema portoghese aveva respinto il ricorso proposto da Sabrina De Sousa che, però, è rimasta ancora a lungo in Portogallo. La donna chiedeva la grazia ed auspicava, tramite interviste, la celebrazione di un nuovo processo a sua carico.

Intanto l'extradizione non veniva eseguita e la donna restava in Portogallo

- **28 febbraio 2017** : Il Presidente della Repubblica concede una grazia parziale a Sabrina DE SOUSA che le evita di essere estradata in Italia . Nel comunicato della Presidenza della Repubblica si legge che Sabrina DE SOUSA, destinataria del provvedimento di clemenza <<è stata condannata, in concorso con altre persone, alla pena di sette anni di reclusione per il reato di sequestro di persona, avvenuto a Milano nel febbraio del 2003; detta pena è stata ridotta a quattro anni per l'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, già riconosciuto all'interessata nella misura di tre anni. Per effetto del provvedimento del Capo dello Stato, a carico della De Sousa permane la pena di tre anni di reclusione, pena che consente la presentazione di istanze di misure alternative alla reclusione, senza necessità di detenzione carceraria. La decisione tiene conto del parere favorevole formulato dal Ministro della Giustizia a conclusione della prevista istruttoria. Nella valutazione della domanda di grazia, il Capo dello Stato ha considerato l'atteggiamento tenuto dalla condannata, la circostanza che gli Stati Uniti hanno interrotto la pratica delle extraordinary renditions, e l'esigenza di riequilibrare la pena a carico della predetta rispetto a quella degli altri condannati per il medesimo reato>>.

Dopo la grazia parziale, il procuratore generale di Milano revocava l'ordine di esecuzione di pena emesso nei confronti dell'ex agente Cia il 24 settembre 2012. La DE SOUSA, di cui era prevista a breve la extradizione, veniva dunque rimessa in libertà in Portogallo.

Successivamente, il 31.10.2017, su parere favorevole del P.G. dr. LAMANNA, il Tribunale di Sorveglianza di Milano accoglieva l'istanza della DE SOUSA – volontariamente trasferitasi in Italia - e deliberava il suo affidamento in prova ai servizi sociali per la durata di tre anni. Infatti, le pene fino a 3 anni possono determinare la sospensione dell'esecuzione e possono essere trasformate in affidamento ai servizi sociali.

Nell'ottobre 2019, però, quando mancavano soltanto pochi mesi all'espiazione completa dell'affidamento ai servizi sociali, Sabrina De Sousa fuggiva dall'Italia rifugiandosi negli Stati Uniti.

Una fuga apparentemente inspiegabile che la donna giustificava con preoccupazioni personali legate alle improvvise visite a Roma, nei giorni precedenti, del segretario di Stato Mike Pompeo e, soprattutto, del nuovo direttore della Cia, Gina Haspel: "Ho avuto paura di una nuova rappresaglia contro di me", ella diceva.

9. IL RISCHIO DI ESTENSIONE DELL'USO INGIUSTIFICATO DEL SEGRETO DI STATO

Questo rischio si è già realizzato in relazione a vari processi in Italia dopo che il segreto di Stato è stato opposto nell'inchiesta Abu Omar e dopo che la sua tardiva apposizione (senza alcuna convincente spiegazione della tardività) è stata riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale.

Questi i casi più recenti e clamorosi di estensione a macchia d'olio del segreto di Stato anche in casi di reati comuni come peculato, associazione per delinquere, corruzione, falso ideologico e, addirittura, diffamazione a mezzo stampa³⁰:

- a) **processo avviato dalla Procura della Repubblica di Perugia** nei confronti degli ex funzionari del SISMI, cioè l'ex Direttore gen. N. POLLARI ed il funzionario Pio POMPA, imputati di concorso in peculato e violazione di corrispondenza, a seguito del ritrovamento di documenti vari in una base romana del SISMI.

Infatti, il 5 luglio 2006, era stata effettuata la perquisizione della sede del SISMI di via Nazionale n. 230 a Roma. L'atto – che portava al sequestro di varia documentazione - veniva eseguito dalla Polizia di Stato - Digos di Milano e Roma, alla presenza di due magistrati della Procura di Milano. Il dirigente della Digos di Roma, immediatamente prima di iniziare la perquisizione, ne dava comunicazione al Direttore del SISMI, gen. Pollari, **che non opponeva alcun segreto di Stato, né in relazione all'atto da compiersi, né ai documenti sequestrati.**

Nella sede romana del SISMI, in particolare, venivano sequestrati schedari e rapporti su magistrati e politici italiani e stranieri, su giornalisti e su libere associazioni di cittadini. **Ne nasceva un procedimento per peculato** a carico del gen. Pollari (Direttore del SISMI) e di Pio POMPA (funzionario del Servizio preposto alla gestione della sede di via Nazionale), che – in data 18.12.2006 - cioè al termine delle indagini preliminari, il PM di Milano separava dal processo per il sequestro di Abu Omar e trasmetteva a Roma per competenza territoriale ravvisando i reati aggravati di peculato (314 cp) e di violazione di corrispondenza (art. 616 cp), consumati in Roma. **Il 4 luglio 2007, tra l'altro, il Consiglio Superiore della Magistratura, aveva approvato alla unanimità una risoluzione a tutela dei magistrati oggetto delle schedature, stigmatizzando quanto emerso a seguito della perquisizione del 5 luglio 2006.**

Ricevuto il procedimento dalla Procura di Milano, il PM di Roma richiedeva archiviazione parziale per il reato di cui all'art. 616 cp, ma il GIP di Roma, in data 6.3.2009, dichiarava l'incompetenza dell'A.G. romana e trasmetteva il processo per competenza ex art. 11 cpp al PM di Perugia, poiché tra le parti offese dall'attività illegale ipotizzata vi erano dei magistrati romani. Il PM di Roma, a quel punto, trasmetteva al PM di Perugia anche la parte riguardante il peculato, non oggetto della richiesta di archiviazione

Il 22.7.2009 il PM di Perugia, chiuse le indagini preliminari, emetteva avviso ex art. 415 bis cpp, sicché gli indagati Pollari e Pompa chiedevano di essere interrogati. Il 26.10.2009. Pollari opponeva il segreto di Stato sulla base anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2009 nel processo Abu Omar. Altrettanto faceva Pompa

Rispondendo alle richieste di conferma del PM di Perugia del 27.10.2009, il Governo Berlusconi confermava l'esistenza del segreto di Stato, con note del 3 e del 22 dicembre del 2009

Il 29.12.2009, il PM di Perugia chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati sulla base di elementi di prova ritenuti non coperti dal segreto di Stato (Pollari e Pompa per : capo "a",

³⁰ Va ricordato anche, seppur meno significativo in questa sede, il peculiare caso del segreto di Stato opposto nel 2004 sulla struttura di Villa Certosa, residenza estiva dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania che intendeva controllare le opere edilizie realizzate su un'area sottoposta a vincoli paesaggistici. Il 15 gennaio 2005 la Procura di Tempio Pausania depositò davanti alla Consulta un ricorso contro il presidente del Consiglio, sostenendo l'illegittimità di quel segreto. In data 15 maggio 2005, interveniva una nota del Ministero dell'Interno, con la quale si consentiva al «*Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania di accedere ai luoghi oggetto del provvedimento di apposizione del segreto di Stato, "ai fini di procedere all'ispezione richiesta"*», il che determinava la cessazione della materia del contendere dinanzi alla Consulta e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del conflitto.

violazione artt. 110, 314, 81 cpv., 61 n. 2 CP; capo “b”: violazione artt. 110, 616 co.1, 61 n.9, 81 cpv.; il solo Pompa per: capo “c”: 260 n. 3 CP. La richiesta di rinvio a giudizio veniva ribadita nel corso della udienza preliminare del 7 giugno 2010;

L’8 giugno 2010, il GIP di Perugia, ritenendo il segreto di Stato non correttamente posto, sollevava dinanzi alla Consulta conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

La Corte Costituzionale, dopo l’udienza pubblica del 5.7.2011, dichiarava con sentenza n. 40/2012, decisa il 21.11.2011 e depositata il 23.2.2012, che spettava al Presidente del Consiglio apporre il predetto segreto di Stato.

Con sentenza dell’1.2.2013, il GUP di Perugia, Carla Maria Giangamboni dichiarava allora “non doversi procedere” contro Pollari e Pompa, per il reato loro contestato di peculato, a causa dell’apposizione del predetto segreto di Stato, nonché – per il reato di cui all’art. 616 c.p.- per essere questo estinto per prescrizione. Rinviava a giudizio dinanzi alla Corte d’Assise di Perugia il solo Pompa per violazione dell’art. 260 c. 3 c.p. (possesso di materiale destinato a rimanere segreto), commesso il 26 giugno 2007, cioè dopo la perquisizione ad opera dei PM di Milano della base di via Nazionale, fissando la data dell’inizio del dibattimento dinanzi alla locale Corte d’Assise per il 17.10.2013³¹.

Ma il 9 aprile 2013, il PM ed il Procuratore Generale di Perugia proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza del GUP che aveva dichiarato ndp nei confronti di Pollari e Pompa, in ordine al reato di peculato di cui al capo “A”, a causa del segreto di Stato e la Cassazione – VI Sez. Penale, in data 13.11.2014 (con sentenza n. 1198), accoglieva il ricorso del PM e del Procuratore Generale, annullava la sentenza di n.d.p. del GUP di Perugia e rimetteva gli atti ad altro GUP dello stesso Tribunale .

Il procedimento riprendeva nell’aprile del 2015 dinanzi al Giudice per l’Udienza Preliminare dr. Claudiani, ma - **all’udienza del 29 aprile 2015** – l’imputato Nicolò Pollari opponeva il segreto di Stato (ex artt. 39 e 41 L. 124/2007 e 44 co. 2 DPCM n. 1/2008) che gli avrebbe impedito di utilizzare prove a suo dire decisive per la propria difesa. A sostegno della sua tesi, produceva missiva del 23 aprile 2015, a lui indirizzata, del Direttore Generale del DIS (Dipartimento Informazioni per la Sicurezza). Si profilava, così, anche a Perugia la possibilità di un nuovo ricorso ad opera del Governo per conflitto di attribuzioni a tutela del segreto di Stato.

Il 4 maggio 2015, il GUP di Perugia interpellava il Presidente del Consiglio dei Ministri circa la conferma dell’opposto segreto di Stato ed il 4 giugno 2015: il Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi confermava l’apposizione del segreto di Stato su fatti e temi di prova indicati dal GIP a seguito delle dichiarazioni di Pollari.

Il 16 luglio 2015, le parti proponevano le loro conclusioni (il PM confermando la richiesta di rinvio a giudizio) nell’ambito della udienza preliminare dinanzi al GUP di Perugia, il quale rinviava per eventuali repliche e decisione al 16 settembre 2015.

Il 17 luglio 2015, la stampa pubblicava la notizia dell’avvenuta proposizione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Secondo le notizie di stampa il ricorso sarebbe stato proposto contro la Corte di cassazione per la decisione del 13.11.2014 di annullamento con rinvio della sentenza di ndp per il segreto di Stato emessa dal GUP di Perugia in data 1 febbraio 2013.

³¹ **Il 2 luglio 2015, al termine del dibattimento a carico di Pio Pompa, dopo che la difesa di quest’ultimo aveva proposto eccezione di incompetenza territoriale chiedendo l’invio degli atti al PM di Roma (eccezione respinta), la Corte d’Assise di Perugia condannava Pio Pompa ad un anno di reclusione per possesso ingiustificato di documenti contenenti notizie concernenti la sicurezza dello Stato (Ansa 2 luglio 2015)**

Il 31 agosto 2015, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Renzi, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, non contro la Corte di cassazione, ma contro la Procura della Repubblica di Perugia per avere richiesto il rinvio a giudizio degli imputati.

Il ricorso veniva iscritto sub n. 3/2015 del Registro Conflitti della Corte Costituzionale.

Il 16 settembre 2015, infine, il Giudice per l'Udienza Preliminare di Perugia, dr. Andrea Claudiani, dichiarava con sentenza non doversi procedere nei confronti di Pio Pompa e Niccolò Pollari, in relazione ai fatti aventi ad oggetto il procacciamento di informazioni da "fonti aperte" e "da non meglio precisati fonti personali" (queste ultime "con compensi imprecisati") per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, previa riqualificazione di tali fatti quali reati di cui all'art. 323 c.p.. Ma, ai sensi dell'art. 425 cpp e dell'art. 41 co. 3 Legge n. 124/2007, dichiarava pure non doversi procedere nei confronti di Pio Pompa e Niccolò Pollari per l'imputazione di peculato avente ad oggetto l'erogazione della somma di euro 30.000 al giornalista Renato Farina³², a causa dell'esistenza del segreto di Stato e con riferimento alla impossibilità di esercitare il diritto di difesa da parte degli imputati in ordine ai temi probatori concernenti la provenienza delle somme erogate e le ragioni e finalità della erogazione.

La sentenza è definitiva.

- b) **Cd. "processo Pirelli – Telecom", avviato dalla Procura della Repubblica di Milano** che il 21.1.2008 aveva richiesto il rinvio a giudizio di 34 imputati per associazione per delinquere, corruzione ed altro. Uno degli imputati, Marco Mancini, alto funzionario del SISMI, già imputato per concorso nel sequestro di Abu Omar, ha opposto il segreto di Stato, durante l'udienza preliminare del 13.11.2009, dichiarando di non potersi difendere senza violarlo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi confermava il 22.12.2009 l'esistenza del segreto di Stato opposto dall'imputato. Il Giudice per l'udienza preliminare, con sentenza del 28.5.2010, dichiarava quindi non doversi procedere a carico di quell'imputato (che rispondeva di associazione per delinquere, rivelazione di segreti e vari episodi di corruzione propria passiva) con la formula della non commissione del fatto per il reato associativo, con formule diverse per altri reati e per l'esistenza del segreto di Stato in ordine a dieci episodi di corruzione. Il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano proponevano entrambi ricorso contro tale decisione, ma la Corte Suprema di Cassazione – Sez. Sesta Penale, in data 20 settembre 2011, rigettava i ricorsi (sent. n. 1265/2011). La sentenza del GUP di Milano, dunque, diventava definitiva.
- c) **Processo pure avviato a Milano su querela di Abdellah LABDIDI, Imam del Centro della Comunità Islamica del Piceno: il P.M. promuoveva l'azione penale a carico del giornalista del Corriere della Sera, poi parlamentare europeo, Magdi ALLAM per diffamazione nei confronti dell'imam stesso, avendolo accusato di incitare all'odio i fedeli musulmani. Il giornalista imputato dichiarava che le parti del suo articolo ritenute**

³² Peraltro, ai sensi dell'art. 21, co. 11 della L. 124/2007, "in nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicitari"

diffamatorie erano frutto della lettura di un atto offertogli in visione da un funzionario di un Servizio di informazione di cui non intendeva fare il nome. La sua difesa chiedeva ed otteneva che venisse comunque sentito come testimone – in dibattimento - un alto funzionario, direttore nel 2003 del Dipartimento analisi del SISDe (ora AISI, cioè Agenzia informazioni e sicurezza interna), ma costui, esaminato, opponeva il segreto di Stato su alcune domande postegli. Il Presidente del Consiglio Berlusconi, interpellato ex art. 202 co. 2 cpp, confermava il 27 marzo 2010 l'esistenza del segreto di Stato opposto dal teste. Il Tribunale – Sez. IV di Milano, quindi, con sentenza del 18 maggio 2010, dichiarava non doversi procedere a carico dell'imputato Magdi ALLAM – in ordine alla diffamazione - per l'esistenza del segreto di Stato. Il P.M., in data 23 luglio 2010, proponeva impugnazione contro tale decisione, sostenendo l'utilizzabilità delle prove comunque raccolte contro l'imputato. L'impugnazione veniva accolta dalla Corte d'Appello – Sez. Prima Penale di Milano la quale, con sentenza del 10 febbraio 2012, pur affermando l'estinzione del reato di diffamazione per intervenuta prescrizione, condannava Magdi ALLAM (ed il direttore del Corriere della Seta) al risarcimento dei danni in favore dell'Imam diffamato. **L'11 gennaio 2013, la Corte Suprema di Cassazione – Sez. V Penale confermava la sentenza d'appello: la predetta condanna al risarcimento danni diventava così definitiva.**

- d) **Procedimento avviato dal PM di Roma contro quattro imputati (rispettivamente, il Direttore dell'Ufficio per le attività ispettive e del controllo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, due funzionari dello stesso ufficio ed il Direttore della Casa Circondariale di Sulmona all'epoca dei fatti, commessi tra il 2004 ed il 2008)** rinviati a giudizio dal GIP di Roma il 7 luglio 2009 per rispondere a vario titolo di falso ideologico, omessa denuncia di reato, rivelazione di segreti inerenti ad un processo penale e di rivelazione di segreti d'ufficio (fatti connessi alla "gestione" del detenuto Roberto Cutolo, noto camorrista). Un funzionario dell'AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna), esaminato come testimone, opponeva il segreto di Stato rispetto ad alcune domande postegli dal PM all'udienza del 14 maggio 2010. Il Presidente del Consiglio Berlusconi, interpellato ex art. 202 co. 2 cpp, confermava il 7 marzo 2011 l'esistenza del segreto di Stato opposto dal teste. Nel corso del dibattimento – che proseguiva egualmente nel rispetto del segreto sulle circostanze che ne erano oggetto – maturava però l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, sicchè al Tribunale di Roma, su conforme richiesta del PM, non restava che dichiararla in sentenza. La sentenza è definitiva.

Il panorama che può trarsi da questi riferimenti appare desolante. Per sintetizzarne il senso, non si può non far riferimento al commento che il compianto prof. Vittorio Grevi, a proposito dell'opposizione del segreto di Stato da parte del funzionario del SISMi prima citato, nel proc. Pirelli-Telecom, e della conferma da parte dell'on.le Berlusconi, affidò al Corriere della Sera (6 gennaio 2010): *«Comunque vadano le cose, l'impressione che se ne ricava è desolante. A questa stregua, l'area di operatività del segreto di Stato, per sua natura doverosamente ristretta ed eccezionale, sembrerebbe oggi potersi allargare a dismisura, fino a coprire qualunque attività (anche gravemente illecita) degli esponenti dei servizi e delle loro fonti esterne, più o meno consapevoli di esserlo»*

Eppure, il 10 marzo del 2009, i quotidiani avevano dato la notizia di una spaccatura verificatasi in seno al Copasir ove, discutendo del segreto di Stato spalmato sul processo di Perugia e su quello Telecom (vedi sub lett. "a" e "b" dell'elenco che precede), il presidente M. D'Alema aveva affermato che occorre «evitare che il segreto di Stato diventi una surrettizia forma di immunità»! Ciononostante, come è desumibile dalle Relazioni annuali approvate dal 2009 al 2019 (reperibili in

www.sicurezzanazionale.gov.it), il Comitato Parlamentare per la Sicurezza Pubblica, non ha mai formulato alcun rilievo in ordine all' apposizione di segreti di Stato (sia di quelli sin qui citati, inclusi quelli apposti nella vicenda Abu Omar, sia di eventuali altri), evidentemente ritenendoli fondati ³³.

Ad integrazione di quanto sin qui illustrato in tema di ricadute negative dell'estensione del segreto di Stato, vanno ricordati brevemente i progetti di legge elaborati in passato e fortunatamente finiti su binari morti, per una riforma dei principi vigenti in materia.

Anni fa, ad esempio, era stato elaborato dal Ministro della Giustizia Alfano un disegno di legge, approvato dalla Camera dei Deputati l'11.6.2009 e poi accantonato, che prevedeva una modifica dell'art. 270 bis cpp (*Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza*) e quindi del regime legale delle intercettazioni telefoniche su utenze in uso ad appartenenti ai Servizi di informazione: i procuratori della Repubblica avrebbero dovuto avvisare il presidente del Consiglio (onde consentirgli le valutazioni di competenza in ordine alla tutela di possibili segreti), entro cinque giorni, dell'inizio delle intercettazioni autorizzate nei confronti di appartenenti ai Servizi di informazione. Un avviso che avrebbe vanificato lo scopo stesso delle intercettazioni, utili solo se segrete.

Ma furono ancora più preoccupanti le conclusioni cui pervenne, con le relazioni approvate il 7 ed il 18 giugno 2010, la Commissione Granata (così chiamata dal nome del costituzionalista che la presiedeva), istituita nel settembre del 2008 per studiare la possibile revisione della normativa sul segreto di Stato. La relazione conteneva proposte tali da favorirne una pericolosa dilatazione. Veniva auspicata una interpretazione restrittiva del vigente divieto di apporre il segreto di Stato su notizie o documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale, oltre che su alcuni delitti come l'associazione mafiosa e le stragi: tale divieto, secondo la Commissione, andava letto nel senso di essere applicabile solo ai fatti di terrorismo che siano contemporaneamente eversivi dell'ordine costituzionale. Le notizie relative ad un attentato non finalizzato a rovesciare il nostro assetto democratico avrebbero potuto, per effetto di accordi internazionali, essere coperte dal segreto di Stato. In ipotesi, anche se ne fosse derivata la morte di più persone : in tal modo sarebbe stato leso il diritto alla verità con pregiudizio delle inchieste giudiziarie.

Criticabile era poi la proposta di un ampliamento del segreto di Stato fino a comprendervi gli accordi tra i servizi di informazione dei vari Stati: la Commissione, infatti, non si era preoccupata di distinguere tra i possibili contenuti di tali accordi posto che non sempre essi sono stati conformi ai principi irrinunciabili su cui si fondano le democrazie.

Rischi di ulteriore dilatazione derivavano anche da un altro suggerimento della Commissione secondo cui il segreto di Stato avrebbe dovuto vincolare non solo, come la legge ora prevede, pubblici ufficiali, pubblici impiegati ed incaricati di pubblico servizio, ma "chiunque ne sia venuto a conoscenza". Tutto il contrario – almeno a giudicare da notizie di stampa³⁴ – rispetto a quanto si stava nello stesso periodo decidendo in Germania a tutela della libertà di informazione.

Vi è poi la questione della durata del segreto. La Commissione Granata aveva proposto uno schema di possibile regolamento per l'accesso ai documenti per i quali fosse decaduto il segreto di Stato, la cui durata è attualmente fissata dalla legge in quindici anni prorogabili fino ad un massimo di trenta. In tale

³³ Ai sensi dell'art. 41 co. 9 Legge n. 124/2007, infatti, il Copasir, solo "se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.". Ciò non è sin qui mai avvenuto dall'entrata in vigore della citata legge.

³⁴ La Repubblica, 26 agosto 2010: "La Merkel blinda la libertà di stampa. Pubblicabili anche le notizie top secret"

bozza si prevedeva che, informate dal premier nei sei mesi precedenti la scadenza del vincolo del segreto di Stato, le autorità che vi avevano dato origine (come le due Agenzie d'informazione esistenti in Italia) avrebbero potuto apporre o reiterare una delle "classifiche" previste dalla legge ("segretissimo" e "segreto"), o acquisirne dal premier la proroga. Questo anche se la loro originaria durata fosse venuta meno durante il decorso dei trent'anni previsti come termine massimo per la tutela del segreto di Stato. Come a dire che, attraverso tale meccanismo, si sarebbe configurata la possibilità di mantenere il segreto su notizie e documenti ben oltre i trent'anni oggi previsti dalla legge.

La Commissione, invece, non aveva formulato altre proposte di modifiche legislative di cui si sente tuttora la necessità: sarebbe stato logico, ad esempio, anche per evitare utilizzi impropri del segreto di Stato, prevedere proporre l'impossibilità di una sua apposizione tardiva, cioè dopo l'avvenuta pubblicità degli atti o delle notizie che si intendano preservare e persino – come è avvenuto - dopo la loro acquisizione da parte dell'Autorità Giudiziaria. Come si dirà appresso, si tratta di una modifica del regime del segreto di Stato auspicata anche da vari accademici.

Inoltre, poiché la legge impone al presidente del Consiglio di dare comunicazione di ogni caso di opposizione del segreto di Stato al Copasir (il citato Comitato di controllo parlamentare), sarebbe stato pure importante prevedere un termine breve entro il quale il Copasir, nel caso di ritenuta infondatezza di tale opposizione, ne riferisca a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

10. GLI OSTACOLI PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO PARLAMENTARE SUL SEGRETO DI STATO

Se di ostacoli alla giustizia si è già parlato, alla luce di quanto sin qui precisato, è comunque corretto affermare che la legislazione italiana, grazie alla creazione del Copasir ed all'attribuzione allo stesso di precise competenze in materia di verifica della legittimità dei segreti di Stato apposti dal Governo, prevede strumenti tali che – in astratto – dovrebbero rendere efficace le attività di controllo spettanti al Parlamento, nel rispetto del principio della separazione dei poteri su cui si fonda ogni sistema democratico.

Ancora una volta, però, se la legge prevede astrattamente possibilità di efficace controllo da parte del potere legislativo sull'esecuzione in tema di apposizione ed opposizione di segreto di Stato, è la prassi concreta che suscita perplessità e critiche.

Si è già ricordata l'anomala situazione verificatasi quanto alle valutazioni del Copasir circa il fondamento del segreto di Stato nel caso Abu Omar, intervenute a vari anni di distanza dalla sua apposizione.

Tra l'altro, il COPASIR è stato presieduto fino all'inizio del 2013, in successione, da due parlamentari – gli on.li F. Rutelli e M. D'Alema - che entrambi, da vicepremier del governo presieduto da Romano Prodi, avevano approvato la decisione di quel Presidente del Consiglio dei Ministri di sollevare conflitto di attribuzione contro la Procura ed il Giudice delle Indagini preliminari di Milano. Una scelta che entrambi avevano anche pubblicamente condiviso. Appare in qualche modo anomalo, dunque, che chi aveva condiviso l'apposizione del segreto di Stato possa poi partecipare, in funzione di garante delle prerogative politiche del Parlamento (così potendosi definire il ruolo di Presidente del Copasir), alla valutazione della correttezza dell'apposizione di un segreto da parte di un governo di cui faceva parte e che aveva personalmente condiviso. Così come può suscitare perplessità, in un contesto politico di maggioranze "fluttuanti" e spesso modificabili, la previsione secondo cui la presidenza del Copasir è affidata per legge ad un membro dell'opposizione politica. Sarebbe probabilmente auspicabile affidare tale presidenza a persone estranee all'Esecutivo ed al Parlamento, come, ad es., ad un accademico di provata esperienza, designato dal Capo dello Stato.

In ogni caso, se è vero che il controllo del COPASIR è di natura politica, è altrettanto vero che esso non può non essere orientato innanzitutto dal rispetto della legge che prevale su esigenze ed interessi - appunto - politici.

Per completezza, va in ogni caso ricordato, quanto ai principali provvedimenti successivi alla legge n. 124/2007 che :

- il 14 febbraio 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, quale Autorità Nazionale per la Sicurezza, ha emanato – indirizzandola ai Ministri della Repubblica – una rigorosa “*Direttiva per l’attuazione delle disposizioni concernenti la tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e degli atti relativi al segreto di Stato, contenute nel DPCM 22 luglio 2011 n. 4 pubblicato sulla G.U. n. 203 dell’ 11 settembre 2011*”;
- il Parlamento ha approvato la Legge 7 agosto 2012, n. 133 contenente “*Modifiche alla legge 3 agosto 2007 n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*”.

Ai fini che qui interessano, è utile ricordare che, **con la direttiva del 14 febbraio 2012**, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato precise disposizioni perché sia effettuata – a cura della Amministrazioni – un’attività di ricognizione e monitoraggio costante dei segreti di Stato vigenti, con precisazione del loro *dies a quo* onde rispettare le prescrizioni di legge in tema di efficacia temporale dei segreti medesimi. Ha poi dettato prescrizioni di tipo organizzativo attraverso la previsione di un collettore (l’Ufficio Centrale per la Segretezza di cui all’art. 9 della L. n. 124/2007) cui i Ministri della Repubblica devono trasmettere gli elementi conoscitivi utili all’espletamento della istruttoria preliminare alle determinazioni presidenziali in tema di segreto di Stato.

Quanto alla Legge 7 agosto 2012, n. 133 – e sempre limitando le sintetiche osservazioni che seguono al tema qui trattato – essa contiene, oltre a disposizioni di tipo organizzativo, a previsioni concernenti la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale, le seguenti interessanti previsioni:

- quella secondo cui l’uso e il rilascio di documenti di copertura da parte di appartenenti alle due Agenzie (AISE e AISI) “*non conferiscono le qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria*” (il che dovrebbe anche rendere più cogente ed immediato l’obbligo dei Direttori dei servizi di informazione, previsto dall’art. 23 co. 7 L. 124/2007, di “*fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito delle strutture da cui essi rispettivamente dipendono*”);
- sono in astratto rafforzate le funzioni di controllo del COPASIR sull’attività delle Agenzie di informazione attraverso una procedura semplificata per l’acquisizione di comunicazioni e documenti particolarmente riservati, che possono ora essere ottenuti sulla base di una richiesta formulata dal Comitato a maggioranza dei due terzi e non più all’unanimità (art. 6 L. 133/2012), nonché attraverso la possibilità di richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre inchieste interne per l’accertamento di condotte illegittime o irregolari poste in essere da appartenenti o ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza (art. 8 L. 133/2012);
- sono in astratto rafforzate le funzioni di controllo del COPASIR anche sull’opposizione del Segreto di Stato e relative conferme da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante

possibilità di esame del medesimo, su richiesta del Presidente del Copasir, in seduta segreta appositamente convocata (artt. 10 e 11 L. 133/2012).

Desta forti perplessità, invece, l'eccessiva dilatazione dei casi in cui i Direttori dei Servizi di Informazione, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono richiedere al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma (autorità competente per l'intero territorio nazionale, mentre prima lo erano le Procure generali distrettuali territorialmente competenti) l'autorizzazione a svolgere intercettazioni preventive: prima dell'approvazione dell'art. 12 L. 133/2012, ciò era possibile solo per ragioni di prevenzione di attività terroristiche e di eversione dell'ordine costituzionale; ora quando tali intercettazioni *“siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli artt. 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007 n. 124”*³⁵.

Analoga estensione dei poteri riconosciuti alle Agenzie di informazione è possibile individuare anche nel D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modifiche nella L. 17 aprile 2015 n. 43 diretto a rafforzare gli strumenti di contrasto del terrorismo internazionale, ma non è questa la sede per analizzare un così importante provvedimento legislativo che, come è noto, ha esteso, come da tempo si auspicava, le competenze del Procuratore Nazionale Antimafia in materia di coordinamento investigativo alla materia del terrorismo. Sono comunque utili le riflessioni che seguono.

A fronte delle citate modifiche legislative, mancano quelle da apportare alla legge n. 124/2007, anche a seguito della condanna del Governo italiano ad opera della CEDU nel caso Abu Omar. Sono infatti condivisibili la affermazioni di chi³⁶, oltre ad auspicare *“un reale cambio di approccio della Corte Costituzionale”*, che dovrebbe esercitare *“un reale ed effettivo potere giurisdizionale sulle decisioni discrezionali del Presidente del Consiglio”*, anche *“fornendo un'interpretazione adeguata e garantista della nozione di fatti eversivi dell'ordine costituzionale”*, **ha sottolineato la assoluta necessità che la legge n. 124/2007 venga tra l'altro emendata prevedendo che:**

* tra *“i fatti eversivi dell'ordine costituzionale”* per i quali è impossibile apporre o invocare il segreto di Stato, vengano fatte rientrare le attività in grado di minare le fondamenta dello Stato di diritto e

³⁵ In proposito, ribadendo quanto specificato sub par. “1.a”, va detto che **all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)**, è affidato (ex art. 6, co. 1, 2 e 3, L. 124/2007) il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. Spettano all'AISE, inoltre, le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia, nonché il compito di individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. **All'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)**, è invece affidato (ex art. 7, co. 1, 2 e 3, L. 124/2007) il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano all'AISI, inoltre, le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia, nonché il compito di individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

³⁶ Si vedano le osservazioni del prof. Michele NINO in *“La problematica della compatibilità delle extraordinary rendition e del segreto di Stato italiano con la Convenzione Europea dei Diritti Umani (artt. 3, 5, 8 e 13 della CEDU)”*, pag. 211 di *“CEDU E ORDINAMENTO ITALIANO. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E L'IMPATTO NELL'ORDINAMENTO INTERNO. 2016-2020, a cura di Angela DI STASI e con presentazione di Guido RAIMONDI (Wolters Kluwer – Cedam, 2020)*

dell'ordinamento democratico, che violino i diritti umani e le libertà fondamentali, quali possono essere considerati gli atti di tortura ed i trattamenti inumani e degradanti³⁷;

*sia vietata l'apposizione del segreto di Stato rispetto ad eventi che siano noti ed ampiamente divulgati, e con riferimento ai quali l'Autorità Giudiziaria abbia già legittimamente acquisito prove e documenti nel corso delle indagini, così da evitare – come già si è detto nella parte finale del precedente par.9 - una apposizione tardiva dell'istituto in discussione³⁸.

11. LE RICADUTE DELL'AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE AGENZIE DI INFORMAZIONE E DELL'USO DEL SEGRETO DI STATO SUL CONTRASTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE AD OPERA DEGLI STATI EUROPEI

E' noto che l'abuso del segreto di Stato e delle classificazioni di segretezza è stato spesso giustificato, anche a livello internazionale, con le necessità derivanti dal contrasto del terrorismo internazionale, che tali segreti imporrebbe: lo si è lasciato intendere anche a proposito del caso Abu Omar, ma è un'affermazione generica e priva di qualunque seria possibilità di verifica, allo stesso modo in cui lo sono le analoghe affermazioni da tempo propalate per giustificare il proliferare di gigantesche banche dati di ogni tipo. Non a caso, nel suo rapporto dell'11 settembre del 2008, l'organizzazione Statewatch aveva denunciato, in modo lungimirante, «lo tsunami digitale» che stava per scatenarsi sull'Europa: tecnologie di sorveglianza su spostamenti e transazioni delle persone e sugli oggetti da loro utilizzati che dovrebbero dar luogo alla creazione di gigantesche banche dati utili per la «guerra al terrore», ma ovviamente segrete. In realtà, l'efficacia della lotta al terrorismo non dipende affatto da questi strumenti, quanto dalla specializzazione e preparazione degli apparati investigativi e della magistratura. Ed è stato già citato più volte, in precedenza l'importante rapporto Feinstein approvato dal Senato statunitense nel dicembre del 2014.

E' dunque arrivato il momento di abbandonare l'idea che i risultati più efficaci si ottengono con strumenti e metodi sottratti ad ogni controllo politico o giudiziario: i servizi di informazione e di sicurezza sono assolutamente irrinunciabili e necessari in ogni democrazia ed il loro compito deve essere quello della prevenzione, ma non è un compito che può sconfinare nella illegalità. Altrettanto vale per l'uso del segreto di Stato.

Tutti i Governi lo dicono a parole e nei trattati, ma le prassi – come peraltro il Consiglio d'Europa e il Parlamento Europeo hanno denunciato – non sempre risultano conformi alla legge. Ne deriva una resistenza politica a svelare accordi e documenti segreti che quelle prassi spesso determinano.

In tal modo, però, talvolta persino al di là della stessa volontà della classe politica, l'uso del segreto di Stato rischia di essere percepito dai cittadini non come strumento di tutela della sicurezza della nazione, ma come strumento che oggettivamente finisce con l'ostacolare la giustizia – cioè l'accertamento delle responsabilità penali per specifici e gravi reati - e così elargire impunità.

³⁷ Sul punto, si veda Alessandro PACE “*I fatti eversivi dell'ordine costituzionale nella legge n. 801 del 1977 e nella legge n.124 del 2007*”, in *Costituzionalismi.it* 2009, n. 2.

³⁸ Oltre alle affermazioni sul punto del prof. A. PACE (che ha assistito la Procura della Repubblica di Milano nei citati conflitti di attribuzione con vari Presidenti del Consiglio dei Ministri), si vedano i rilievi di P. BONETTI in “*Il caso Abu Omar a Strasburgo: l'obbligo di punire le extraordinary renditions*” in “*Quaderni Cost.*”, 2016 n.2, pag. 393.

A proposito dell' *intelligence* e dei segreti su cui la connessa attività si basa per definizione, è dunque criticabile la quasi assoluta unidirezionalità degli indirizzi europei, secondo cui la risposta efficace al terrorismo sta tutta nel rafforzare proprio le attività dei servizi di informazione. Quotidianamente si leggono sulla stampa articoli che parlano, sin dai titoli, del nuovo e decisivo patto dell'Unione Europea contro il terrorismo, quello incentrato sul coordinamento tra i servizi segreti. In realtà, se è giusto avere fiducia nella funzione delle agenzie di informazioni in ogni democrazia (e ciò al di là del non secondario problema della confusione tra differenti competenze), è la sinergia tra le tutte le istituzioni e le forze in campo che deve essere perseguita. Il mero rafforzamento delle cosiddette attività di intelligence non serve se non si opera contemporaneamente per rendere effettiva la cooperazione giudiziaria internazionale, di cui sono protagonisti la magistratura e le forze di polizia tradizionali. Basti pensare, ad esempio, alle difficoltà, spesso insuperabili, che si manifestano quando si vogliono utilizzare come prove in un processo gli elementi raccolti dai servizi nelle loro attività ed alle diverse prospettive con cui si affrontano questi problemi: chi scrive rammenta persino che un'esponente del Crown Prosecution Service inglese, nel corso di un importante incontro tra esperti di terrorismo organizzato a Parigi, alla fine di aprile del 2015, sostenne che spesso, raccolte le prove a carico di persone sospettate, bisogna chiedersi se esiste un interesse pubblico a punire chi ne è attinto!

Le difficoltà nel far funzionare la cooperazione giudiziaria – sia ben chiaro - dipendono anche dalle differenze ordinamentali che esistono tra gli Stati europei, per cui è difficile che in ogni parte d'Europa possa essere accettato che la direzione della polizia giudiziaria - come in Italia – spetti ai pubblici ministeri, con conseguente comune elaborazione delle strategie investigative e sottrazione delle medesime alle scelte politiche. Ed allo stesso modo è certamente sconosciuto alla maggioranza degli Stati europei il principio – per noi irrinunciabile - di assoluta indipendenza del Pubblico Ministero rispetto al potere esecutivo.

Se, invece, si opera principalmente attraverso i servizi di intelligence, ontologicamente portati a non mettere in comune le notizie, è chiaro che la guida della loro azione non potrà che essere politica. Di qui le scelte prevalenti in favore dei servizi care ai governi europei, talvolta anche a scapito delle efficienza operativa e della qualità dei risultati, con l'aggiunta di un'ulteriore ricaduta negativa: le regole secondo le quali operano i servizi – diversamente da quelle scritte nei codici e nelle convenzioni - non possono che essere, per definizione, segrete, dunque diverse tra loro ed incontrollabili, tali da alimentare spesso metodi d'azione a dir poco criticabili.

E non è un caso che alla Procura Europea, da poco costituita, non siano state attribuite competenze proprio nel settore del terrorismo internazionale.

Il 12 ottobre 2017, infatti, il Consiglio dei Ministri della giustizia dell'Unione ha formalmente adottato, dopo aver ottenuto il necessario via libera da parte del Parlamento europeo, il **Regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (“EPPO”, da *European Public Prosecutor Office*, nell'acronimo in lingua Inglese)**. All'iniziativa prendono parte 20 Stati membri inclusa l'Italia: per ciò che riguarda gli autoesclusi, accanto a Danimarca, Regno Unito ed Irlanda - i quali, in virtù dei rispettivi statuti speciali, non erano sin dall'inizio computati ai fini del raggiungimento dell'unanimità necessaria all'adozione del testo - hanno scelto di rimanere, almeno per il momento, fuori dell'iniziativa anche Malta, Olanda, Polonia, Svezia ed Ungheria.

L'EPPO avrà la sua sede in Lussemburgo e sarà, almeno per il momento, esclusivamente competente ad indagare e perseguire gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti e secondo le regole processuali di questi ultimi.

Ma se questi sono problemi di struttura costituzionale che in sé riguardano i rapporti tra magistratura, polizia giudiziaria ed Esecutivo, un altro importante ostacolo si frappone al funzionamento della cooperazione internazionale: spesso, cioè, si manifestano enormi resistenze nel mettere in comune, a fini investigativi, le notizie ed i dati davvero utili. Ciò costituisce un vero paradosso in quanto, da un lato, si proclama l'importanza della raccolta e dello scambio di dati ed informazioni per rafforzare la cooperazione giudiziaria contro il terrorismo ed altre forme pericolose di criminalità e, dall'altro, non si scambiano, fra gli Stati europei (e spesso neppure fra le diverse forze di sicurezza all'interno di uno Stato membro dell'Unione), i dati che sarebbero davvero utili a tale scopo, *“evidentemente perché molti si ritengono proprietari esclusivi delle notizie importanti”*³⁹.

Esiste insomma il problema della “compartimentazione” tra Stati che contraddice la stessa presunta ratio delle banche dati e compromette la cooperazione internazionale: solo di rado, infatti, chi entra in possesso di una notizia utile contro il terrorismo ne mette immediatamente al corrente gli altri Stati. Ancora non sappiamo, ad esempio, sulla base di quali elementi si affermi con certezza che i terroristi dell'I.S. (Islamic State) si finanzino con il grande traffico di stupefacenti o in altro modo. Insomma, l'Europa deve essere capace di contrapporre alla libertà di azione dei gruppi criminali terroristici ed alla loro capacità di proselitismo attraverso il web, un'altrettanto agile e globale azione investigativa e di repressione che comporta fiducia reciproca nel grado di affidabilità dei rispettivi ordinamenti (pur se sensibilmente diversi), abbandono di visuali particolaristiche ed attenuazione dell'impatto negativo che frontiere giuridiche e culturali, così come il moltiplicarsi dei segreti, determinano sull'azione repressiva di così gravi fenomeni delittuosi.

Certo, abbiamo registrato in passato scelte virtuose dell'Unione Europea come l'adozione del mandato d'arresto europeo, la costituzione delle Squadre Investigative comuni (peraltro solo da poco recepita in Italia⁴⁰), la Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea sulla definizione dell'atto di terrorismo, la creazione di Eurojust ed Europol. Ma proprio per questo, verrebbe da dire, non vi è tanto bisogno di nuove convenzioni, di nuove risoluzioni e decisioni quadro, di nuovi istituti giuridici ed istituzioni comunitarie, quanto di far funzionare effettivamente e con convinzione gli strumenti già esistenti. Del resto, già *“esistono almeno sette banche dati europee: quella del sistema Schengen, Eurodac per le impronte digitali, quella per la concessione dei visti, quella delle dogane, quella in materia di asilo, quelle di Europol ed Eurojust: qualcuna funziona più o meno bene, altre sono praticamente inutilizzate. Ma comunque – come ha detto il compianto Garante europeo per la Privacy Gianni Buttarelli⁴¹ – sono cattedrali nel deserto che non comunicano tra loro”*. Ed a ciò si aggiunga che il sistema di collegamento fra casellari giudiziari (ECRIS) è (da poco) operativo solo per i cittadini europei, ma non prevede ancora i nomi dei condannati/ricercati da paesi terzi (reperibili in parte sul sistema Interpol).

³⁹ Così il Segretario Generale dell'Interpol, Ronald Noble, il 19.11.2005, in un meeting di studio tenutosi presso la N.Y. University

⁴⁰ La possibilità di costituire squadre investigative comuni sovranazionali esiste in Italia solo a seguito della recentissima approvazione del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 ma l'Unione Europea ha disciplinato tali squadre prima con la **Convenzione di Bruxelles** del 29 maggio 2000 (art. 13), relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, e quindi con la **decisione quadro n. 2002/465/GAI** del Consiglio del 13 giugno 2002. Infine, con la **raccomandazione** del Consiglio dell'8 maggio 2003 è stato adottato anche il **modello formale di accordo** per la costituzione della squadra di indagine comune, che integra e completa le disposizioni contenute sia nell'articolo 13 della Convenzione, sia nella decisione quadro del Consiglio. Per soddisfare la stessa esigenza di collaborazione, le squadre investigative comuni sono state previste anche dalla **Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato** transnazionale (art. 19) adottata dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 ratificata dalla legge 16 marzo 2006 n. 146.

⁴¹ “Schedare i passeggeri è contro i Trattati UE. Il garante europeo boccia la stretta sui voli” (Repubblica, 10 dicembre 2015).

Questo allora è il cuore della questione: l'energia spesa a livello internazionale soltanto nella direzione di moltiplicare competenze di intelligence, interventi di facciata, dichiarazioni quadro e risoluzioni è fine a se stessa.

E' la vera cooperazione internazionale che va rafforzata, quella che nulla ha a che fare con la tanto decantata raccolta di milioni di dati che evoca un preoccupante futuro di "big data" e che, esattamente come *renditions*, torture e prigioni illegali, rischia solo di fornire ai terroristi storie ed immagini da usare a scopi di proselitismo: così è avvenuto con quella delle tute arancioni indossate dai prigionieri di Guantanamo, immagine sfruttata per la tragica scenografia dei crudeli "sgozzamenti" che, sullo sfondo di un deserto sconfinato, i criminali dell'ISIS hanno fatto conoscere al mondo attraverso la diffusione sul web dei relativi filmati.

Tra l'altro, sempre in tema di cooperazione, va aggiunto che sono proprio le convenzioni internazionali che impongono lo scambio **spontaneo, immediato e completo delle informazioni**⁴² !
Purtroppo, però, non è così che, nella realtà, funzionano le cose e potrei citare molti esempi

L'auspicio, pertanto, è che gli "anticorpi", ovunque fortunatamente presenti, si attivino con decisione e rapidità contro tale inaccettabile tendenza.

- - - = = o O o = = - - -

⁴² Lo scambio spontaneo di informazioni, in particolare, è contemplato da alcune convenzioni, tra cui quella di Strasburgo dell'8.11.1990 sul riciclaggio, quella di Bruxelles del 29.5.2000, tra gli Stati membri dell'Unione Europea, in tema di assistenza giudiziaria e quella sottoscritta nel corso dell'Assemblea di Palermo (12-15 dicembre 2000) sul crimine organizzato transnazionale.

ALLEGATO n. 1

Parlamento Italiano

Legge 3 agosto 2007, n. 124

**"Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e nuova disciplina del segreto "**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007

Capo I

STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

*(Competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri)*

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
 - a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
 - b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
 - c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
 - d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
 - e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;
 - f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Art. 2.

(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)

1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di informazione per la sicurezza» si intendono l'AISE e l'AISI.

Art. 3.

(Autorità delegata)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».

2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.

Art. 4.

(Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.

3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;

i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;

l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.

8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.

Art. 5.

(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza.

2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

Art. 6.

(Agenzia informazioni e sicurezza esterna)

1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AIISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 7.

(Agenzia informazioni e sicurezza interna)

1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AIISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AIISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'AIISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AIISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AIISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AIISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L'AIISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AIISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AIISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AIISI, uno o più vice

direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.

10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 8.

(Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI)

1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.

2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presidi e delle attività delle Forze armate all'estero, e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 9.

(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza)

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42.

2. Competono all'UCSe:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;

c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno;

d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all'articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.

4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.

5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.

6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.

7. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.

9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretezza, indicandone i motivi.

Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

11. Il dirigente preposto all'UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza dell'organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.

Art. 10.

(Ufficio centrale degli archivi)

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:

- a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS;
- b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;
- c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;
- d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.

2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.

Art. 11.

(Formazione e addestramento)

1. È istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento, la formazione di base e continuativa e l'aggiornamento del personale del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza.

2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.

3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di informazione per la sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.

4. Il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di frequenza della Scuola medesima, in relazione agli impieghi nell'ambito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza.

Art. 12.

(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) dell'articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.

Art. 13.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)

1. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.

2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: «ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «o del crimine organizzato di stampo mafioso».

4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

Art. 14.

(Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 118-bis. – *(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri)*. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.

3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata».

Art. 15.

(Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 256-bis. – *(Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza)*. – 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono

sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato.

5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».

Art. 16.

*(Introduzione dell'articolo 256-ter
del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 256-ter. – *(Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato)*. – 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».

Capo III

GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ

Art. 17.

*(Ambito di applicazione delle garanzie
funzionali)*

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone.

3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall'autorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell'articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.

4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.

5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.

6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:

a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un'operazione autorizzata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;

b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili;

c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;

d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.

7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall'articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

Art. 18.

(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato)

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita, rilascia l'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con l'utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.

4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l'Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento entro dieci giorni.

6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l'autorità giudiziaria senza ritardo.

7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).

Art. 19.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria)

1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo 17 e autorizzate ai sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l'autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.

5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.

7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.

8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10.

10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.

11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

Art. 20.

(Sanzioni penali)

1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 21.

(Contingente speciale del personale)

1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l'unitarietà della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Il regolamento determina, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;

b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;

c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite concorso;

d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;

e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza;

f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei

servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, l'incompatibilità è assoluta;

g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza;

h) i criteri per la progressione di carriera;

i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);

l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;

m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;

n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).

6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.

7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.

8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.

10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti.

12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Art. 22.

(Ricorsi giurisdizionali)

1. Ai ricorsi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 23.

(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

1. Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione per la sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.

3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.

4. L'attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell'interno.

5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.

6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita.

7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.

8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

Art. 24.

(Identità di copertura)

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.

2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.

Art. 25.

(Attività simulate)

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'esercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.

2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati.

3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 26.

(Trattamento delle notizie personali)

1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

2. Il DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

4. Il DIS, l'AISE e l'AISI non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi dell'articolo 33, comma 6.

Art. 27.

*(Tutela del personale nel corso
di procedimenti giudiziari)*

1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.

2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza della persona di cui al comma 1 con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.

3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.

4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.

5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti.

6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.

Art. 28.

*(Introduzione dell'articolo 270-bis
del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 270-bis. – *(Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza).* – 1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

2. terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o

documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

Art. 29.

*(Norme di contabilità e disposizioni
finanziarie)*

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.

2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.

3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;

c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;

d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d), singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto del segreto;

f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;

g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all'articolo 33, comma 1, un'informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d).

4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV

CONTROLLO PARLAMENTARE

Art. 30.

(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.

Art. 31.

(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI.

2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell'audizione.

3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.

4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.

5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.

7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.

8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.

9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.

10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.

13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).

14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri può differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.

Art. 32.

(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.

3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.

4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.

Art. 33.

(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, contenente un'analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.

2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della presente legge e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, e le conseguenti determinazioni adottate.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l'istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull'andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza relativa allo stesso semestre.

8. Nell'informativa di cui al comma 7 sono riepilogati, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, dell'AISE e dell'AISI e i relativi stati di utilizzo.

9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di informazione per la sicurezza per il perseguimento dei loro fini.

10. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre dell'anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il secondo semestre dell'anno precedente.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un'informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1, svolte nell'anno precedente.

12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.

Art. 34.

*(Accertamento di condotte illegittime
o irregolari)*

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.

Art. 35.

*(Relazioni del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica)*

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti.

Art. 36.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.

2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.

6. Ricevuta l'informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.

Art. 37.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.

3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall'autorità che li ha formati.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.

Art. 38.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

Capo V

DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 39.

(Segreto di Stato)

1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.

3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Decorso quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.

8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che

ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.

Art. 40.

(Tutela del segreto di Stato)

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 202. – (*Segreto di Stato*). – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

4. All'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della

comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.»;

b) il comma 3 è abrogato.

5. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

Art. 41.

(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)

1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, se è stato opposto il segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.

2. L'autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell'esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

Art. 42.

(Classifiche di segretezza)

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di

classifica.

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

(Procedura per l'adozione dei regolamenti)

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.

2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.

Art. 44.

(Abrogazioni)

1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi.

2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 7, all'articolo 6, comma 10, all'articolo 7, comma 10, all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 29, comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente.

4. In tutti gli atti aventi forza di legge l'espressione «SISMI» si intende riferita all'AISE, l'espressione «SISDE» si intende riferita all'AISI, l'espressione «CESIS» si intende riferita al DIS, l'espressione «CIIS» si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato di cui all'articolo 30 della presente legge.

Art. 45.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

2. Anche in sede di prima applicazione, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale fine, nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le norme di cui all'articolo 28 si applicano alle acquisizioni probatorie successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche
Corso di insegnamento su Politiche della Sicurezza e dell'Intelligence

Armando Spataro
(già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino)

ALLEGATO 2 + n. 9 APPENDICI

ALLEGATO n. 2:

**PROSPETTO (da pag. 86) DI CONFRONTO TRA LE PRINCIPALI NORME IN TEMA DI SEGRETO DI STATO
NEL TESTO ATTUALE e NEL TESTO PRE-VIGENTE :**
rispettivamente Legge 3 agosto 2007, n. 124 (con successive modifiche)
e Legge 24 ottobre 1977, n. 801

(nella parte concernente competenze ed attività dell'Autorità Giudiziaria e rapporti di altre Istituzioni ed Autorità
con quella giudiziaria)

Inoltre (da pag. 99):

Appendice n. 1 – Elenco delle fonti normative più rilevanti contenenti, oltre quelli desumibili dalla Costituzione, principi e disposizioni in tema di segreto di Stato e di attività delle Agenzie di informazione (la normativa ordinaria è riportata secondo ordine cronologico): **pag. 99**

[Le fonti normative qui riportate – unitamente ad altre notizie concernenti la materia della sicurezza dello Stato – sono accessibili nel sito www.sicurezzanazionale.gov.it]

Appendice n. 2 – Norme in tema di cause di giustificazione e tutela del personale delle Agenzie di Informazione nel corso di procedimenti giudiziari (estratte da L. n. 124/2007) : **pag. 101**

Appendice n. 3 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d'ora in avanti, tali provvedimenti saranno indicati come "DPCM") 8 aprile 2008 , pubbl. su GU del 16.4.2008 n. 90, su "criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di stato : **pag. 104**

Appendice n. 4 – Estratti da DPCM n. 1 dell'1 agosto 2008 recante il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna», nonché estratti dai DPCM 23 marzo 2011 n. 1 e 19 maggio 2015 n. 3 : **pag. 107**

Appendice n. 5 – Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2012 per l'attuazione delle disposizioni del DPCM n. 4 del 22 luglio 2011 concernenti la tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e gli atti relativi al segreto di Stato: **pag. 110**

Appendice n. 6 – Legge 7 agosto 2012, n. 133, Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124 , concernente il Sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto: **pag. 113**

Appendice n. 7 – DPCM del 24 gennaio 2013, contenente direttiva sulla protezione cibernetica e la sicurezza nazionale: **pag. 116**

Appendice n. 8 – n. 2 DPCM del 27 gennaio 2014 che rispettivamente adottano il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica: **pag. 124**

Appendice n. 9 – Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2014 per la declassifica e per il versamento straordinario di documenti all'Archivio Centrale dello Stato: **pag. 125**

PROSPETTO DI CONFRONTO TRA LE PRINCIPALI NORME IN TEMA DI SEGRETO DI STATO NEL TESTO ATTUALE e NEL TESTO PRE-VIGENTE

<p>Legge 24.10.77 n. 801 - “Istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato” (normativa non più in vigore dopo l’approvazione della L. n. 124/2007)</p> <p align="center">Norme del Codice di Procedura Penale</p>	<p>Modifiche intervenute, anche nel Codice di Procedura Penale, a seguito della entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),</p> <p align="center">come successivamente modificata con L. 7 agosto 2012 n. 122</p>
<p align="center">LEGGE 24 ottobre 1977 n. 801</p> <p><i>Istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.</i></p> <p>Publicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1977, n. 303.</p>	<p align="center">LEGGE 3 agosto 2007, n. 124</p> <p><i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i></p> <p>(testo risultante dalla unificazione di vari disegni di legge)</p> <p>Publicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.</p>
<p>Art. 1 L. 801/77. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell’interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.</p>	<p align="center">Art. 1. (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)</p> <p>1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; b) l’apposizione e la tutela del segreto di Stato; c) la conferma dell’opposizione del segreto di Stato d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza; <p><i>..omissis...</i></p> <p>2. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l’apposizione e l’opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell’informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.</p>

	<p>3-bis⁴³. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9. L. 801/77....omissis...</p> <p>I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 (ndr.: cioè, SISMi e SISDe) hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.</p> <p>L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.</p> <p>Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 ...omissis..</p> <p>6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 (ndr.: cioè, il personale del DIS – Dipartimento Informazioni Sicurezza - e dei Servizi di Informazione, AISE ed AISI) ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita.</p> <p>7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.</p> <p>8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 801/1977</p> <p>Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.</p> <p>Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, dell'industria e delle finanze.</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza)</i></p> <p>1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42.</p> <p>2. Competono all'UCSe:</p> <p>a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;</p> <p>b) lo studio e la predisposizione delle disposizioni esplicative⁴⁴ volte a garantire la sicurezza di tutto quanto</p>

⁴³ Comma 3 bis aggiunto dall'art. 1 L. 7 agosto 2012 n. 133

⁴⁴ Le parole "disposizioni esplicative" al posto di quella "misure" sono state introdotte dall'art. 24, co. 73 del Decreto - Legge 1 luglio 2009, n. 78, conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102: Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi economica,

4 e 6, autorità civili e militari ed esperti.	è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale; <i>...omissis...</i>
<p>Art. 256 Codice di Procedura Penale <i>Dovere di Esibizione e Segreti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti ed i documenti, anche in originale, se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione, o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato (202) ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione. 2. <i>...omissis..</i> 3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto. L'autorità giudiziaria dispone il sequestro. 5. Si applica la disposizione dell'art. 204. 	IMMUTATO
NON TROVA CORRISPONDENZA NELLA NORMATIVA PREVIGENTE	<p style="text-align: center;">Art. 15. <i>(Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 256-bis. - <i>(Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di Informazione per la sicurezza).</i> – 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza nazionale, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.</p> <p>2. L'autorità giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività,</p>

il sostegno alle famiglie, la semplificazione e la stabilizzazione della finanza pubblica, nonchè proroga di termini previsti da disposizioni legislative e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

	<p>l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.</p> <p>3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.</p> <p>4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato.</p> <p>5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.</p> <p>6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».</p>
<p>NON TROVA CORRISPONDENZA NELLA NORMATIVA PREVIGENTE</p>	<p>Art. 16. <i>(Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccettuato il segreto di Stato). –</p> <p>1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.</p> <p>3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».</p>
	<p>Art. 28.⁴⁵ <i>(Introduzione dell'articolo 270-bis</i></p>

⁴⁵ L'art. 270 bis cpp, ad avviso dello scrivente, costituisce scelta accettabile del legislatore, certamente preferibile rispetto a quanto era stato prospettato nel Disegno di Legge di riforma delle intercettazioni, approvato il 10 giugno del 2009 dalla sola Camera dei Deputati, che avrebbe vanificato la segretezza necessaria delle operazioni di intercettazione di comunicazioni telefoniche e tra presenti (si veda in proposito il D.L. in questione, qui riportato in **Appendice n. 10**)

<p style="text-align: center;">NON TROVA CORRISPONDENZA NELLA NORMATIVA PREVIGENTE</p>	<p style="text-align: center;"><i>del codice di procedura penale)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 270-bis. - (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di sicurezza). – 1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, <u>tramite intercettazioni</u>, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.</p> <p>2. terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.</p> <p>3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza.</p> <p>4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.</p> <p>5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.</p> <p>6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.</p> <p>7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento allo stesso oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire, né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.</p> <p>8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».</p>
<p>Art. 351 – Altre sommarie informazioni</p> <p>1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del</p>	<p style="text-align: center;">IMMUTATO</p>

<p>secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.</p> <p>1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.</p> <p>Nota: l'art. 351 viene qui citato perché richiama l'art. 362 (sotto riprodotto) che, a sua volta, richiama gli artt. 202 e 203 cpp, di interesse per la materia qui trattata</p>	
<p>Art. 362 – Assunzione di informazioni</p> <p>1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.</p> <p>Nota: l'art. 362 viene qui citato perché richiama gli artt. 202 e 203 cpp, di interesse per la materia qui trattata</p>	<p>IMMUTATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 L. 801/77</p> <p>Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.</p> <p>In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.</p>	<p style="text-align: center;">DISCIPLINA DEL SEGRETO Art. 39⁴⁶ <i>(Segreto di Stato)</i></p> <p>1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.</p> <p>2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.</p> <p>3. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui</p>

⁴⁶ Vedi in Appendice n. 3 il DPCM 8.4.2008, in particolare l'allegato esemplificativo citato dall'art. 5 che tende ad ampliare la nozione di segreto di Stato adottata dalla Legge, indicando una lunga lista di informazioni, notizie, documenti, atti, attività, luoghi e materie di riferimento suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

	<p>conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.</p> <p>4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.</p> <p>5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.</p> <p><i>. omissis</i></p> <p>7. Decorso quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 40 della presente Legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.</p> <p>8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni.</p> <p>9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.</p> <p>10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.</p> <p>11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.</p>
<p>Art. 202 Codice Procedura Penale Segreto di Stato 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati</p>	<p>Art. 40. (Tutela del segreto di Stato)</p> <p>1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 202. - (Segreto di Stato). – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su</p>

di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma
3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.

Art. 204 del Codice di Procedura Penale
Esclusione del segreto

1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 66, comma 2, disp. att. c.p.p.).

fatti coperti dal segreto di Stato.

2. **Se il testimone oppone un segreto di Stato**, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. **Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.**
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416 ter e 422 del codice penale».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«*I*-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della **speciale causa**

<p>Art. 66 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale – Procedimento di esclusione del segreto</p> <p>1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo <u>204, comma 1</u>, del codice non sono compresi i nomi degli informatori.</p> <p>2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo <u>204, comma 2</u>, del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.</p> <p>3. Quando è stata confermata l'opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2, si osservano le disposizioni dell'<u>articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801</u>.</p> <p>Art. 16. L. n. 801/1977</p> <p>Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.</p>	<p>di giustificazione⁴⁷.</p> <p><i>I-ter.</i> Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.</p> <p><i>I-quater.</i> In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.</p> <p><i>I-quinquies.</i> Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».</p> <p>4. All'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="text-align: center;">Comma 1 immutato</p> <p><i>a)</i> il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, <i>1-bis</i> e <i>1-ter</i> dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato»;</p> <p><i>b)</i> il comma 3 è abrogato.</p> <p>5. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto</p>
---	---

⁴⁷ Il tema delle “*speciali cause di giustificazione*” non è direttamente connesso a quello del segreto di Stato oggetto del presente schema comparativo. Tuttavia, per il suo rilievo ed i caratteri di novità che esso riveste, si ritiene utile riportare integralmente, in **Appendice n. 2** al presente prospetto, le principali norme della L. 124/2007 che ad esso si riferiscono

<p>Art. 17. L. n. 801/1977 Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà comunicazione alle Camere con la relativa motivazione di ogni caso di opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge.</p>	<p>legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge.</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato.⁴⁸</p> <p>Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.</p>
<p>NON TROVA CORRISPONDENZA NELLA NORMATIVA PREVIGENTE</p>	<p>Art. 41⁴⁹. <i>(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)</i></p> <p>1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.</p> <p>2. L'autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell'esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.</p> <p>3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.</p> <p>4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.</p> <p>5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione</p>

⁴⁸ Questo periodo (da "Il Presidente del consiglio dei Ministri" fino a "...dell'opposizione del segreto di Stato") è stato introdotto dall'art. 10 della L. n. 133/2012 che ha così modificato il previgente art. 40 della L. 3 agosto 2007 n. 129.

⁴⁹ Vedi in **Appendice n. 4** l'estratto del DPCM 1 agosto 2008, in particolare il c. 2 dell'art. 44 (unico pubblicato su Gazzetta Ufficiale) attraverso cui si tende ad estendere agli indagati/imputati quanto previsto dal nuovo art. 202 cpp e dall'art. 41 della L. n. 124/2007. Sempre in Appendice 4, si vedano gli estratti dagli altri due DPCM 23 marzo 2011 n.1 e 19 maggio 2015 n. 3. L'art. 45 di quest'ultimo DPCM ha definitivamente confermato, con leggere modifiche, l'art. 44 del DPCM 1 agosto 2008 (che era stato a sua volta confermato integralmente dall'art. 45 del DPCM 23.3.2011, n.1)

	<p>e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.</p> <p>6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.</p> <p>7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può nè acquisire nè utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.</p> <p>8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.</p> <p>9. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30⁵⁰, indicandone le ragioni essenziali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato⁵¹. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.</p>
<p>NON TROVA CORRISPONDENZA NELLA NORMATIVA PREVIGENTE</p>	<p>Art. 42. <i>(Classifiche di segretezza)</i></p> <p>1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi⁵² in ragione delle proprie funzioni istituzionali.</p>

⁵⁰ Si tratta del *Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica* che ha sostituito il precedente Co.Pa.Co. (Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti)

Va qui specificato che, con l'art. 8 della L. 133/2012, l' articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , è stato sostituito dal seguente:

«Art. 34. – (Accertamento di condotte illegittime o irregolari) – 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare». Il che dovrebbe rendere più incisa l'attività di controllo politico del Copasir sulle attività delle Agenzie di Informazione (ndr).

⁵¹ Questo periodo (da "Il Presidente del consiglio dei Ministri" fino a "...dell'opposizione del segreto di Stato") è stato introdotto dall'art. 11 della L. n. 133/2012 che ha così modificato il previgente art. 41 della L. 3 agosto 2007 n. 129.

⁵² Le parole "e siano a ciò abilitate", qui originariamente collocate, sono state soppresse dall'art. 24, co. 73 del Decreto - Legge 1 luglio 2009, n. 78, conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102: Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi

	<p>«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).»⁵³.</p> <p>2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.</p> <p>3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.</p> <p>4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.</p> <p>5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.</p> <p>6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.</p> <p>8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.</p> <p>9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>
--	---

economica, il sostegno alle famiglie, la semplificazione e la stabilizzazione della finanza pubblica, nonché proroga di termini previsti da disposizioni legislative e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

⁵³ Anche il comma 1 bis è stato introdotto dall'art. 24, co. 73 del Decreto - Legge 1 luglio 2009, n. 78, conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102, citato nella precedente nota

APPENDICE n.1

Elenco⁵⁴ in ordine cronologico delle fonti normative più rilevanti contenenti (oltre quelli desumibili dalla Costituzione) principi e disposizioni in tema di attività delle Agenzie di Informazione e di segreto di Stato

- Codice di procedura penale : articoli in materia di segreto di Stato (si vedano pagine precedenti, in particolare quelle del par. 3 del documento principale)
- Legge 124/2007
Legge istitutiva del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (le norme della legge che hanno modificato alcuni articoli del CPP, così come quelle più direttamente riguardanti il segreto di Stato sono state riprodotte nelle pagine precedenti. Di seguito – si veda **Appendice n. 2** - le principali norme della L. 124/2007 che si riferiscono al tema delle cause di giustificazione ed alla tutela del personale dei Servizi nel corso di procedimenti giudiziari)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, pubbl. su GU del 16.4.2008 n. 90, su “Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti , degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato (si veda appresso – **Appendice 3**– il testo del DPR con allegato elenco di informazioni, notizie, documenti, atti, attività, luoghi e cose attinenti alle materie di riferimento suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2008, n. 1, recante il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna» Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2008 n. 199 (in particolare si veda appresso in **Appendice 4** la parte che qui interessa, cioè l’art.44 intitolato “Doveri particolari” che sarà poi modificata due volte).
Infatti, a riprova della rilevanza di questa norma, attraverso cui si tende ad estendere l’ambito del segreto di Stato, fino a comprimere il diritto di difesa, si vedano, sempre in **Appendice 4, estratti di altri due DPCM che hanno confermato con leggere modifiche il citato Art. 44 del DPR n. 1 dell’1 agosto 2008:**
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2011, n. 1 recante il Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)» che ha abrogato il DPR di cui al punto precedente (si veda appresso – sempre in **Appendice 4** – l’art.45 intitolato “Doveri particolari” che sostituisce l’art. 44, egualmente denominato, del DPR n. 1 dell’1 agosto 2008)
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2015, n. 3, concernente il «Regolamento che modifica i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1/2011, n. 4/2012, n. 1/2012 e 6/2009». (15A04122), GU Serie Generale n.125 del 1-6-2015 (si veda appresso – sempre in **Appendice 4** – l’art. 45 intitolato “Doveri particolari” che sostituisce con leggere modifiche l’art. 45, egualmente denominato, del DPR sopra citato n. 1 del 23 marzo 2011 che aveva a sua volta sostituito l’art. 44 del DPR pure sopra citato dell’1 agosto 2008, n.1).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009 n. 7
livelli di segretezza, potere di classifica, materie oggetto di classifica, accesso nei luoghi militari o di interesse per la sicurezza della Repubblica
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 8
Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS, dell’AISE e dell’AISI ed individuazione dei lavori delle forniture e dei servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata
[Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2009, 154. Il titolo del regolamento è stato poi corretto con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2009, n. 160.]
- Art. 24, co. 73 del Decreto - Legge 1 luglio 2009, n. 78, conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102: Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi economica, il sostegno alle famiglie, la semplificazione e la stabilizzazione della finanza pubblica, nonchè proroga di termini previsti da disposizioni legislative e della partecipazione italiana a missioni internazionali (l’art. 24 citato introduce poche modifiche alla L.n. 124/2007).

⁵⁴ L’elenco non è esaustivo. In particolare non sono qui citati vari Decreti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in epoca successiva alla approvazione delle Legge di riforma delle Agenzie di Informazione e del segreto di Stato, n. 124/2007. Tutte le fonti normative qui citate, unitamente ad altre notizie concernenti la materia della sicurezza dello Stato – sono consultabili nel sito www.sicurezza nazionale.gov.it (voce “Documentazione”)

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2011 recante il Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)», già sopra citato e di cui in Appendice 4 figura l'art.45 ;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, n.4 Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 2011, n. 203 e composto da 78 articoli;
- Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16-12-2011 n. 292)
- Direttiva 14 febbraio 2012 per l'attuazione delle disposizioni concernenti la tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e degli atti relativi al segreto di Stato, contenute nel sopra citato DPCM 22 luglio 2011, n. 4, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 1° settembre 2011 (si veda il testo della Direttiva in **Appendice n. 5**)
- Legge 7 agosto 2012, n. 133 Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (per la sua rilevanza, si veda il testo della legge n. 133/2012 in **Appendice n.6**)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013 direttiva sulla protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale (se ne veda il testo in **Appendice 7**)
- Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 2014 che adottano il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica (se ne vedano i testi in **Appendice 8**)
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2014 per la declassifica e per il versamento straordinario di documenti all'Archivio centrale dello Stato (parte del testo è stata riprodotta nelle pagine che precedono)
- Decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2015, n. 3, concernente il «Regolamento che modifica i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1/2011, n. 4/2012, n. 1/2012 e 6/2009», già citato nella pagina precedente e di cui, in Appendice 4, figura l'art.45.

APPENDICE n.2

Norme della L. 124/2007 che si riferiscono al tema delle CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE ed alla tutela del personale delle Agenzie di Informazione nel corso di procedimenti giudiziari

Capo III della Legge (“Garanzie funzionali, Stato Giuridico del Personale e Norme di Contabilità):

-Art. 17. (Ambito di applicazione delle garanzie funzionali)

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 18.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone.

3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall’autorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell’articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.

4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell’articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.

5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo.

6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:

a) sono poste in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un’operazione autorizzata e documentata ai sensi dell’articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;

b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell’operazione non altrimenti perseguibili;

c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;

d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.

7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

Art. 18.

(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato)

1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, rilascia l’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con l’utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.

4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l’autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l’Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei

ministri, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento entro dieci giorni.

6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l'autorità giudiziaria senza ritardo.

7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).

Art. 19.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria)

1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo 17 e autorizzate ai sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l'autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.

5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.

7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.

8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10.

10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.

11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

Art. 20.

(Sanzioni penali)

1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 27.
***(Tutela del personale nel corso
di procedimenti giudiziari)***

1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.

2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza della persona di cui al comma 1 con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.

3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.

4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.

5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti.

6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.

APPENDICE n.3

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE NOTIZIE, DELLE INFORMAZIONI, DEI DOCUMENTI, DEGLI ATTI, DELLE ATTIVITÀ, DELLE COSE E DEI LUOGHI SUSCETTIBILI DI ESSERE OGGETTO DI SEGRETO DI STATO.

(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 16 aprile 2008 n. 90)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 ed in particolare gli articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 recante: «Norme relative al segreto militare» e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1985 in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli organismi di informazione e sicurezza;
Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza della Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;
Ritenuta la necessità di disciplinare con regolamento i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
Ritenuta la necessità di individuare con regolamento gli Uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Acquisito il parere favorevole del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art.39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, disciplina i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonché individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Segreto di Stato e classifiche di segretezza

1. Il segreto di Stato è finalizzato alla salvaguardia dei supremi ed imprescindibili interessi dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, che attengono all'esistenza stessa della Repubblica democratica.
2. Il segreto di Stato è distinto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono attribuite dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 3.

Criteri

1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o più dei seguenti supremi interessi dello Stato:
a) l'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;
b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;
c) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi;
d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.
2. Ai fini della valutazione della idoneità a recare il danno grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell'oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato.

Art. 4.

Limiti

1. In sede di applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, si osservano i divieti di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ed all'articolo 204, comma 1-bis, del codice di procedura penale.

Art. 5.

Materie di riferimento

1. Ferma restando la necessità di valutare in concreto ogni singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato.

Art. 6.

Apposizione

1. L'apposizione del segreto di Stato è disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri autonomamente ovvero su richiesta dell'amministrazione competente, tramite il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono comunicate, per il tramite del direttore generale del DIS, alla amministrazione competente. In caso di esito positivo della richiesta, l'amministrazione, ove possibile, annota sull'oggetto dell'apposizione la dicitura «segreto di Stato» in modo che non si confonda con la eventuale stampigliatura della classifica di segretezza.
3. Gli adempimenti istruttori di cui ai commi 1 e 2 sono curati dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Anche prima del decorso dei termini di cui all'articolo 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri se ritiene che siano venute meno le condizioni che determinarono l'apposizione del segreto di Stato, dispone la cessazione del vincolo, anche su richiesta della amministrazione competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.

Art. 7.

Conservazione del segreto di Stato

1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le attività ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato sono conservati nell'esclusiva disponibilità dei vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici con modalità di trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione, fissate nelle norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte dal segreto di Stato.
2. La cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta l'automatica decadenza del regime della classifica e della vietata divulgazione.

Art. 8.

Stati esteri ed organizzazioni internazionali

1. Nell'espletamento della procedura di cui all'articolo 39, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Art. 9.

Funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li costituiscono con proprio provvedimento. Nell'esercizio delle funzioni di controllo svolte presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ai fini dell'adempimento da parte del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'obbligo di denuncia di fatti costituenti reato o per le comunicazioni concernenti informazioni ed elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono costituiti da almeno due esperti per ogni singolo settore di attività che possono essere individuati nel personale medico appartenente ad amministrazioni dello Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da altri soggetti muniti di adeguate competenze tecniche. Tutti i componenti dell'ufficio devono essere muniti del nulla osta di sicurezza al massimo livello.
3. In relazione ai luoghi coperti dal segreto di Stato, le amministrazioni non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a cui hanno, comunque, facoltà di rivolgersi per ausilio o consultazione.

Art. 10.

Accesso

1. Qualora il diritto di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento a informazioni, notizie, documenti, atti, attività, cose o luoghi che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima legge, siano già coperti dal segreto di Stato, i termini di quindici e trenta anni previsti, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato art. 39 si computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di essa, dalla conferma della sua opposizione secondo le norme previgenti.

2. Ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'amministrazione interessata, valuta preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso, nonché meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualità soggettiva del richiedente ed alla finalità per la quale l'accesso sia richiesto.
3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento alle materie disciplinate dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti, alle disposizioni vigenti.

Allegato (vedi art. 5)

1. **La tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;**
2. la tutela della sovranità popolare, dell'unità ed indivisibilità della Repubblica;
3. la tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo, nonché di spionaggio, proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonché la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo, della criminalità organizzata e dello spionaggio;
4. le sedi e gli apparati predisposti per la tutela e la operatività di Organi istituzionali in situazioni di emergenza;
5. le misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalità nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi di cui all'art. 3 del presente regolamento;
6. i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la pianificazione, la costituzione, la dislocazione, l'impiego, gli organici e le strutture del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché la difesa civile e la protezione civile, nonché di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le rispettive attività attengono agli interessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;
7. i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonché le posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI e quelli di copertura degli stessi Organismi;
8. l'addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attività informative, le modalità e le tecniche operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;
10. le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonché di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
11. l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli i mezzi e i materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
12. il materiale o gli avvenimenti interessanti l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;
13. l'ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra;
14. l'efficienza, l'impiego e la preparazione delle Forze armate;
15. i metodi e gli impianti di comunicazione ed i sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;
16. i mezzi e l'organizzazione dei trasporti, nonché le dotazioni, le scorte e le commesse di materiale delle Forze armate;
17. gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;
18. la mobilitazione militare e civile.

Il Presidente: Prodi

APPENDICE n. 4

Estratto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2008, n.1, recante il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna» (della cui adozione era stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2008 n. 199).

Memo: il predetto Regolamento si compone di 133 articoli di cui, sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2008, n. 282 sono stati pubblicati solo i due seguenti (dell'art. 44, peraltro, è stato pubblicato solo il c. 2)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

Visto in particolare l'articolo 21 della citata legge, che prevede l'adozione di un apposito regolamento per la determinazione del contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) ed all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri della legge n. 124/2007, del reclutamento e dell'ordinamento del personale, nell'unitarietà della gestione, del relativo trattamento economico e previdenziale, nonché del regime di pubblicità del regolamento;

Visto l'art. 4, comma 3, lettera h), della legge n. 124 del 2007;

Visto lo schema di regolamento elaborato dal DIS, sentiti i rispettivi Direttori di AISE e AISI, ai sensi del citato articolo 4; Visto l'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Ritenuto di non poter aderire alla condizione posta dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa la riformulazione delle lettere a) e b) dell'articolo 45, comma 1, in considerazione dell'esigenza di assicurare al personale operante in un peculiare contesto istituzionale deputato alla sicurezza dello Stato, autonomia ed indipendenza di giudizio e di comportamento;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR);

Adotta
il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 44. Doveri particolari

1. (Omissis).

2. Prima dell'esame previsto dall'articolo 350 c.p.p. ovvero **prima di rendere un interrogatorio** ai sensi del codice di procedura penale ovvero nei casi previsti dagli articoli 194 e seguenti del codice di procedura penale, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri se ritengono che il loro esame **o il loro interrogatorio** abbia ad oggetto fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato, a norma del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007.

Il Presidente del Consiglio provvede ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 124 del 2007.

(Omissis).

Art. 134. Disposizioni finali

1. Il regolamento è assistito dalla classifica di segretezza di «Riservato» ad eccezione delle Tabelle A1, A2, A3, C, D, E, F, G e H che sono assistite dalla classifica di «Segreto».

2. Il presente regolamento non sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Dell'adozione del presente regolamento è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 4. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la comunicazione di cui al comma 3 e contestualmente all'entrata in vigore degli altri regolamenti previsti dall'articolo 44, comma 3, della legge.
 5. Le disposizioni del presente regolamento sono portate a conoscenza delle Amministrazioni, per estratto.
- Roma, 1 agosto 2008

Il Presidente: Berlusconi

segue APPENDICE n. 4

Estratto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 23 marzo 2011 recante il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)»

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2011 è stato adottato il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)».

Ai sensi dell'art. 135, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute sono entrate in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A decorrere dalla stessa data è abrogato, nei termini indicati dal predetto articolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, n. 1, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2008, n. 199. L'estratto del testo dell'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2008, n. 282, e' da intendersi ora riferito all'art. 45, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 23 marzo 2011, che di seguito si riproduce:

«Art. 45⁵⁵

Doveri particolari

1. (Omissis)

2. Prima dell'esame previsto dall'art. 350 c.p.p. ovvero prima di rendere un interrogatorio ai sensi del codice di procedura penale ovvero nei casi previsti dagli articoli 194 e seguenti del codice di procedura penale, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri se ritengono che il loro esame o il loro interrogatorio abbia ad oggetto fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato, a norma del regolamento emanato ai sensi dell'art. 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'art. 41 della legge n. 124 del 2007.»

Estratto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 19 maggio 2015 recante il «Regolamento che modifica i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1/2011, n. 4/2012, n. 1/2012 e 6/2009». (15A04122) (GU Serie Generale n.125 del 1-6-2015)

Comunicato stampa:

In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 maggio 2015, n. 3 è stato adottato il «Regolamento che modifica il DPCM 23 marzo 2011, n. 1, il DPCM 26 ottobre 2012, n. 4, il DPCM 20 luglio 2012, n. 1 ed il DPCM 12 giugno 2009, n. 6».

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il 10 giugno 2015.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 45, comma 2, del DPCM n. 1/2011 - così come modificato dall'art. 6 del presente decreto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2011, n. 78:

«Art. 45⁵⁶

Doveri particolari

1. (Omissis).

⁵⁵ La norma è conforme all'art. 44 del DPCM dell'1.8.2008 n.1

⁵⁶ La norma conferma con leggere modifiche l'art. 45 del DPCM del 23 marzo 2011, n.1

2. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio di cui devono essere assunte le dichiarazioni nel corso di un procedimento giudiziario sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri se ritengono che il loro esame o il loro interrogatorio o ogni altro atto giudiziario cui sono chiamati abbia ad oggetto fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato a norma del regolamento emanato ai sensi dell'art. 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ai sensi della normativa vigente.».

APPENDICE n. 5

Direttiva del PCdM del 14 febbraio 2012 per l'attuazione delle disposizioni contenute nel DPCM 22 luglio 2011, n. 4, concernenti la tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e degli atti relativi al segreto di Stato,

(pubblicato sulla G.U. n. 203 del 1° settembre 2011)

AI SIGNORI MINISTRI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

La nuova disciplina del segreto di Stato, contenuta nella legge n. 124 del 2007, è frutto di un processo di elaborazione che ha preso le mosse dall'impianto generale dell'istituto così come delineato dalla legge n. 801 del 1977 e si è andato arricchendo del fondamentale apporto interpretativo della giurisprudenza costituzionale.

Il ricorso allo speciale vincolo è stato ancorato – così come già accadeva con la legge n. 801 – alla necessità di salvaguardare beni essenziali per la conservazione dello Stato: l'integrità della Repubblica, la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, l'indipendenza dello Stato e la sua preparazione e difesa militare (art. 39, comma 1, della legge n. 124/2007).

La legge n. 124, in termini di novità rispetto al passato, ha previsto un criterio di valutazione del danno che si vuole evitare con il ricorso al segreto di Stato, prescrivendo che esso debba configurarsi come tale da "ledere gravemente" la *salus rei publicae* (art. 39, comma 3 e art. 3 del regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008).

Con il richiamo al principio della gravità del danno il legislatore ha inteso ancorare saldamente il segreto di Stato al criterio del bilanciamento tra l'esigenza di salvaguardare interessi essenziali della Repubblica e la tutela di interessi potenzialmente configgenti, anch'essi di natura costituzionale, destinati ad essere sacrificati quando si fa ricorso all'istituto.

In tale quadro, la legge ha introdotto anche nuovi casi di inopponibilità del segreto di Stato. Rispetto all'ipotesi già prevista dalla legge n. 801/1977, concernente i reati eversivi dell'ordine costituzionale, costituiscono ora motivo ostativo anche i fatti di terrorismo e quelli costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice penale (rispettivamente rubricati: devastazione, saccheggio e strage; associazione di tipo mafioso; scambio elettorale politico-mafioso; strage).

Il legislatore ha infine stabilito un limite di durata del segreto di Stato in quindici anni, prorogabile non oltre i trenta, decorso il quale gli interessi che è stato necessario comprimere per assicurare la salvaguardia del prevalente interesse della sicurezza dello Stato riacquistano la loro piena tutela da parte dell'ordinamento (art. 39, commi 7 e 8).

Alla luce del quadro ordinamentale, quindi, il ricorso al segreto di Stato impone in primo luogo un'attenta e ponderata valutazione della gravità del danno che potrebbe derivare all'integrità della Repubblica. Il vincolo non può perciò essere considerato alla stregua di uno strumento ordinario di protezione delle informazioni sensibili per la sicurezza: a tal fine sono invece espressamente preordinate le classifiche di segretezza di cui all'art. 42 della stessa legge n. 124/2007. Attraverso l'apposizione di una classifica, specie se di elevato livello, che circoscrive la conoscenza di atti, documenti o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali, viene assicurata alle informazioni sensibili ai fini della sicurezza nazionale una tutela anticipata, in grado di ridurre il rischio di disvelamenti dannosi per gli interessi essenziali della Repubblica.

In considerazione della sua eccezionale incisività, il potere di apporre o confermare il segreto di Stato è stato attribuito in via esclusiva al Presidente del Consiglio che ne risponde, così come ribadito anche di recente dalla Corte Costituzionale, al Parlamento quale sede normale di controllo delle più pregnanti decisioni del Governo.

Si evidenzia che l'art. 9 della legge n. 124/2007 ha individuato l'Ufficio centrale per la segretezza, istituito presso il Dipartimento informazioni per la sicurezza, quale strumento di cui il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle proprie prerogative in materia di segreto di Stato, si avvale per l'espletamento degli specifici adempimenti istruttori.

In ragione di ciò, le SS.LL. vorranno dare precise direttive affinché ogni procedura volta a sottoporre alle determinazioni presidenziali i provvedimenti in tema di segreto di Stato, sia di conferma del vincolo opposto all'Autorità giudiziaria dai soggetti legittimati, ai sensi degli articoli 202 e 256-*ter* c.p.p. e 41 della legge n. 124, sia di apposizione, ai sensi dell'art. 39, comma 4, della stessa legge, venga espletata per il tramite dell'UCSe, trasmettendo all'Organo nazionale di sicurezza, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4/2011, tutti gli elementi conoscitivi utili all'espletamento dell'istruttoria.

Con la stessa procedura, le Amministrazioni dovranno, d'ora in avanti, informare tempestivamente il Presidente del Consiglio di ogni singolo caso di opposizione del segreto di Stato effettuata all'Autorità giudiziaria da propri dipendenti o da soggetti sottoposti alla propria vigilanza ovvero di cui comunque vengano a conoscenza.

Nella stessa ottica le Amministrazioni dovranno sensibilizzare il proprio personale sulla necessità, ove ritenga di poter essere chiamato a deporre su fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di

Stato a norma del regolamento 8 aprile 2008, di darne, così come previsto dall'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 2011, immediata comunicazione al Presidente del Consiglio affinché, ove necessario, possa adottare, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, le determinazioni di propria competenza. Anche tali comunicazioni andranno inoltrate dalle Amministrazioni per il tramite del surrichiamato Organo nazionale di sicurezza.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4/2011, recante il regolamento per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate, ha poi dettato, al capo IX, specifiche prescrizioni intese a disciplinare le modalità di gestione in sicurezza delle informazioni coperte dal segreto di Stato e dei relativi atti, in coerenza con il principio della legge n. 124/2007, di contenimento dell'istituto entro regole e limiti, anche temporali, circoscritti e verificabili.

Funzionale a tali obiettivi è il meccanismo introdotto dall'art. 72, comma 4, del predetto regolamento rivolto a censire e monitorare costantemente la situazione dei segreti di Stato. Detto meccanismo risulta incentrato sull'istituzione nell'ambito dell'Ufficio centrale per la segretezza di un'apposita struttura, l'«Ufficio inventario», presso il quale dovranno confluire tutti i dati identificativi dei singoli segreti di Stato.

La norma è diretta a consentire che, attraverso l'UCSe, il Presidente del Consiglio possa avere in maniera costante e tempestiva contezza di tutte le informazioni correlate ai diversi casi di ricorso al segreto di Stato. E su tale base, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei Ministri potrà assolvere agli obblighi di comunicazione nei confronti del COPASIR, previsti dall'art. 72, comma 4, del regolamento.

Considerata l'importanza e la delicatezza di tali adempimenti, si ravvisa l'opportunità di anticipare al momento dell'entrata in vigore del regolamento, prevista per il 28 febbraio 2012, il compimento degli adempimenti ricognitivi previsti dal comma 4 dell'art. 72, in modo da consentire che all'avvio dell'attività dell'Ufficio inventario possa essere già disponibile un quadro completo degli elementi concernenti i segreti di Stato vigenti.

Per questo scopo, le SS.LL. vorranno impartire le necessarie istruzioni perché ciascuna Amministrazione proceda ad una esatta ricognizione di ogni singolo segreto vigente, anche con riferimento ai vincoli sorti anteriormente alla legge n. 124/2007.

All'esito della ricognizione le Amministrazioni dovranno far pervenire, nei tempi più rapidi e non oltre il 29 febbraio p.v., all'Organo nazionale di sicurezza un elenco delle apposizioni e delle conferme dei segreti di Stato risultanti dai propri atti, corredato della data dei relativi provvedimenti, di una compiuta descrizione dell'oggetto del segreto di Stato e, nei casi di opposizione, degli estremi identificativi del procedimento penale, nonché, per le finalità di cui all'art. 73 del regolamento, di copia di tutti i provvedimenti di apposizione e conferma dell'opposizione di cui siano in possesso.

La possibilità di disporre in un quadro organico ed unitario di tutti gli elementi relativi ai segreti di Stato è senza dubbio un passaggio essenziale sia in relazione alla puntuale delimitazione della durata, sia con riguardo alla sicura identificazione dell'oggetto.

In questa ottica, l'art. 71 del regolamento ha disposto che l'annotazione di cui all'art. 39, comma 4, della legge n. 124/2007 («sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto») comporti l'indicazione degli estremi del provvedimento costitutivo del vincolo.

Avere certezza sul *dies a quo* del segreto di Stato è indispensabile per l'applicazione delle norme che ne disciplinano l'efficacia nel tempo. Al riguardo, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni interessate sulla necessità di valutare e formulare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di quindici anni previsto dalla legge, eventuali proposte di proroga da sottoporre, per il tramite dell'Organo nazionale di sicurezza, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quanto all'oggetto del segreto, va ricordato che gli ambiti informativi suscettibili di essere protetti dal segreto di Stato sono indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, attuativo dell'art. 39 della legge n. 124, che individua – seppur in forma non tassativa

– talune «categorie di riferimento» ritenute in astratto tutelabili mediante il segreto di Stato.

Tra queste il regolamento ricomprende espressamente anche le materie riconducibili agli interessi già protetti con il segreto militare di cui al regio decreto n. 1161/1941. Nel solco della legge n. 801 del 1977, che aveva espressamente abrogato, nel previgente codice di procedura penale, il «segreto politico o militare» sostituendolo con il «segreto di Stato», la disciplina introdotta dalla legge n. 124/2007 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008 ha segnato il definitivo superamento della categoria del segreto militare, riportando anche le informazioni di natura militare nel novero di quelle suscettibili di essere coperte dal segreto di Stato. Nei sensi, il recente «Codice dell'ordinamento militare», di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell'abrogare espressamente il regio decreto n. 1161/1941, ha ribadito l'applicabilità agli «atti, documenti, notizie, attività e beni militari» della disciplina generale in materia di segreto di Stato.

L'apposizione o l'opposizione di un segreto di Stato può avere ad oggetto informazioni condensate in documenti o atti puntualmente individuati o cose concretamente identificate.

Può, invece, accadere che l'apposizione o l'opposizione del segreto di Stato si riferiscano a questioni complesse ovvero a relazioni e rapporti anche internazionali di carattere generale, ovvero ancora a profili organizzativi e/o funzionali di ampia portata, che, per loro natura, contengono molteplici elementi informativi.

In siffatte ipotesi l'Amministrazione depositaria del segreto dovrà porre ogni cura nel circoscrivere con il massimo di puntualità gli atti che contengano le informazioni tutelate dal segreto di Stato.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle Amministrazioni interessate, per il puntuale adempimento delle indicazioni contenute nella presente direttiva.

Il Direttore generale del DIS, nella sua funzione di Organo nazionale di sicurezza, è incaricato di assicurarne l'attuazione, vigilando altresì sulla sua corretta applicazione. In questo quadro l'UCSe fornirà alle Amministrazioni ogni richiesto chiarimento o indicazione al riguardo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA
MARIO MONTI

APPENDICE n. 6

Legge 7 agosto 2012, n. 133

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124 , concernente il Sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.

Publicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2012, n. 186.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Modifica all' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri

1. All' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali».

Art. 2 Modifica all' articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di Autorità delegata

1. Dopo il comma 1 dell' articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , è inserito il seguente: «1-bis. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge».

Art. 3 Modifiche all' articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

1. Al comma 3 dell' articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) sulla base delle direttive di cui all' articolo 1, comma 3-bis, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»;

b) alla lettera i), dopo le parole: «al comma 7.» è inserito il seguente periodo: «Con le modalità previste da tale regolamento è approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all' articolo 30, il piano annuale delle attività dell' ufficio ispettivo.»;

c) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell' AISE e dell' AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni».

Art. 4 Modifica all' articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di identità di copertura

1. Il comma 2 dell' articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all' articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria».

Art. 5 Modifica all' articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

1. Dopo il comma 2 dell' articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , è inserito il seguente:

«2-bis. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall' articolo 8, comma 1, nonché verificare che le attività di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge».

Art. 6 Modifica all' articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

1. Al terzo periodo del comma 9 dell' articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , la parola: «unanime» è sostituita dalle seguenti: «a maggioranza dei due terzi».

Art. 7 Modifiche all' articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

1. Al comma 1 dell' articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato esprime, altresì, il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonché sul piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i)».

2. Al comma 4 dell' articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , le parole: «dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione dell'atto».

Art. 8 Modifica dell' articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di accertamento di condotte illegittime o irregolari

1. L' articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , è sostituito dal seguente:

«Art. 34. – (Accertamento di condotte illegittime o irregolari) – 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare».

Art. 9 Modifica all' articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di relazione al Parlamento

1. All' articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica».

Art. 10 Modifica all' articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di tutela del segreto di Stato

1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell' articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».

Art. 11 Modifica all' articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato

1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell' articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».

Art. 12 Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , in materia di potenziamento dell'attività informativa

1. L' articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa) – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 , a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e successive modificazioni, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 .

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e successive modificazioni».

Art. 13 Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

APPENDICE N. 7

DPCM 24 gennaio 2013

Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale

Adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2013, n. 66

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, come modificata e integrata dalla legge 7 agosto 2012, n. 133, e, in particolare, l’art. 1, comma 3-bis, che dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, adotti apposite direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, e l’ art. 38, comma 1-bis, ai sensi del quale il Governo allega alla relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti, che presenta annualmente al Parlamento, un documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica;

Visto l’art. 4, comma 3, lett. d-bis) della citata legge 3 agosto 2007, n. 124, ai sensi del quale il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;

Visto l’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visti il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale che, all’ articolo 7-bis, dispone che, ferme restando le competenze dei Servizi di informazione per la sicurezza, i competenti organi del Ministero dell’interno assicurano i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale ed il decreto del Ministro dell’interno 9 gennaio 2008, con il quale sono state individuate le predette infrastrutture ed è stata prevista l’istituzione del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche;

Visti l’ art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che attribuisce, tra l’altro, al Ministero dell’interno competenze in materia di difesa civile ed il decreto del Ministro dell’interno 28 settembre 2001 che istituisce la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile;

Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare” e, in particolare, l’ art. 89 che individua le attribuzioni delle Forze armate e le disposizioni e direttive conseguenti che disciplinano i compiti attinenti alla difesa cibernetica;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” e, in particolare, le disposizioni che affidano al Ministero dello sviluppo economico competenze in materia di sicurezza ed integrità delle reti pubbliche di comunicazione e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha istituito l’Agenzia per l’Italia digitale, cui sono affidate, tra l’altro, le funzioni attribuite all’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in materia di sicurezza delle reti, nonché quelle di coordinamento, indirizzo e regolazione già affidate a DigitPA;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale e, in particolare, le disposizioni in materia di sicurezza informatica;

Visto il decreto interministeriale 14 gennaio 2003, così come modificato dal decreto 5 settembre 2011, che ha istituito l’Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, attuativo della direttiva 2008/114/CE recante l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

Visto l’art. 5, comma 2, lett. h), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’ articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 “;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2010, recante l’Organizzazione nazionale per la gestione di crisi;

Vista la mozione approvata in data 23 maggio 2012, con la quale il Parlamento ha impegnato il Governo a porre in essere ogni idonea iniziativa per giungere alla costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato interministeriale con il compito di elaborare una strategia nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, di definire gli indirizzi generali e le direttive da perseguire nel quadro della politica nazionale ed internazionale in tale settore e di individuare, infine, gli interventi normativi ritenuti necessari;

Ritenuto che, in ragione delle caratteristiche della minaccia cibernetica quale rischio per la sicurezza nazionale, sia necessario definire un quadro strategico nazionale, con la specificazione dei ruoli che le diverse componenti istituzionali devono esercitare per assicurare la sicurezza cibernetica del Paese e la predisposizione di meccanismi e procedure di azione secondo un approccio interdisciplinare e coordinato, su più livelli, che coinvolga tutti gli attori pubblici, ferme restando le attribuzioni previste dalla normativa vigente per ciascuno di essi, nonché gli operatori privati interessati;

Ritenuto altresì necessario creare le condizioni, attraverso la definizione e precisazione di compiti ed attività delle diverse componenti istituzionali ed anche con l'individuazione di organi nazionali di riferimento per la sicurezza cibernetica in grado di interagire con le corrispondenti autorità estere, affinché l'Italia possa partecipare pienamente ai diversi consessi di cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, sia dell'UE e della NATO;

Considerato l'attuale quadro legislativo, improntato alla distribuzione di funzioni e compiti aventi rilievo per la sicurezza cibernetica tra molteplici soggetti istituzionali competenti nelle diverse fasi della prevenzione degli eventi dannosi nello spazio cibernetico; dell'elaborazione di linee guida e standard tecnici di sicurezza; della difesa dello Stato da attacchi nello spazio cibernetico; della prevenzione e repressione dei crimini informatici; della preparazione e della risposta nei confronti di eventi cibernetici;

Ritenuto che, sulla base del citato dato normativo, la definizione di un quadro strategico nazionale in materia di sicurezza cibernetica debba procedere secondo un percorso di graduale e progressiva razionalizzazione di ruoli, strumenti e procedure con l'obiettivo di accrescere la capacità del Paese di assicurare la sicurezza dello spazio cibernetico, ove necessario anche con interventi di carattere normativo;

Ritenuto che, nell'immediato, debbano essere create le condizioni perché, a legislazione vigente, possa essere sviluppata un'azione integrata che metta a fattor comune le diverse attribuzioni istituzionali delineate dal quadro normativo, ed inoltre assicuri, in una logica di partenariato, il pieno apporto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche delle competenze proprie degli operatori privati, interessati alla gestione di sistemi e reti di interesse strategico;

Ravvisata a tali fini la necessità di impartire indirizzi affinché venga a delinearsi un'architettura istituzionale basata sulla chiara individuazione dei soggetti chiamati ad intervenire e dei compiti ad essi affidati, nel rispetto delle competenze già attribuite dalla legge alle diverse componenti e dei meccanismi di interazione tra di esse;

Ritenuto che tale architettura debba svilupparsi su tre distinti livelli d'intervento, di cui il primo di indirizzo politico e coordinamento strategico, cui affidare l'individuazione degli obiettivi funzionali a garantire la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, anche attraverso l'elaborazione di un Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, e che tale livello debba anche sovraintendere allo studio e alla predisposizione di proposte di intervento normativo che agevolino il raggiungimento dei citati obiettivi; il secondo di supporto, a carattere permanente, con funzioni di raccordo nei confronti di tutte le Amministrazioni ed enti competenti, ai fini dell'attuazione degli obiettivi e delle linee di azione indicate dalla pianificazione nazionale e che provveda, al contempo, a programmare l'attività operativa a livello interministeriale e ad attivare le procedure di allertamento in caso di crisi; il terzo livello, di gestione delle crisi, con il compito di curare e coordinare le attività di risposta e di ripristino della funzionalità dei sistemi, avvalendosi di tutte le componenti interessate;

Ritenuto che, nel quadro del livello di supporto all'attuazione della pianificazione nazionale, debbano essere disciplinate in maniera peculiare, tenuto conto della loro specificità, le attività di informazione per la sicurezza con l'obiettivo di potenziare le attività di ricerca informativa e di analisi finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, facendo ricorso agli strumenti ed alle procedure di cui alla legge n. 124/2007 e, in particolare, alle direttive del Presidente del Consiglio ai sensi dell' art. 1, comma 3-bis;

Ritenuto che il modello organizzativo-funzionale così delineato debba assicurare il pieno raccordo, in particolare, con le funzioni del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché con l'attività e le strutture di difesa dello spazio cibernetico del Ministero della difesa, con quelle del Ministero dell'interno, dedicate alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa civile, e con quelle della protezione civile;

Considerato che la legge attribuisce al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) di cui all' articolo 5 della legge n. 124/2007 compiti di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza, nonché di elaborazione degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza e che, in particolare, ai sensi dell' art. 1, comma 3-bis, della predetta legge, introdotto dalla legge n. 133/2012, il CISR è sentito ai fini dell'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle direttive in materia di sicurezza cibernetica;

Ravvisata l'esigenza di dover assicurare, nella materia della sicurezza cibernetica, un solido e affidabile meccanismo di raccordo tra la politica dell'informazione per la sicurezza e gli altri ambiti di azione che vengono in rilievo nella specifica

materia, e di dovere per questo concentrare in un unico organismo interministeriale l'organo di indirizzo politico e di coordinamento strategico nel campo della sicurezza cibernetica;

Ritenuto in considerazione dei compiti attribuiti dalla legge al CISR e della composizione del Comitato, di individuare tale organismo interministeriale nello stesso CISR, attribuendogli, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. h) della legge 23 agosto 1988, n. 400, i compiti suindicati;

Ritenuto che il CISR, nell'esercizio delle citate funzioni, debba essere adeguatamente e costantemente supportato da una attività istruttoria, di approfondimento e di valutazione e che a tali fini il Comitato interministeriale possa avvalersi dell'organismo collegiale di coordinamento istituito presso il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. 26 ottobre 2012, n. 2, recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

Ritenuto altresì che per un efficace assolvimento dei compiti attribuiti al CISR sia necessario assicurare un qualificato contributo di carattere scientifico di informazione, di valutazione e di proposta e che, per questo, appare opportuno istituire presso la Scuola di formazione del DIS un organo dedicato, cui affidare anche compiti funzionali alla promozione e diffusione di una cultura della sicurezza cibernetica;

Ravvisata la necessità, ai fini dell'attuazione delle linee di intervento contenute nel Piano nazionale di sicurezza dello spazio cibernetico, in particolare per ciò che riguarda la preparazione e la pianificazione interministeriale per la gestione delle crisi, che parallelamente alle attività di acquisizione informativa e di analisi demandate agli organismi informativi di cui alla legge n. 124/2007, le attività delle diverse Amministrazioni ed enti svolte secondo le previsioni normative trovino una sede di raccordo che agevoli e favorisca lo svolgimento in forma coordinata delle attribuzioni di ciascuna componente;

Ritenuto a tale scopo, di prevedere la costituzione in via permanente di un Nucleo per la sicurezza cibernetica, da istituire presso l'Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto infine, che una ulteriore e specifica esigenza di coordinamento si ponga con riguardo alla gestione operativa delle crisi e all'adozione delle misure necessarie al ripristino della funzionalità dei sistemi, richiedendo la chiara definizione di ruoli e procedure in modo da garantire un processo decisionale unitario e, al contempo, l'interazione degli organi nazionali preposti alla gestione dell'emergenza con gli omologhi organismi esistenti a livello internazionale, e che, per le suddette finalità, debba essere previsto un organo interministeriale da attivare in caso di crisi;

Ritenuto di individuare tale organo nel Nucleo interministeriale situazione e pianificazione di cui al D.P.C.M. 5 maggio 2010, prevedendone una configurazione, quale "Tavolo interministeriale di crisi cibernetica", funzionale all'ottimale gestione delle crisi di natura cibernetica, e di disporre che detto organo, per gli aspetti tecnici di computer emergency response, si avvalga del CERT nazionale istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo n. 259/2003 ;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

Dispone:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce, in un contesto unitario e integrato, l'architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando a tal fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini della riduzione della vulnerabilità, della prevenzione dei rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e del ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso di crisi.

2. I soggetti compresi nell'architettura istituzionale di cui al comma 1 operano nel rispetto delle competenze già attribuite dalla legge a ciascuno di essi.

3. Il modello organizzativo-funzionale delineato con il presente decreto persegue la piena integrazione con le attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché con quelle espletate dalle strutture del Ministero della difesa dedicate alla protezione delle proprie reti e sistemi nonché alla condotta di operazioni militari nello spazio cibernetico, dalle strutture del Ministero dell'interno, dedicate alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa civile, e quelle della protezione civile.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Presidente: il Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) CISR: il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 5 della legge n. 124/2007 ;

c) DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della legge n. 124/2007 ;

d) Agenzie: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui agli articoli 6 e 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124 ;

e) organismi di informazione per la sicurezza: il DIS, l'AISE e l'AISE di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 ;

f) NISP: Nucleo interministeriale situazione e pianificazione di cui al D.P.C.M. 5 maggio 2010 ;

- g) Consigliere militare: il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 11 del D.P.C.M. 1° ottobre 2012 ;
- h) spazio cibernetico: l'insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprensivo di hardware, software, dati ed utenti, nonché delle relazioni logiche, comunque stabilite, tra di essi;
- i) sicurezza cibernetica: condizione per la quale lo spazio cibernetico risulti protetto grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria od accidentale, consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;
- l) minaccia cibernetica: complesso delle condotte che possono essere realizzate nello spazio cibernetico o tramite esso, ovvero in danno dello stesso e dei suoi elementi costitutivi, che si sostanzia in particolare, nelle azioni di singoli individui o organizzazioni, statuali e non, pubbliche o private, finalizzate all'acquisizione e al trasferimento indebiti di dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero a danneggiare, distruggere o ostacolare il regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;
- m) evento cibernetico: avvenimento significativo, di natura volontaria od accidentale, consistente nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;
- n) allarme: comunicazione di avviso di evento cibernetico da valutarsi ai fini dell'attivazione di misure di risposta pianificate;
- o) situazione di crisi: situazione in cui l'evento cibernetico assume dimensioni, intensità o natura tali da incidere sulla sicurezza nazionale o da non poter essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria ma con l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale.

Art. 3

Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Il Presidente:

- a) adotta, curandone l'aggiornamento, su proposta del CISR, il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, contenente l'indicazione dei profili e delle tendenze evolutive delle minacce e delle vulnerabilità dei sistemi e delle reti di interesse nazionale, la definizione dei ruoli e dei compiti dei diversi soggetti, pubblici e privati, e di quelli nazionali operanti al di fuori del territorio del Paese, l'individuazione degli strumenti e delle procedure con cui perseguire l'accrescimento della capacità del Paese di prevenzione e risposta rispetto ad eventi nello spazio cibernetico, anche in un'ottica di diffusione della cultura della sicurezza;
- b) adotta, su deliberazione del CISR, il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali contenente gli obiettivi da conseguire e le linee di azione da porre in essere per realizzare il quadro strategico nazionale;
- c) emana le direttive ed ogni atto d'indirizzo necessari per l'attuazione del Piano di cui alla lettera b);
- d) impartisce, sentito il CISR, le direttive al DIS e alle Agenzie ai sensi dell' art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124/2007 .

Art. 4

Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica

1. Nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, il CISR, nella composizione prevista dall' art. 5, comma 3, della legge n. 124/2007 :
- a) propone al Presidente l'adozione del quadro strategico nazionale di cui all' art. 3, comma 1, lett. a);
- b) delibera il Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico di cui all' art. 3, comma 1, lett. b), ai fini dell'adozione da parte del Presidente;
- c) esprime parere, ai sensi dell' art. 5, comma 2, lett. h), della legge n. 400/1988, sulle direttive del Presidente di cui all' art. 3, comma 1, lett. c);
- d) È sentito, ai sensi dell' art. 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ai fini dell'adozione delle direttive del Presidente agli organismi di informazione per la sicurezza;
- e) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico;
- f) approva linee di indirizzo per favorire l'efficace collaborazione tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla sicurezza cibernetica, nonché per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di best practices e di misure rivolte all'obiettivo della sicurezza cibernetica;
- g) elabora, ai sensi dell' art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza da parte degli organismi di informazione per la sicurezza, ciascuno per i profili di rispettiva competenza;
- h) promuove l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare, in forma coordinata, la piena partecipazione dell'Italia ai diversi consessi di cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, sia dell'UE e della NATO, al fine della definizione e adozione di politiche e strategie comuni di prevenzione e risposta;
- i) formula le proposte di intervento normativo ed organizzativo ritenute necessarie al fine del potenziamento delle misure di prevenzione e di risposta alla minaccia cibernetica e quelle per la gestione delle crisi;

- 1) partecipa, con funzioni di consulenza e di proposta, alle determinazioni del Presidente in caso di crisi.
2. Alle riunioni del CISR aventi ad oggetto la materia della sicurezza cibernetica partecipa, senza diritto di voto, il Consigliere militare.
3. Si applicano, anche ai fini di cui al comma 2, le disposizioni dell' art. 5, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124 .

Art. 5

Organismo di supporto al CISR

1. Alle attività di supporto per lo svolgimento da parte del CISR delle funzioni di cui all' articolo 4 del presente decreto, provvede l'organismo collegiale di coordinamento, presieduto dal Direttore generale del DIS, nella composizione di cui all' *art. 4, comma 5 del D.P.C.M. 26 ottobre 2012, n. 2*, recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento delle informazione per la sicurezza.
2. Alle riunioni dell'organismo collegiale di coordinamento riguardanti la materia della sicurezza cibernetica partecipa il Consigliere militare.
3. L'organismo collegiale di coordinamento di cui al comma 1:
 - a) svolge attività preparatoria delle riunioni del CISR dedicate alla materia della sicurezza cibernetica;
 - b) assicura l'istruttoria per l'adozione degli atti e per l'espletamento delle attività, da parte del CISR, di cui all' articolo 4, comma 1, del presente decreto;
 - c) espleta le attività necessarie a verificare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e l'efficacia delle procedure di coordinamento tra i diversi soggetti, pubblici e privati, chiamati ad attuarli;
 - d) coordina, in attuazione degli indirizzi approvati dal CISR e sulla base degli elementi forniti dalle Amministrazioni ed enti competenti, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dal Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all' art. 8 e dagli operatori privati, nonché avvalendosi del comitato scientifico di cui all' art. 6, la formulazione delle indicazioni necessarie allo svolgimento delle attività di individuazione delle minacce alla sicurezza dello spazio cibernetico, al riconoscimento delle vulnerabilità, nonché per l'adozione di best practices e misure di sicurezza;
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'organismo collegiale di coordinamento compie approfondimenti ed acquisisce ogni utile contributo e valutazione ritenuti necessari.

Art. 6

Comitato scientifico

1. Presso la Scuola di formazione di cui all' art. 11 della legge n. 124/2007 è istituito un comitato scientifico composto da esperti nel campo delle discipline d'interesse ai fini della sicurezza cibernetica provenienti dalle università, dagli enti di ricerca, dalle pubbliche amministrazioni e dal settore privato, con il compito di predisporre ipotesi di intervento rivolte a migliorare gli standard ed i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, nel quadro delle azioni finalizzate ad incrementare le condizioni di sicurezza dello spazio cibernetico d'interesse del Paese, al fine di assicurare ogni necessario contributo per lo svolgimento delle attività spettanti rispettivamente all'organismo collegiale di coordinamento di cui all' articolo 5 ed al Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all' articolo 8, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi.
2. Il comitato formula altresì proposte e progetti di promozione e diffusione della cultura della sicurezza nel settore cibernetico.

Art. 7

Organismi di informazione per la sicurezza

1. Il DIS e le Agenzie svolgono la propria attività nel campo della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge n. 124/2007 .
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale del DIS, sulla base delle direttive adottate dal Presidente ai sensi dell' art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124/2007 e alla luce degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali individuati dal CISR, cura, ai sensi dell' art. 4, comma 3, lett. d-bis), della citata legge, il coordinamento delle attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali.
3. Il DIS, attraverso i propri uffici, assicura il supporto al Direttore generale per l'espletamento delle attività di coordinamento di cui al comma 2. Il DIS provvede, altresì, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell' art. 4, comma 3, lett. c), alla luce delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo di cui all' art. 4, comma 3, lett. e), della legge n. 124/2007, e dei dati acquisiti ai sensi dell' art. 13, commi 1 e 2, della citata legge, alla formulazione di analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia cibernetica. Provvede, in base a quanto disposto dal presente decreto, alla trasmissione di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica al Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all' art. 8, alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti, anche privati, interessati all'acquisizione di informazioni, ai sensi dell' art. 4, comma 3, lett. f) della legge n. 124/2007 .
4. Le Agenzie, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono, secondo gli indirizzi definiti dalle direttive del Presidente e le linee di coordinamento delle attività di ricerca informativa stabilite dal Direttore generale del DIS ai sensi del

comma 2, le attività di ricerca e di elaborazione informativa rivolte alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il DIS e le Agenzie corrispondono con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, le università e con gli enti di ricerca, stipulando a tal fine apposite convenzioni ai sensi dell' art. 13, comma 1, della legge n. 124/2007 . Per le stesse finalità, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità consentono l'accesso del DIS e delle Agenzie ai propri archivi informatici secondo le modalità e con le procedure previste dal *D.P.C.M. n. 4/2009*, adottato ai sensi dell' art. 13, comma 2, della predetta legge.

6. Il DIS, ai sensi dell' art. 4, comma 3, lett. m), della legge n. 124/2007, pone in essere ogni iniziativa volta a promuovere e diffondere la conoscenza e la consapevolezza in merito ai rischi derivanti dalla minaccia cibernetica e sulle misure necessarie a prevenirli, anche sulla base delle indicazioni del comitato scientifico di cui all' art. 6 .

Art. 8

Nucleo per la sicurezza cibernetica

1. Presso l'Ufficio del Consigliere militare è costituito, in via permanente, il Nucleo per la sicurezza cibernetica, a supporto del Presidente, nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

2. Il Nucleo è presieduto dal Consigliere militare ed è composto da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell'AISE, dell'AISI, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all' articolo 9 della legge n. 124/2007 .

3. I componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione ed, in particolare, per le esigenze di raccordo di cui all' art. 9, comma 2, lett. a).

4. In relazione agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della sicurezza cibernetica.

5. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica si riunisce almeno una volta al mese, su iniziativa del Consigliere militare o su richiesta di almeno un componente del Nucleo.

Art. 9

Compiti del Nucleo per la sicurezza cibernetica

1. Per le finalità di cui all' art. 8, comma 1, del presente decreto, il Nucleo per la sicurezza cibernetica svolge funzioni di raccordo tra le diverse componenti dell'architettura istituzionale che intervengono a vario titolo nella materia della sicurezza cibernetica, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge a ciascuna di esse.

2. In particolare, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi, il Nucleo per la sicurezza cibernetica:

a) promuove, sulla base delle direttive di cui all' articolo 3, comma 1, lett. c), la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile;

b) mantiene attivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'unità per l'allertamento e la risposta a situazioni di crisi cibernetica;

c) valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della sicurezza cibernetica, e tenuto conto di quanto previsto dall' art. 7 riguardo all'attività degli organismi di informazione per la sicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi;

d) acquisisce, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, degli organismi di informazione per la sicurezza, delle Forze di polizia e delle strutture del Ministero della difesa, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi;

e) promuove e coordina, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Agenzia per l'Italia digitale per i profili di rispettiva competenza, lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica;

f) costituisce punto di riferimento nazionale per i rapporti con l'ONU, la NATO, l'UE, altre organizzazioni internazionali ed altri Stati, ferme restando le specifiche competenze del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e di altre amministrazioni previste dalla normativa vigente, assicurando comunque in materia ogni necessario raccordo.

3. Ai fini dell'attivazione delle azioni di risposta e ripristino rispetto a situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo:

- a) riceve, anche dall'estero, le segnalazioni di evento cibernetico e dirama gli allarmi alle amministrazioni e agli operatori privati, ai fini dell'attuazione di quanto previsto nelle pianificazioni di cui al comma 2, lett. a);
- b) valuta se l'evento assume dimensioni, intensità o natura tali da incidere sulla sicurezza nazionale o non può essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiede l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo, ove necessario, a dichiarare la situazione di crisi cibernetica e ad attivare il NISP, quale Tavolo interministeriale di crisi cibernetica, informando tempestivamente il Presidente sulla situazione in atto.
4. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica elabora appositi report sullo stato di attuazione delle misure di coordinamento ai fini della preparazione e gestione della crisi previste dal presente decreto e li trasmette, per le finalità di cui all' articolo 5, comma 3, lett. c), all'organismo collegiale di cui all' articolo 5 .

Art. 10

NISP – Tavolo interministeriale di crisi cibernetica

1. Il NISP, quale Tavolo interministeriale di crisi cibernetica, è attivato dal Nucleo per la sicurezza cibernetica ai sensi dell' articolo 9, comma 3, lett. b).
2. Il Tavolo, presieduto dal Consigliere militare, opera con la presenza di un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni indicate dall' art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 5 maggio 2010 e di un rappresentante rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico e dell' Agenzia per l' Italia digitale, autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di soggetti ed enti di cui all' art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 5 maggio 2010, nonché degli operatori privati di cui all' art. 11 del presente decreto, e di altri eventualmente interessati.
3. È compito del Tavolo interministeriale di crisi cibernetica assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse Amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dalle pianificazioni di cui all' art. 9, comma 2, lett. a), avvalendosi, per gli aspetti tecnici di risposta sul piano informatico e telematico, del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
4. Il Tavolo altresì:
- a) mantiene costantemente informato il Presidente sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione;
- b) assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente per il superamento della crisi;
- c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;
- d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;
- e) assicura i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l' Italia fa parte.

Art. 11

Operatori privati

1. Gli operatori privati che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, quelli che gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo, il cui funzionamento è condizionato dall'operatività di sistemi informatici e telematici, ivi comprese quelle individuate ai sensi dell' art. 1, comma 1, lett. d), del decreto del Ministro dell' interno 9 gennaio 2008, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero previa apposita convenzione:
- a) comunicano al Nucleo per la sicurezza cibernetica, anche per il tramite dei soggetti istituzionalmente competenti a ricevere le relative comunicazioni ai sensi dell' art. 16-bis, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 259/2003, ogni significativa violazione della sicurezza o dell' integrità dei propri sistemi informatici, utilizzando canali di trasmissione protetti;
- b) adottano le best practices e le misure finalizzate all'obiettivo della sicurezza cibernetica, definite ai sensi dell' art. 16-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 259/2003, e dell' art. 5, comma 3, lett. d), del presente decreto;
- c) forniscono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza e consentono ad essi l'accesso alle banche dati d'interesse ai fini della sicurezza cibernetica di rispettiva pertinenza, nei casi previsti dalla legge n. 124/2007 ;
- d) collaborano alla gestione delle crisi cibernetiche contribuendo al ripristino della funzionalità dei sistemi e delle reti da essi gestiti.

Art. 12

Tutela delle informazioni

1. Per lo scambio delle informazioni classificate si osservano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 luglio 2011, n. 4, recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate.
2. Il DIS, attraverso l'Ufficio centrale per la segretezza, assolve, altresì, ai compiti di cui al D.P.C.M. 22 luglio 2011, n. 4, relativi alla tutela dei sistemi EAD delle pubbliche amministrazioni e degli operatori privati di cui all' art. 11 del presente decreto, che trattano informazioni classificate.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Dal presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

APPENDICE N. 8

DPCM 27 gennaio 2014 – Strategia nazionale per la sicurezza cibernetica [QUADRO STRATEGICO NAZIONALE]

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 2014

[Dell'adozione del presente DPCM è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2014, n. 41.]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, come modificata dalla legge 7 agosto 2012, n. 133, e, in particolare, l’art. 1, comma 3-bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2013, recante “Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale” e, in particolare, gli artt. 3 e 4;

Vista la proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica formulata nella seduta del 17 dicembre 2013;

DISPONE

Articolo 1

1. È adottato il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), della Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale, allegato al presente decreto.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 2014

[Dell'adozione del presente DPCM è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2014, n. 41.]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, come modificata dalla legge 7 agosto 2012, n. 133, e, in particolare, l’art. 1, comma 3-bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2013, recante “Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale” e, in particolare, gli artt. 3 e 4;

Vista la proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica formulata nella seduta del 17 dicembre 2013;

DISPONE

Articolo 1

1. È adottato il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), della Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale, allegato al presente decreto.

APPENDICE N. 9

Direttiva del 22 aprile 2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri per la declassifica e per il versamento straordinario di documenti all'Archivio centrale dello Stato

Nella parte di motivazione e dispositivo che qui interessa , la direttiva afferma e dispone:

*“Negli ambiti istituzionali e presso l’opinione pubblica è diffusamente posto il tema della consultazione degli atti conservati dalle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dagli organismi di intelligence, come contributo per la ricostruzione **di eventi che negli scorsi decenni hanno segnato la storia del Paese.***

Allo scopo di corrispondere favorevolmente a tali aspettative, reputo necessario intraprendere da subito e in via straordinaria un percorso con l’obiettivo di rendere conoscibili in tempi ragionevoli ... gli atti relativi ad alcuni dei più significativi eventi sui quali si registra un ricorrente interesse.

A questo fine, si procederà al versamento della documentazione agli archivi di Stato, anticipando significativamente i tempi di versamento, di norma previsti in almeno 40 anni dalla cessazione della trattazione corrente, che può avvenire anche a distanza di molto tempo dall’evento cui gli atti si riferiscono.

Per il raggiungimento delle finalità indicate, sulla base anche della positiva esperienza compiuta in relazione al carteggio sul sequestro e sull’uccisione dell’Onorevole Moro, che ha consentito negli scorsi anni di rendere disponibile gli atti per la consultazione con largo anticipo rispetto ai tempi prescritti, preso atto che non esiste in materia segreto di Stato, dispongo perciò in via preliminare che si dia luogo alla declassifica della documentazione relativa a gravissime vicende avvenute da un trentennio e, specificamente, degli atti concernenti gli eventi di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano (1972), della Questura di Milano (1973), di Piazza della Loggia a Brescia (1974), dell’Italicus (1974), di Ustica (1980), della stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984).

Per quanto riguarda, in particolare, la documentazione presente negli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza.. il Direttore generale del DIS costituirà una apposita commissione interorganismi di elevato profilo.

La commissione provvederà al coordinamento delle operazioni definendo la tempistica dei versamenti e, d’intesa con il Ministero dei Beni delle Attività culturali e del Turismo, i relativi criteri, curando altresì la individuazione delle modalità di protezione di specifiche informazioni che, nell’ambito dei documenti, dovessero richiedere tuttora una tutela nell’interesse della sicurezza di persone, della riservatezza di terzi, ovvero delle relazioni internazionali.

Il Direttore generale del DIS è incaricato di riferire semestralmente dell’andamento delle operazioni al Sottosegretario di Stato-Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Confido nella particolare sensibilità e nella preziosa opera delle SS.LL. affinché le Amministrazioni cui sono rispettivamente preposte possano attuare con puntualità le indicazioni contenute nella presente direttiva...”

== o O o == - - -